



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 283/10

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Disposizioni per adeguare ai principi della concorrenza e libero mercato la disciplina in materia di attività di accoglienza ricettiva "bed & breakfast" e di esercizi di affittacamere"

relatore: G. AIETA (Deliberazione di Giunta n. 455 del 12/10/2017);

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	16/10/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	18/10/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Testo a confronto

Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10^ pag. 5

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"

Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10^ pag. 11

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

Normativa regionale

L.R. CALABRIA 1 febbraio 2017, n. 3 pag. 15

Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

L.R. CALABRIA 1 febbraio 2017, n. 4 pag. 17

Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and breakfast"

L.R. CALABRIA 5 luglio 2017, n. 24 pag. 19

Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2017, n. 3 (modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

L.R. CALABRIA 5 luglio 2017, n. 25 pag. 21

Abrogazione della legge regionale 1° febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast")

Normativa comparata

L.R. ABRUZZO 28 aprile 2000, n. 78 pag. 23

Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast

L. R. Abruzzo 28 aprile 1995, n. 75 (Artt. 26-29 bis) pag. 32

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

L.R. BASILICATA 4 giugno 2008, n. 8. pag. 35

Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast.

L.R. BASILICATA 4 giugno 2008 n. 6 (Art. 5) pag. 44

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.

L.R. CAMPANIA 24 novembre 2001 n. 17 (Art. 2) pag. 47

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

L.R. CAMPANIA 10 maggio 2001, n. 5. <i>Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast.</i>	pag. 48
L.R. EMILIA ROMAGNA 28 luglio 2004, n. 16 (ARTT. 1, 13 E 43) <i>Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità</i>	pag. 54
L.R. Friuli-Venezia Giulia 9-12-2016 n.21 (ARTT 25, 28, 37 e 43) <i>Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.</i>	pag. 57
L.R.LIGURIA 12 novembre 2014, n. 32 (Artt. 1, 16, 20, 21, 34, 38, 46, 53 e 61). <i>Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.</i>	pag. 60
L.R. LOMBARDIA 1 ottobre 2015, n. 27 (ARTT. 18, 28-30) <i>Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.</i>	pag. 66
L.R.Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Art. 26, 28 e 34) <i>Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.</i>	pag. 68
L.R. MOLISE 12 luglio 2002, n. 13 <i>Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "BED AND BREAKFAST"</i>	pag. 72
L.R. PIEMONTE 3 agosto 2017, n. 13 (ARTT-2, 4, 14 E 15). <i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.</i>	pag. 78
L.R. PUGLIA 7 agosto 2013, n. 27 <i>Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B).</i>	pag. 82
L.R.PUGLIA 11 febbraio 1999 n. 11 (Art. 46) <i>Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.</i>	pag. 93
L.R. SARDEGNA 28 luglio 2017, n. 16(ARTT. 13 E 16). <i>Norme in materia di turismo.</i>	pag. 94
L.R. SICILIA 23-12-2000 n. 32 (ART.88) <i>Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.</i>	pag. 96
L.R.SICILIA 6 aprile 1996, n. 27 (Art. 3) <i>Norme per il turismo.</i>	pag. 99

- L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 – ARTT. 55, 56 e 60. pag. 101
Testo unico del sistema turistico regionale.
- L.P. TRENTO ALTO ADIGE 15 maggio 2002, n. 7 (ARTT. 30 E 33). pag. 103
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.
- L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 e 57). pag. 105
Legislazione turistica regionale.
- L.R. VALLE D'AOSTA 29 maggio 1996, n. 11 (ARTT. 1, 14, 16 BIS-16 QUINQUIES) pag. 112
Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
- L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11 (ART. 27). pag. 118
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto.

Documentazione citata

- Parere n.AS1366 del 17 marzo 2017 Autorità Garante della concorrenza e del mercato pag. 120
DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST
- Parere n AS1367 del 17 marzo 2017 Autorità Garante della concorrenza e del mercato pag. 121
NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI
- Parere n.AS1427 del 31 luglio 2017 Autorità Garante della concorrenza e del mercato pag. 122
LEGGE N. 25/2017 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST
- Parere n AS1428 del 31 luglio 2017 Autorità Garante della concorrenza e del mercato pag. 123
LEGGE N. 24/2017- NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Giurisprudenza Costituzionale

- Corte Costituzionale - Sentenza 5 aprile 2012, n.80 pag. 124

Testo a fronte



Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2

Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare
denominata "Bed and Breakfast"

**Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata
dalla proposta di legge n. 283/10^**

<p align="center">Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2</p> <p>Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"</p>	<p align="center">Legge regionale 26 febbraio 2003 n. 2 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10[^]</p>
<p align="center">Art. 2 <i>Definizione e servizi.</i></p> <p>1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".</p> <p>2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:</p> <p>a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;</p> <p>b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;</p> <p>c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;</p> <p>d) la pulizia quotidiana dei locali;</p> <p>e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda</p>	<p align="center">Art. 2 <i>Definizione e servizi.</i></p> <p>1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate utilizzando parte della propria abitazione, fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, e fornendo ai turisti alloggio e prima colazione, sono classificate come "bed and breakfast".</p> <p>2. Il servizio alloggio deve comprendere i seguenti elementi minimi:</p> <p>a) la superficie delle camere adibite alla ricezione non può essere inferiore a mq 8 per la camera singola e mq 12 per la doppia;</p> <p>b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno due volte la settimana e al cambio del cliente;</p> <p>c) un servizio bagno autonomo rispetto alle esigenze della famiglia, con un rapporto non inferiore a quattro posti letto per ogni bagno;</p> <p>d) la pulizia quotidiana dei locali;</p> <p>e) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda</p>

<p>e riscaldamento.</p> <p>3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.</p> <p>4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.</p>	<p>e riscaldamento.</p> <p>3. Il servizio di prima colazione è assicurato prevalentemente con cibi e bevande provenienti da produzioni calabresi.</p> <p>4. La permanenza degli ospiti non può protrarsi oltre i 60 giorni consecutivi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività.</i></p> <p>1. I privati che intendano esercitare l'attività di cui all'articolo 2 devono presentare richieste di autorizzazione al Comune ed all'APT. Detta richiesta deve contenere:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);</p> <p style="padding-left: 40px;">c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 <i>Adempimenti amministrativi - idoneità - inizio attività.</i></p> <p>1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di "bed and breakfast" si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione è presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva extralberghiera e contiene:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) le generalità complete del titolare dell'attività e l'ubicazione esatta dell'immobile in cui si intende svolgere la stessa attività;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) l'indicazione del diritto esercitato dall'esercente sull'immobile (proprietario, locatario, usufruttuario, ecc.);</p> <p style="padding-left: 40px;">c) il periodo di svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;</p>

e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

f) il titolo di possesso dell'immobile;

g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;

i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alla ~~richiesta dovranno essere~~ allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

e) la planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

f) il titolo di possesso dell'immobile;

g) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

h) l'eventuale atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di immobile facente parte di edificio composto da più appartamenti;

i) la dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti previsti dagli articoli 11 e 12 T.U.P.S., approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Alla **segnalazione di cui al comma 1 sono** allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);

c) atto di assenso a firma di proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri.

3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'APT oltre che all'interessato.

4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

5. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast".

6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.

7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.

8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in

~~3. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità della struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al turismo -, alla Provincia e all'APT oltre che all'interessato.~~

~~4. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.~~

~~5. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del "Bed and Breakfast".~~

~~6. L'esercizio dell'attività di B&B non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio.~~

~~7. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta l'obbligo di aprire la Partita Iva, secondo quanto stabilito dal Ministero delle Finanze nella risoluzione ministeriale n. 180 del 14 dicembre 1998.~~

~~8. Chi esercita l'attività ricettiva di cui alla presente legge è tenuto, altresì, a comunicare, su apposito modello ISTAT, al Comune e all'APT almeno semestralmente il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica ed entro il 30 settembre di ogni anno, per il periodo di apertura dell'attività, i prezzi minimi e massimi con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Copia delle tariffe deve essere esposta all'interno della struttura ricettiva. La mancata comunicazione delle tariffe entro il termine indicato comporta l'automatica conferma di quelle in~~

vigore.

9. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno ⁽⁵⁾.

10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.

11. Il gestore fornisce all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.

12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.

vigore.

9. Il Comune e l'APT in conformità alle comunicazioni di cui ai precedenti comma redigono annualmente, ai fini dell'informazione turistica, l'elenco delle attività ricettive B&B, comprensivo dei prezzi praticati, dandone comunicazione alla Regione ed all'APT provinciale entro il 31 dicembre di ogni anno ⁽⁵⁾.

~~10. Nessuna attività di Bed and Breakfast può essere esercitata da titolare non iscritto nell'elenco previsto dal comma precedente.~~

11. Il gestore fornisce all'Autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle presenze, secondo la normativa vigente.

12. L'esercente non può gestire altra attività di B&B ed è tenuto a comunicare al Comune ed all'APT l'eventuale cessazione dell'attività ai fini della cancellazione dall'elenco di cui al comma 9.

Testo a fronte



Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4

Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri

**Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 come modificata
dalla proposta di legge n. 283/10[^]**

Ottobre 2017

<p align="center">Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4</p> <p>Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.</p>	<p align="center">Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 come modificata dalla proposta di legge n. 283/10[^]</p>
<p align="center">Art. 16 <i>Esercizi di affittacamere.</i></p> <p>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.</p> <p>2. [Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto]¹.</p> <p>3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.</p> <p>5. [Gli affittacamere sono classificati in unica categoria,</p>	<p align="center">Art. 16 <i>Esercizi di affittacamere.</i></p> <p>1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, e fornendo ospitalità in non più di sei camere, e dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile.</p> <p>2. [Sono altresì qualificati affittacamere coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto] ¹.</p> <p>3. Eventuale deroga all'obbligo di permanenza di almeno sette giorni può essere concessa per periodi determinati ed in occasione di particolare situazione, richiedenti ulteriore disponibilità ricettiva, dalla Giunta regionale a seguito di motivata richiesta della competente Azienda di Promozione Turistica.</p> <p>4. La deroga di cui al comma 3 può essere altresì concessa per tutto l'arco dell'anno solo agli affittacamere che esercitano attività ricettive in località ricomprese in territori comunali privi di ricettività alberghiera.</p> <p>5. [Gli affittacamere sono classificati in unica categoria,</p>

tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C]².

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. [L'esercizio della attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) planimetria dell'immobile;

c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare]³.

8. [L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa]⁴.

~~9. Per l'esercizio dell'attività dei rifugi escursionistici e di montagna si applica l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.Lgs. n. 59 del 2010 così come modificato dal D.Lgs. n. 147 del 2012. La~~

tenendo conto dei requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella allegato C] ².

6. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico edilizie previste per i locali di abitazione e regolamento igienico edilizio comunale.

7. [L'esercizio della attività ricettiva è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa istruttoria per la classificazione espletata dall'Azienda di Promozione Turistica che acquisisce la seguente documentazione:

a) domanda contenente le generalità del richiedente e l'ubicazione dell'immobile in cui si intende svolgere l'attività;

b) planimetria dell'immobile;

c) dichiarazione dell'attrezzatura e delle tariffe da praticare]³.

8. [L'istruttoria per la classificazione a seguito di sopralluogo effettuato da personale dipendente dell'Azienda di Promozione Turistica, si conclude con la proposta tecnica di classificazione al Comune, sottoscritta dal dirigente dell'Azienda stessa]⁴.

9. Ai fini dell'esercizio dell'attività di affittacamere si applica la normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attività. La segnalazione deve essere presentata al comune nel cui territorio ricade la struttura ricettiva

segnalazione deve essere trasmessa al comune sul cui territorio ricade la struttura extra ricettiva secondo il modello di segnalazione redatto dal comune. Nel caso sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande per gli ospiti, il gestore, direttamente o attraverso la nomina di un preposto, dovrà indicare nella SCIA i requisiti di cui alla legge n. 287/1991, così come modificata dalla legge n. 248/2006. In tal caso, il gestore garantisce la somministrazione prevalente di prodotti locali e prodotti tipici calabresi.

10. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

¹ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

² Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

³ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

extralberghiera.

10. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività è trasmesso da parte del Comune competente all'Azienda di Promozione Turistica.

¹ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

² Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

³ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

⁴ Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 27 novembre 2015, n. 20, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

L.R. CALABRIA 1 febbraio 2017, n. 3 ⁽¹⁾.**Modifica alla *legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 febbraio 2017, n. 12.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 1 *Modifica all'articolo 16 comma 1* ⁽³⁾.

[1. L'*articolo 16 comma 1 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4* (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è sostituito dal seguente: "1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di dieci camere per venti posti letto, ubicate in uno stesso stabile".]

(3) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 2 *Clausola di neutralità finanziaria* ⁽⁴⁾.

[1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.]

(4) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

Art. 3 *Entrata in vigore* ⁽⁵⁾.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.]

(5) La presente legge è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 24, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della stessa legge).

L.R. CALABRIA 1 febbraio 2017, n. 4 ⁽¹⁾.**Modifica alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and breakfast"** ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 2 febbraio 2017, n. 12.

(2) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 25](#), a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 1 *Modifica all'articolo 2 comma 1* ⁽³⁾.

[1. L'[articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast" è sostituito dal seguente: "1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di sei camere e quattordici posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".]

(3) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 25](#), a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 2 *Clausola di neutralità finanziaria* ⁽⁴⁾.

[1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.]

(4) La presente legge è stata abrogata dall'[art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 25](#), a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 4, comma 1, della stessa legge](#)).

Art. 3 *Entrata in vigore* ⁽⁵⁾.

[1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.]

(5) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 1, comma 1, L.R. 5 luglio 2017, n. 25*, a decorrere dal 6 luglio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della stessa legge*).

L.R. CALABRIA 5 luglio 2017, n. 24 ⁽¹⁾.

Abrogazione della [legge regionale 1° febbraio 2017, n. 3](#) (modifica alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri).

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 luglio 2017, n. 64.

Art. 1 *Abrogazione della [L.R. 3/2017](#).*

1. La [legge regionale 1° febbraio 2017, n. 3](#) (Modifica alla [legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri) è abrogata.

Art. 2 *Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 16 della [L.R. 4/95](#).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'[articolo 16 della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4](#) (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri), nella seguente formulazione: "Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

Art. 3 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. CALABRIA 5 luglio 2017, n. 25 ⁽¹⁾.

Abrogazione della [legge regionale 1° febbraio 2017, n. 4](#) (modifica alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "bed and breakfast")

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 5 luglio 2017, n. 64.

Art. 1 *Abrogazione della [L.R. 4/2017](#).*

1. La [legge regionale 1° febbraio 2017, n. 4](#) (Modifica alla [legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast") è abrogata.

Art. 2 *Reviviscenza del comma 1 dell'articolo 2 della [L.R. 2/2003](#).*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente il comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2](#) (Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast"), nella seguente formulazione: "1. Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuario, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi della organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione sono classificate come "B&B".

Art. 3 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

L.R. ABRUZZO 28 aprile 2000, n. 78 ⁽¹⁾.**Disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast ⁽²⁾.**

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 9 giugno 2000, n. 16.

(2) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 123, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Abruzzo favorisce lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare al fine di promuovere il turismo sociale e giovanile e di migliorare l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

Art. 2
Definizione.

1. È prevista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune ove sono ubicati gli immobili, in caso di utilizzo di parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui si abbia la disponibilità e sia fornito alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, per ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali ⁽³⁾.

2. L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.

3. Lo svolgimento dell'attività disciplinata dalla presente legge non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d'uso dell'immobile.

4. Al fine di agevolare lo sviluppo di tale forma di ricettività complementare la Regione predispone la modulistica necessaria da mettere a disposizione dei comuni.

(3) Il presente comma, già sostituito dall'*art. 27, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 87 della medesima legge*), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 119, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Coloro i quali intendono offrire ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di quattro camere e con un massimo di dieci posti letto, sono tenuti a presentare una dichiarazione inizio attività ai sensi dell'*art. 19, comma 2, ultimo periodo della L. n. 241/1990* come novellato dall'*art. 9 della L. n. 69/2009* al Comune ove sono ubicati gli immobili.».

Art. 3

Dotazioni, requisiti, prestazioni e servizi.

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di soggiorno devono rispondere ai requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di abitazione dal regolamento igienico - edilizio comunale.

2. A meno che le camere non siano dotate di servizi propri, deve esserci a disposizione dei soli ospiti almeno un bagno completo di:

- water;
- lavabo;
- doccia o vasca;
- presa di corrente;
- specchio;
- chiamata d'allarme.

3. L'abitazione destinata all'esercizio dovrà assicurare i seguenti servizi minimi:

- servizio cucina, o di altro apposito vano, per la somministrazione della prima colazione, di superficie non inferiore a mq. 6;

- telefono ad uso comune;
- fornitura di energia elettrica e riscaldamento;
- fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;
- pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente;

- pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana.

4. L'obbligo dell'impianto di riscaldamento non sussiste per gli esercizi stagionali situati nelle località marine ⁽⁴⁾.

(4) Comma così modificato dall'*art. 28, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 89* della stessa legge). Vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 87* della medesima legge.

Art. 4

Requisiti minimi delle camere.

1. Le camere da letto devono avere:

- una superficie minima per la camera singola di almeno 8 mq. e di 14 mq. per le camere doppie, al netto di ogni locale accessorio;

- un incremento di superficie di mq. 4 per ogni letto in più;

- alle camere destinate agli ospiti si deve poter accedere senza dover attraversare altre camere da letto o servizi;

2. Le camere da letto devono essere inoltre dotate di:

- letto, comodino, lampada e sedia per ogni ospite;

- armadio;

- specchio e presa di corrente;

- cestino per i rifiuti.

Art. 5

Adempimenti amministrativi ⁽⁵⁾.

1. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA prevista dall'articolo 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

3. La SCIA contiene:

a) le generalità del titolare;

- b) la denominazione dell'esercizio;
- c) l'ubicazione;
- d) il numero delle camere e quello dei posti letto;
- e) il numero dei servizi igienici;
- f) l'eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;
- g) le tariffe massime che si intendono praticare;

h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decretollege 18 giugno 1931, n. 773.

4. Alla SCIA è allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto comprovante la disponibilità dell'immobile;

c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dai regolamenti comunali e dalla presente legge.

5. Il Comune effettua i controlli di legge con le modalità previste dall'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni e dalla *legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11* (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) e comunica l'esito alla Direzione regionale competente e all'interessato.

6. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

7. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

8. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed & Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno alla Direzione regionale competente.

(5) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 29, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'*art. 87 della medesima legge*), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 120, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131 della stessa legge*). In pari tempo l'*art. 130, comma 6, della medesima legge* abroga incomprensibilmente la lettera d) del comma 3 del presente articolo, nel testo precedente quello attuale, per cui tenuto conto della sua sostituzione tale abrogazione è priva di effetto. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Adempimenti amministrativi. 1. L'attività inizia dalla data di presentazione della D.I.A. prevista dall'*art. 2, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*.

2. La dichiarazione contiene:

- a) le generalità del titolare;
- b) la denominazione dell'esercizio;
- c) l'ubicazione;
- d) il numero delle camere e quello dei posti letto;
- e) il numero dei servizi igienici;
- f) l'eventuale periodo di chiusura annuale, a scelta, nell'arco dell'anno;
- g) le tariffe minime e quelle massime che si intendono praticare;
- h) il possesso dei requisiti soggettivi del titolare previsto dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773.

3. Alla dichiarazione vanno allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;
- b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile;
- c) atto di assenso dei proprietari o comproprietari, nel caso di istanza presentata da uno dei comproprietari, dall'affittuario o da altri;
- d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale, nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari;

e) dichiarazione circa il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti dal regolamenti comunali e dalla presente legge.

4. Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della D.I.A. effettua il controllo per verificare l'idoneità dell'appartamento all'esercizio dell'attività, il cui esito viene comunicato alla Provincia, alla Regione e all'Azienda di promozione turistica regionale, oltre che all'interessato.

5. I titolari o i gestori delle attività di cui alla presente legge non sono tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese turistiche, previsto dalla vigente normativa.

6. Non è possibile adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

7. Il Comune tiene l'elenco degli operatori del "Bed & Breakfast" ed individua le azioni per favorire la segnalazione e la conoscenza di dette unità ricettive complementari. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti indicati nel comma 4.».

Art. 6

Obblighi del titolare.

1. Fermo restando quanto previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli esercenti sono tenuti a comunicare alla Direzione regionale competente i dati relativi agli arrivi e alle partenze degli ospiti, utilizzando l'apposita modulistica ISTAT, nonché, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi e il periodo di apertura di attività, ai sensi della *L.R. n. 11/1993* ⁽⁶⁾.

2. È fatto obbligo di esporre all'esterno il marchio identificativo del «Bed & Breakfast» secondo la tipologia fornita dal competente Servizio della Giunta regionale e, nei locali destinati agli ospiti, la tabella dei prezzi.

3. L'esercente non può in ogni caso gestire altro «Bed & Breakfast», ed è tenuto a comunicare al Comune - entro 30 giorni - l'eventuale cessazione dell'attività, ai fini della cancellazione dall'elenco di cui all'art. 5, settimo comma.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 121, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Fermo restando quanto previsto dal T.U.L.P.S., gli esercenti sono tenuti a comunicare:

- all'Azienda di Promozione Turistica regionale i dati relativi agli arrivi e alle presenze degli ospiti, utilizzando l'apposita modulistica ISTAT;

- alla Provincia competente - entro il 1° ottobre di ogni anno - i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura di attività, ai sensi degli *artt. 2, 3 e 6 della L.R. n. 11/1993*.».

Art. 7

Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune territorialmente competente.
2. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge sono altresì delegate ai comuni.

Art. 8

Sanzioni ⁽⁷⁾.

1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.000,00 se:
 - a) accoglie nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni trenta o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;
 - b) non espone la tabella dei prezzi o pratica prezzi superiori a quelli comunicati e vistati dalla Direzione regionale competente.
2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.
3. L'esercizio di ospitalità "Bed & Breakfast" in mancanza della SCIA di cui all'articolo 5 comporta, oltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00, da applicare in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui all'articolo 9, la cessazione dell'attività medesima.
4. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.
5. Se è possibile conformare l'attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell'attività e assegna all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Decorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell'attività.

(7) Il presente articolo, già sostituito dall'*art. 30, L.R. 18 febbraio 2010, n. 5* (vedi anche, per le norme transitorie, l'art. 87 della medesima legge), è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 122, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 8. Sanzioni. 1. Il titolare o gestore del Bed & Breakfast è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 2.000.000 nel caso che:

- accolga nella struttura ospiti per una durata continuativa superiore a giorni 30 o in numero eccedente rispetto alla capienza massima consentita;

- non esponga la tabella dei prezzi o pratici prezzi difformi da quelli comunicati e vistati dalla Provincia.

2. In caso di recidiva le sanzioni previste sono raddoppiate, con sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno.

3. L'esercizio di ospitalità "Bed & Breakfast" in mancanza della D.I.A. di cui all'art. 5 comporta, oltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, da applicarsi in misura doppia in caso di impiego del marchio di cui al successivo art. 9, la cessazione dell'attività medesima.

3-bis. In caso di accertata carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, il Comune adotta provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività.

3-ter. Tuttavia, in caso sia possibile conformare detta attività alla normativa vigente, il Comune ordina la sospensione dell'attività e assegna all'interessato un termine non inferiore a trenta giorni. Trascorso tale termine senza il ripristino delle condizioni e il rispetto degli obblighi di legge, il Comune ordina la cessazione dell'attività.».

Art. 9

Promozione di un marchio regionale.

1. La Giunta regionale adotta un marchio tipo, identificativo dei «Bed & Breakfast» in Abruzzo, da mettere a disposizione dei comuni affinché possa essere affisso dagli operatori, a loro spese, all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.

Art. 10

Norma di rinvio.

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, ed in particolare relativamente alla segnalazione dei prezzi e del movimento turistico, ai controlli e alle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni contenute nella [L.R. n. 11/1993](#) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto compatibili.

2. Nel programma di promozione turistica di cui all'[art. 3 della L.R. n. 54/1997](#) sono previste iniziative per l'informazione, promozione e divulgazione della formula del Bed & Breakfast.

Art. 11
Urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Abruzzo

Legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Artt. 26-29 bis)

Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 maggio 1995, n. 12.

Titolo V

Esercizi di *affittacamere*.

Art. 26

Definizione.

Sono esercizi di ***affittacamere*** le strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.

Gli «***affittacamere***» possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

Art. 27

Requisiti e dotazioni comuni.

I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali edilizie ed igienico-sanitarie, previste dalle leggi e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.

Art. 28

Servizi.

Gli affittacamere devono assicurare i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo dell'alloggio:

1) la pulizia e riassetto dei locali ad ogni cambio di cliente e almeno una volta la settimana;

2) la fornitura di biancheria pulita da letto e da bagno ad ogni nuovo ospite ed il cambio con frequenza almeno settimanale;

3) fornitura di energia elettrica, di gas, o altra fonte per illuminazione e riscaldamento (quest'ultimo obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva);

4) fornitura di acqua calda e fredda nei lavandini e nelle docce o bagni;

5) telefono ad uso comune.

Art. 29

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività ⁽¹⁵⁾.

1. L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto a SCIA ai sensi dell'*articolo 19 della L. n. 241/1990* e successive modifiche ed integrazioni.
 2. La SCIA è presentata al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica predisposta dalla Direzione regionale.
 3. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al *D.P.R. n. 445/2000* comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.
-

(15) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 6, L.R. 26 agosto 1995, n. 117*, è stato poi così sostituito dall'*art. 99, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 131* della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. L'esercizio dell'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione da rilasciarsi dal Comune, previa classificazione da parte dell'ente preposto, in conformità delle leggi regionali che regolano la materia.

La domanda di classificazione va corredata della documentazione di cui all'*art. 21* della richiamata *L.R. n. 11 del 1993*.

La domanda, inoltre, deve espressamente indicare:

- 1) la denominazione dell'esercizio;
- 2) le generalità del titolare;
- 3) numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- 4) numero massimo dei posti letto;
- 5) servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
- 6) eventuali servizi accessori (oltre quelli obbligatori di cui all'*art. 28*) offerti all'utenza;
- 7) periodi di esercizio dell'attività.

Gli elementi di cui ai punti dall'1) al 7) devono essere evidenziati nell'autorizzazione comunale.».

Art. 29-bis
Contenuto della SCIA ⁽¹⁶⁾.

1. La SCIA contiene:

- a) l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera Commercio territorialmente competente;
- b) l'auto-dichiarazione della classificazione sulla base dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;
- c) i prezzi e i dati relativi ai servizi forniti;
- d) la denominazione dell'esercizio;
- e) la titolarità;
- f) il numero ed ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva;
- g) il numero massimo dei posti letto;
- h) i servizi igienico-sanitari a disposizione degli ospiti;
- i) gli eventuali servizi accessori, oltre quelli obbligatori di cui all'art. 28;
- j) i periodi di esercizio dell'attività;
- k) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande.

2. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

(16) Articolo aggiunto dall'art. 100, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

L.R. BASILICATA 4 giugno 2008, n. 8.**Disciplina dell'attività di Bed & Breakfast.****Art. 1***Generalità.*

1. La Regione favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale della ricettività extralberghiera denominata "Bed & Breakfast", al fine di promuovere un turismo sostenibile, teso a favorire la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni locali.

Art. 2*Definizione, caratteristiche e servizi minimi.*

1. Si definisce "Bed & Breakfast" l'attività ricettiva, a conduzione ed organizzazione familiare svolta in maniera occasionale e non imprenditoriale, che fornisce alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali.

2. Nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati dagli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, l'attività di Bed & Breakfast può essere esercitata anche in immobili fisicamente separati ma prossimi rispetto all'abitazione principale del titolare, fatto salvo il limite della capacità ricettiva di un massimo di sei camere e dodici posti letto totali.

3. Tutti gli esercizi di Bed & Breakfast devono rimanere aperti per un periodo massimo di duecentosettanta e un minimo di novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare.

4. L'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per tutto il periodo di apertura, l'obbligo di residenza nell'abitazione principale per il solo titolare ⁽²⁾.

5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast, che determinano l'attribuzione della categoria "standard" di cui al successivo comma, sono elencati nell'Allegato "I" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

6. Gli esercizi di Bed & Breakfast si distinguono in:

a) categoria "standard";

b) categoria "comfort", se provvisti del "servizio bagno" in camera e in possesso di almeno sei dei requisiti elencati nell'Allegato "II" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

7. I locali destinati all'attività Bed & Breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale vigente, nonché l'adeguamento alla normativa di pubblica sicurezza vigente.

7-bis. Sono oggetto di deroga gli immobili ubicati nei centri storici per i quali le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie, se ritenute insufficienti, sono integrate con soluzioni tecnologiche compensative specifiche ⁽³⁾.

(2) Comma così modificato dall'art. 48, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 98, comma 1 della stessa legge).

(3) Comma aggiunto dall'art. 48, comma 2, L.R. 4 marzo 2016, n. 5, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 98, comma 1 della stessa legge).

Art. 3

Inizio dell'attività.

1. L'esercizio dell'attività Bed & Breakfast è consentita previa presentazione di dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 241/1990 e successive modifiche, al Comune nel cui territorio è ubicata l'abitazione presso cui svolgere l'attività stessa.

2. La dichiarazione di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000 e deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la denominazione dell'esercizio e l'ubicazione dell'esercizio;
- c) l'indicazione del titolo di disponibilità dell'esercente dell'immobile;
- d) il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici con l'indicazione di quelli destinati all'attività di Bed & Breakfast;
- e) i periodi di apertura e chiusura dell'esercizio e i prezzi massimi da applicare;
- f) il possesso, da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari di cui al comma 7 dell'art. 2, nonché il rispetto della normativa di sicurezza vigente;
- g) l'eventuale possesso dei requisiti per la classificazione "comfort" da parte dell'esercizio di Bed & Breakfast;

h) la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con [R.D. n. 773/1931](#).

3. La richiesta di inizio attività deve essere corredata dalla documentazione prevista nell'allegato "III" della presente legge, che fa parte integrante di essa.

4. Nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, il Comune territorialmente competente provvede, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di inizio attività, ad effettuare la verifica circa la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui alla presente legge.

5. In caso di esito negativo, il Comune adotta motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività entro un termine assegnato dal Comune, in ogni caso non superiore a trenta giorni. Durante il predetto periodo assegnato per la regolarizzazione, il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività di Bed & Breakfast.

6. Nel caso in cui sia stata richiesta l'attribuzione della classificazione "comfort" ai sensi del precedente articolo 2, comma 6 lett. b), il Comune, prima di procedere alla verifica, richiede il provvedimento di classificazione alla Provincia competente che provvede a norma della legislazione vigente in materia. Nel caso di mancata ottemperanza da parte della Provincia, nel termine di trenta giorni dalla data di richiesta, circa l'attribuzione della classificazione richiesta la struttura potrà avvalersi, in via provvisoria, della classificazione "standard", fatto salvo l'applicazione dell'[art. 6 della L. n. 34/1996](#).

7. Presso ciascuna Provincia è istituito, ai fini della sola informazione turistica, l'Elenco delle strutture di Bed & Breakfast presenti su tutto il territorio regionale.

8. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.

9. L'attività ricettiva di Bed & Breakfast deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

Art. 4

Obblighi del gestore del Bed & Breakfast.

1. Il gestore di Bed & Breakfast, attesa l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge, deve altresì:

a) esporre all'esterno il simbolo del Bed & Breakfast regionale;

b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura e la capacità ricettiva massima;

c) comunicare, nel rispetto della normativa regionale vigente, i prezzi massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo, i periodi di apertura e chiusura e i dati sul movimento turistico;

d) ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza.

Art. 5

Procedure di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'esercizio dell'attività.

1. Fermo restando le competenze dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza da parte del titolare o del gestore di Bed & Breakfast delle disposizioni della presente legge.

2. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare o il gestore, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast.

3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast nei seguenti altri casi:

a) grave inosservanza di quanto previsto dall'art. 2 comma 7 della presente legge;

b) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, approvato con [R.D. n. 773/1931](#);

c) inosservanza dell'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2 del presente articolo;

d) applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova dichiarazione di inizio attività per i dodici mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal Comune ai sensi del presente articolo, sono comunicati alla Provincia competente.

Art. 6*Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività.*

1. Il titolare dell'attività di Bed & Breakfast che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell'attività di Bed & Breakfast è concessa dal Comune territorialmente competente, per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per ulteriori sei.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, compresa l'eventuale proroga, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di Bed & Breakfast, pertanto quest'ultima s'intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il Comune comunica tempestivamente alla Provincia di competenza la cessazione dell'attività di Bed & Breakfast.

Art. 7*Subingresso e vicende modificative della classificazione.*

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a struttura Bed & Breakfast e in caso di prosecuzione dell'attività di Bed & Breakfast, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova dichiarazione di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui al precedente articolo 3, atteso il rispetto ed il possesso dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente legge.
2. Per la revisione della classificazione della struttura da "standard" a "comfort", il richiedente deve inoltrare apposita domanda, corredata dalla documentazione giustificativa, al Comune che la inoltra alla Provincia. Quest'ultima provvede a norma della legislazione vigente in materia.

Art. 8*Simbolo regionale del B & B.*

1. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, adotta il simbolo identificativo del Bed & Breakfast.
2. Atteso l'obbligo di cui al precedente articolo 4, il simbolo è gratuitamente messo a disposizione degli operatori del Bed and Breakfast.

Art. 9*Contributi.*

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Basilicata, in conformità con le strategie delineate nel Piano Turistico Regionale, utilizzando fondi

regionali, nazionali e comunitari, può concedere contributi per l'adeguamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di Bed and Breakfast.

2. La Regione Basilicata sostiene la partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed & Breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità.

3. Le leggi di approvazione del bilancio quantificheranno annualmente gli oneri destinati all'attuazione dei contenuti di cui al comma 1.

Art. 10

Sanzioni.

1. Il Comune territorialmente competente, nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative:

a) apertura abusiva di una struttura e esercizio abusivo dell'attività di Bed & Breakfast: da € 500,00 a € 2.500,00 e immediata chiusura dell'esercizio;

b) mancata esposizione delle tariffe applicate e omessa comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1: da € 25,00 a € 250,00;

c) omesse comunicazioni ai sensi del precedente articolo 4: da € 25,00 a € 250,00 per ciascuna violazione;

d) chiusura della struttura ricettiva in violazione di quanto previsto dal precedente articolo 6: da € 125,00 a € 750,00;

e) applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati: da € 125,00 a € 750,00;

f) superamento della capacità ricettiva autorizzata: da € 75,00 a € 500,00 per ogni posto letto in più.

2. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate. I proventi delle sanzioni sono devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione.

Art. 11

Norma transitoria.

1. Le istanze, e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l'iter autorizzativo previsto dall'[art. 5 della legge regionale n. 37/2001](#) "Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast", sono trasmesse dall'A.P.T. al Comune territorialmente competente che provvede chiedendo all'interessato eventuali documentazioni integrative conformante a quanto previsto dall'art. 3 della presente legge.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli operatori di Bed & Breakfast già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, presentando una dichiarazione di adeguamento resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al [D.P.R. n. 445/2000](#), contenente le indicazioni di cui al precedente articolo 3 comma 2 e corredata dalla documentazione di cui all'allegato "III" della presente legge.

3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma precedente secondo quanto disposto dall'art. 5 della presente legge.

Art. 12

Abrogazione.

1. La [legge regionale 6 settembre 2001, n. 37](#) "Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast" è abrogata.

2. Rimane abrogata la [legge regionale 10 aprile 2000, n. 38](#) "Sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & Breakfast".

Art. 13

Pubblicazione.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

Allegato "I"

previsto comma 6 dell'art. 2

Servizi minimi obbligatori richiesti per l'esercizio di attività di Bed & Breakfast:

a) Il "servizio bagno" deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;

b) pulizia quotidiana dei locali;

c) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

d) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

- e) somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione con bevande e alimenti preconfezionati e non manipolati;
- f) reperibilità del titolare o di persona da lui indicata.
-

Allegato "II"

previsto dalla lett. b) comma 7 art. 2

Requisiti per la classificazione "comfort" degli esercizi di Bed & Breakfast:

- a) tv in camera;
- b) climatizzatore in camera;
- c) possibilità di utilizzare la cucina e le sue suppellettili;
- d) accessibilità alle persone disabili;
- e) ubicazione in residenza storica o di particolare pregio artistico;
- f) parcheggio o servizio parcheggio anche in convenzione con soggetti esterni;
- g) arredamento tipico;
- h) presenza di una postazione internet;
- i) minifrigo in camera;
- j) cassettona di sicurezza in camera;
- k) telefono in camera.
-

Allegato "III"

previsto dal comma 3 dell'art. 3

Documentazione richiesta per la dichiarazione di inizio attività di Bed & Breakfast:

- a) planimetria dell'immobile, firmata da tecnico abilitato, con l'indicazione dei vani e dei servizi nonché degli spazi messi a disposizione degli ospiti;
- b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (compravendita, locazione o altro);
- c) copie conformi agli originali delle dichiarazioni di conformità, rilasciate ai sensi della legislazione vigente, degli impianti elettrico e termo-idraulico;
- d) copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti e appositamente stipulata per l'esercizio dell'attività commisurata alla propria capacità ricettiva;
- e) dichiarazione del richiedente, resa nelle forme e agli effetti del [D.P.R. n. 445/2000](#), circa l'assenza di divieti contrattuali o regolamentari condominiali all'esercizio dell'attività di Bed & Breakfast nell'immobile.

Alla presente domanda deve essere, altresì, allegata la richiesta di classificazione dell'esercizio con l'elencazione dei requisiti posseduti di cui all'Allegato "II" della presente legge.

Eventuali modifiche e aggiornamenti relativi alla documentazione indicata nel presente allegato potranno essere adottate dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione.

Basilicata

Legge regionale 4 giugno 2008 n. 6 (Art. 5)

Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata.

Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 giugno 2008, n. 24.

Capo II - Strutture ricettive extralberghiere

Art. 5

Definizioni e caratteristiche.

1. Sono strutture ricettive extralberghiere:

- a) case per ferie;
- b) case religiose di ospitalità;
- c) centri soggiorno studi;
- d) ostelli per la gioventù;
- e) rifugi escursionistici;
- f) rifugi di montagna;
- g) **affittacamere**;
- h) **affittacamere** in esercizi di ristorazione;
- i) case e appartamenti per vacanze;
- j) attività ricettive di turismo rurale;
- k) attività ricettive di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo;
- l) attività ricettive di **bed & breakfast**.

2. Sono CASE PER FERIE le strutture ricettive attrezzate e organizzate per il soggiorno di gruppi o di singoli, gestite da enti pubblici ed associazioni per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, di studio o sportive, o da enti e aziende private, per il soggiorno esclusivamente dei loro soci, dipendenti, o familiari. Nelle case per ferie possono, altresì, essere ospitati i dipendenti e relativi familiari di altre aziende, associazioni o enti di cui al presente comma, purché con i quali sia stata stipulata apposita convenzione scritta.

3. Sono CASE RELIGIOSE DI OSPITALITÀ le strutture ricettive caratterizzate da finalità e attività dell'Ente religioso gestore. In tali strutture la clientela è tenuta al rispetto del carattere religioso che contraddistingue la stessa con accettazione delle regole di comportamento e delle limitazioni di servizio.
4. Sono CENTRI SOGGIORNO STUDI le strutture ricettive, gestite da Enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e privati operanti nel settore della formazione, che forniscono ospitalità finalizzata esclusivamente alla formazione, all'insegnamento e all'educazione. A tal fine le stesse dovranno essere dotate di adeguata attrezzatura per l'attività didattica.
5. Sono OSTELLI PER LA GIOVENTÙ le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, prevalentemente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestiti da privati, enti o associazioni.
6. Sono RIFUGI ESCURSIONISTICI le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone escursionistiche.
7. Sono RIFUGI DI MONTAGNA le strutture ricettive, ubicate a quota non inferiore a 900 metri s.l.m., non ricadenti in aree urbanizzate, predisposte per l'ospitalità, il ristoro e il soccorso. Durante i periodi di chiusura devono predisporre di un locale, sempre aperto e accessibile dall'esterno, idoneo a garantire il ricovero di fortuna o bivacco.
8. Sono esercizi di **AFFITTACAMERE** le strutture composte da non più di sette camere, ubicate anche in immobili differenti, nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, compresa la somministrazione dei pasti e delle bevande esclusivamente alle persone alloggiate; in tal caso possono avvalersi, in aggiunta, della denominazione di "Pensione". Inoltre, su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a "funzione letto" e/o ripristinandolo a divano. L'attività di **affittacamere** ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare ⁽²⁾.
9. Sono CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE le unità abitative date in locazione ai turisti mediante appositi contratti con durata non superiore a dodici mesi consecutivi; l'offerta di case e appartamenti vacanze non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande né la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero o centralizzato, ad eccezione del servizio di ricevimento o recapito.
10. Sono attività ricettive di TURISMO RURALE quelle disciplinate dalla *legge regionale n. 17/2005*, Titolo II, e dal relativo regolamento di attuazione.
11. Sono attività ricettive di AGRITURISMO, PESCATURISMO E ITTITURISMO

quelle disciplinate dal Titolo I della *legge regionale n. 17/2005 "Agriturismo e turismo rurale"*.

12. Sono attività ricettive di **BED & BREAKFAST** quelle a conduzione ed organizzazione familiare svolte in maniera occasionale e non imprenditoriale che forniscono alloggio e prima colazione utilizzando parti della stessa unità immobiliare purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisibili, per un massimo di quattro camere ed otto posti letto totali, elevabili a sei camere e 12 posti letto nei Comuni, nelle frazioni e negli altri centri abitati, così come delimitati negli strumenti urbanistici, con popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati ufficiali disponibili.

(2) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 1, L.R. 4 marzo 2016, n. 5*, a decorrere dal 5 marzo 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 98, comma 1 della stessa legge*).

Campania

Legge regionale 24 novembre 2001 n. 17 (Art. 2)

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

Pubblicata nel B.U. Campania 29 novembre 2001, n. spec.

Capitolo II - Caratteristiche tipologiche

Art. 2

*Esercizi di **affittacamere**.*

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere, con un massimo di dodici posti letto, gestite da privati, ubicate in non più di due appartamenti situati nello stesso stabile, purché singolarmente dotati di servizi igienici.
2. I locali destinati all'esercizio di **affittacamere** devono essere conformi alle prescrizioni edilizie ed igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali.
3. I requisiti e i servizi minimi obbligati, compresi nel prezzo della camera, sono quelli di cui all'allegato A), che é parte integrante della presente legge.
4. Ciascuna camera da letto deve avere accesso indipendente dagli altri locali letto.

L.R. CAMPANIA 10 maggio 2001, n. 5 ⁽¹⁾.**Disciplina dell'attività di Bed and Breakfast.**

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 14 maggio 2001, n. 26.

Art. 1*Definizione e caratteristiche ⁽²⁾.*

1. Costituisce attività ricettiva di "Bed and Breakfast" l'offerta di alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario e non professionale, da un nucleo familiare che, ad integrazione del proprio reddito, utilizza parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere e per un massimo di sei ospiti.

2. L'attività di cui al comma 1 deve assicurare i seguenti servizi minimi:

a) fino a due ospiti un servizio bagno anche coincidente con quello dell'abitazione; oltre i due ospiti un ulteriore servizio bagno;

b) requisiti dimensionali minimi per camera, come segue:

- 9,00 mq per un posto letto;
- 12,00 mq per due posti letto;
- 18,00 mq per tre posti letto;
- 24,00 mq per quattro posti letto;

c) pulizia quotidiana dei locali;

d) cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana o a cambio del cliente;

e) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

f) cibi e bevande confezionate per la prima colazione.

3. I locali destinati all'attività di "Bed and Breakfast" devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie, previste per i locali di abitazione dal regolamento igienico-edilizio comunale, nonché l'adeguamento alle normative di sicurezza vigente.

4. Il soggiorno massimo consentito non può superare i trenta giorni consecutivi.

5. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'abitazione, l'obbligo di residenza o di stabile domicilio nella stessa ⁽³⁾.

(2) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

(3) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 2, L.R. 8 agosto 2016, n. 22*, a decorrere dal 9 agosto 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 29, comma 1 della medesima legge*).

Art. 2

Accertamento dei requisiti ^{(4) (5)}.

[1. L'attività di cui all'*art. 1* può essere intrapresa previa domanda, presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, da inviare al Comune per richiedere l'autorizzazione dell'inizio dell'attività e da cui risulta:

a) le generalità complete dell'interessato e l'ubicazione dell'immobile;

b) planimetria dell'immobile con l'indicazione dell'uso cui sono destinati i vari locali, firmata da un tecnico iscritto all'albo e accompagnata dal certificato di abitabilità o da autodichiarazione sostitutiva;

c) certificazione sullo stato di famiglia e sulla residenza, nonché autodichiarazione dell'interessato che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'*articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575*, e indicate nell'*allegato 1 al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490*;

2. Il Comune provvede, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ad effettuare apposito sopralluogo ai fini della conferma dell'idoneità all'esercizio dell'attività, tenendo conto che:

a) sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti, previsti dagli articoli 11 e 12 del T.U.L.P.S. approvato con R.D.L. 18 giugno 1931, n. 773;

b) sussistano i requisiti igienico-sanitari, antinfortunistici ed antincendio previsti dalle norme vigenti].

(4) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

(5) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera b), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 3

Rinnovi e dichiarazioni annuali ⁽⁶⁾.

[1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 si rinnova annualmente su comunicazione dell'interessato, con la quale dichiara la persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2].

(6) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 70, lettera b), L.R. 7 agosto 2014, n. 16, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 240, della medesima legge).

Art. 4

Diffida, sospensione, interdizione e rinuncia.

1. L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 può essere interdetto dal Comune in ogni tempo, venendo meno alcuno dei requisiti per il rilascio di cui all'articolo 2, o per motivi di pubblica sicurezza.

2. Il Comune, previa diffida, può sospendere temporaneamente l'attività di cui all'articolo 1, quando, con adeguata motivazione, non ritiene necessaria l'irrogazione dell'interdizione di cui al comma 1.

3. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 1 che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione della stessa deve darne preventivo e, qualora ciò non fosse possibile, contestuale avviso al Comune.

4. Il periodo di sospensione volontaria dell'attività non può essere superiore a sei mesi, decorso tale termine, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di cui all'articolo 1.

Art. 5

Comunicazione dei provvedimenti ⁽⁷⁾.

1. Il Comune dà immediata comunicazione dell'inizio dell'attività di cui all'articolo 1 all'Assessorato regionale competente.

2. L'Assessorato regionale competente, sulla scorta delle comunicazioni di cui al comma precedente, provvede periodicamente ad elaborare ed aggiornare l'albo delle attività di "Bed and Breakfast".

(7) A parziale modifica delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*Allegato C alla Delib.G.R. 26 novembre 2010, n. 816*.

Art. 6

Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività.

1. È fatto obbligo ai titolari dell'attività di cui all'articolo 1 di esporre, nei locali adibiti all'esercizio "Bed and Breakfast", in luogo ben visibile e la tabella indicante le tariffe praticate ⁽⁸⁾.

(8) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 67, L.R. 7 agosto 2014, n. 16*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 1, comma 240, della medesima legge*).

Art. 7

Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Fermo restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

Art. 8

Classificazione.

1. Gli esercizi dell'attività di cui all'articolo 1 sono classificati in un'unica categoria.

Art. 9

Osservanza di norme statali e regionali.

1. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.

2. I titolari dell'attività di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare, ogni quattro mesi, all'Ente provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.

3. I comuni provvedono a stilare ogni anno un elenco nominativo e di consistenza ricettiva degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all'articolo 1, e ne danno comunicazione all'Assessorato regionale competente, alla Provincia ed all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 10 *Sanzioni* ⁽⁹⁾.

1. Chiunque esercita l'attività di cui all'articolo 1 senza aver presentato regolare segnalazione certificata di inizio attività, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 19, comma 6 della legge 241/1990](#), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1.550,00 a euro 4.130,00".
2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 155,00 a euro 365,00.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 258,00 a euro 1033,00.

(9) Articolo così sostituito dall'[art. 1, comma 68, L.R. 7 agosto 2014, n. 16](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 1, comma 240, della medesima legge](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Sanzioni. 1. Chiunque fa funzionare uno degli esercizi di "Bed and Breakfast", di cui all'articolo 1, senza gli adempimenti di cui all'articolo 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 3.000.000 a lire 8.000.000.

2. L'omessa esposizione della tabella indicante le tariffe praticate, di cui all'articolo 6, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.
3. L'applicazione di prezzi superiori a quelli esposti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
4. Il superamento della capacità ricettiva consentita comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 2.000.000.
5. In ogni caso di recidiva le sanzioni previste ai commi precedenti sono raddoppiate e nei casi più gravi può procedersi alla sospensione dell'attività o all'interdizione della stessa.».

Art. 11 *Accertamento delle violazioni e irrogazioni delle sanzioni.*

1. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni, di cui alla presente legge, sono effettuati secondo le procedure di cui alla [legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13](#).

2. I proventi delle sanzioni, previste dall'articolo 10, sono devolute al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione. L'Amministrazione comunale li incamera quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad essa conferite con la presente legge.

Art. 12

Norma finale.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del II comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

L.R. EMILIA ROMAGNA 28 luglio 2004, n. 16 (ARTT. 1, 13 E 43).**Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità.****TITOLO I****Disposizioni generali****Art. 1***Principi e ambito d'applicazione.*

1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.

Art. 10***Affittacamere.***

1. Sono esercizi di ***affittacamere*** le strutture, gestite in forma imprenditoriale, composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti ad attività di ***affittacamere*** sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

2. L'attività di ***affittacamere*** può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la specificazione tipologica di "locanda".

Art. 13*Attività saltuaria di alloggio e prima colazione.*

1. Si intende per esercizio saltuario di alloggio e prima colazione e può assumere l'identificazione di bed & breakfast l'attività di ospitalità e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza o abituale dimora, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e in ogni caso senza organizzazione in forma d'impresa, in non più di tre stanze e con un massimo di sei posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni ⁽²²⁾. L'ospitalità può essere fornita per un massimo di centoventi giorni nell'arco del periodo di disponibilità all'accoglienza o, in alternativa, per un massimo di cinquecento pernottamenti nell'arco dell'anno solare. Il marchio d'identificazione

B&B, sulla base del modello approvato dalla Regione, può essere affisso all'esterno dell'abitazione.

2. Le caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie dei locali adibiti all'ospitalità di cui al comma 1 sono quelle previste per i locali di civile abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

3. Ulteriori eventuali caratteristiche vincolanti sono indicate nell'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa a seguito di Segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della [legge n. 241 del 1990](#), al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2, nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2, in caso di omessa Segnalazione certificata di inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9, e agli articoli 23 e 26 ⁽²³⁾.

5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al Comune e alla Regione entro la data d'inizio dell'attività e, comunque, entro l'1 ottobre di ogni anno, i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella stanza ove si effettua l'ospitalità è esposto il cartellino prezzi. Gli stessi soggetti comunicano, inoltre, alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dall'ISTAT ⁽²⁴⁾.

(22) Periodo così modificato dall'[art. 9, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#).

(23) Comma dapprima sostituito dall'[art. 9, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4](#) e poi così modificato dall'[art. 19, comma 38, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#). Il testo originario era così formulato: «4. L'attività di cui al comma 1 è intrapresa previa denuncia d'inizio attività al Comune in cui l'abitazione è ubicata ed è esercitata nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, di pubblica sicurezza, igienico-sanitaria e di destinazione d'uso dei locali. L'attività di cui al comma 1 è soggetta ai controlli previsti per le strutture extralberghiere specificati all'articolo 18, comma 2 nei periodi di disponibilità all'accoglienza ed alle sanzioni previste all'articolo 36, comma 2 in caso di omessa denuncia d'inizio attività, nonché alle disposizioni previste in caso di attività irregolare all'articolo 36, comma 9 e agli articoli 25 e 26.».

(24) Comma così modificato dall'[art. 19, commi 8 e 9, L.R. 25 marzo 2016, n. 4](#).

Art. 43

Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast.

1. Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della [legge regionale 21 agosto 2001, n. 29](#) (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.

L.R. Friuli-Venezia Giulia 9-12-2016 n.21 (ARTT 25, 28, 37 e 43).

Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

Capo III Bed and breakfast

Art. 25 *Bed and breakfast.*

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, ove alloggiano durante il periodo di permanenza degli ospiti, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione ivi servita, in non più di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, privilegiando nell'offerta della prima colazione l'utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali).
2. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.
3. Gli esercizi di bed and breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall'allegato "H" facente parte integrante della presente legge.

Capo V Affittacamere

Art. 28 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile che forniscono servizio di alloggio comprendente:
 - a) la pulizia quotidiana dei locali;
 - b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e, comunque, una volta alla settimana;
 - c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
2. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali, igienico sanitari ed edilizi previsti dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti comunali per i locali di civile abitazione.
3. I locali destinati all'attività di affittacamere devono possedere:
 - a) un servizio igienico-sanitario completo di wc, lavabo, vasca da bagno o doccia ogni sei persone, comprese quelle appartenenti al nucleo familiare e alle conviventi se alloggiano nella medesima struttura;

b) un arredamento minimo per la camera da letto costituito da letto, sedia, sgabello per persona, armadio e cestino rifiuti.

Capo X

Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica

Art. 37 *Segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di struttura ricettiva turistica.*

1. L'esercizio di strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA ai sensi delle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio attività di cui alla [legge 241/1990](#).

2. La SCIA è inoltrata allo SUAP competente, con le modalità di cui all'[articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010](#), in conformità alla [legge regionale 3/2001](#) e al [decreto legislativo 59/2010](#).

3. La SCIA è redatta sul modello reperibile presso lo SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla [legge regionale 3/2001](#), corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli [articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000](#) e indicante la documentazione da allegare.

4. La SCIA, in particolare, indica:

- a) la denominazione della struttura ricettiva;
- b) il titolo di disponibilità della struttura ricettiva;
- c) la sede legale e la sede operativa della struttura ricettiva;
- d) l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della struttura ricettiva in caso di gestione da parte di un legale rappresentante o di un institore;
- e) il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività di cui all'[articolo 88 della legge regionale 2/2002](#), come modificato dall'articolo 73;
- f) per gli esercizi di affittacamere, le strutture ricettive a carattere sociale e rifugi alpini ed escursionistici, il possesso dei requisiti e delle caratteristiche tecniche previsti, rispettivamente, negli articoli 28, 32 e 33;
- g) per l'esercizio di un marina resort, ai fini della loro equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7;
- h) per l'esercizio di una casa per ferie, la prevalenza tra gli ospiti della struttura di assistiti, associati o gruppi di persone per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, oppure dipendenti e loro familiari, dell'ente, associazione o azienda da cui è gestita per le medesime finalità;
- i) la data prevista per l'inizio dell'attività.

5. Ai fini della classificazione alla SCIA è allegata una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi compilata su appositi moduli approvati con decreto del

Direttore centrale competente in materia di turismo e forniti dal Comune territorialmente competente.

6. L'attività può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA.

7. Sono soggette ai regimi amministrativi vigenti in materia di esercizio di struttura ricettiva turistica le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio dell'attività.

Capo XII

Variazioni nell'esercizio delle strutture ricettive turistiche

Art. 43 *Subingresso nelle strutture ricettive turistiche.*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà delle strutture ricettive turistiche è soggetto a SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.

2. La SCIA è presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data di trasferimento dell'azienda o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga per un periodo non superiore a sei mesi per gravi e comprovati motivi; in caso di mancata presentazione della SCIA nei termini previsti si applica l'articolo 47.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia titolare dell'attività o suo erede o donatario e che il trasferimento dell'azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività, possono anche trasferire in gestione l'azienda a un terzo soggetto.

4. Il subentrante per causa di morte ha, comunque, la facoltà di continuare provvisoriamente per sei mesi, non prorogabili, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

5. Nei casi di trasferimento della gestione di una struttura ricettiva turistica, la SCIA è valida fino alla data contrattuale in cui termina la gestione; alla cessazione della gestione il cedente presenta, ai fini del ritorno in disponibilità dell'azienda, la SCIA entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione stessa.

Legge regionale LIGURIA 12 novembre 2014, n. 32 (Artt. 1, 16, 20, 21, 34, 38, 46, 53 e 61).

Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche.

TITOLO I
Norme generali

Articolo 1 *Finalità e ambito di applicazione.*

1. La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo III, Capo I;
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo III, Capo II;
- c) altre strutture ricettive di cui al Titolo IV con esclusione delle mini aree di sosta di cui all'articolo 25;
- d) marina resort di cui al Titolo V;
- e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite di cui al Titolo VII;
- f) parchi divertimento permanenti, inclusi parchi acquatici, di cui al [decreto ministeriale 23 maggio 2003](#) (Criteri e modalità per l'erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#). Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento) e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia;
- g) agenzie di viaggio e turismo di cui alla [legge regionale 1° aprile 2014, n. 7](#) (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici);
- h) ulteriori imprese, definite dalla Giunta regionale, che esercitano prevalentemente attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione e la gestione di prodotti e di servizi turistici concorrenti alla formazione dell'offerta turistica regionale.

2. I bed & breakfast e gli **affittacamere**, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, possono essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare.

3. La presente legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui al Titolo VI, che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non costituiscono attività imprenditoriale.

Articolo 16 *Tipologie.*

1. Il presente Titolo individua e disciplina le seguenti strutture ricettive denominate:

- a) case per ferie;
- b) ostelli;
- c) rifugi alpini ed escursionistici;
- d) affittacamere;
- e) bed & breakfast;
- f) case e appartamenti per vacanze;
- g) aree di sosta;
- h) mini aree di sosta;
- i) agriturismo;
- j) ittiturismo.

Articolo 20 *Affittacamere.*

1. Sono **affittacamere** le strutture ricettive atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, ivi compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di sei unità abitative costituite da camere ammobiliate ubicate in una o due unità immobiliari di civile abitazione poste in uno stesso stabile o in stabili situati ad una distanza inferiore a metri 150.

2. L'attività di **affittacamere** può altresì essere esercitata in modo complementare all'esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare.

3. Gli esercizi di **affittacamere** condotti a carattere occasionale o saltuario possono fornire alimenti e bevande limitatamente alla prima colazione.

4. L'utilizzo delle predette unità abitative secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina e angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 40 per cento di quella complessiva dell'esercizio con esclusione dei posti letto aggiuntivi definiti dalle disposizioni attuative.

Articolo 21 *Bed & breakfast.*

1. Sono "bed & breakfast" le strutture ricettive in cui è fornito l'alloggio e il servizio di prima colazione in un'unità immobiliare di civile abitazione da parte del titolare che dimora stabilmente nella stessa durante i periodi di apertura della struttura. L'alloggio può essere effettuato in non più di quattro camere.

2. Nei bed & breakfast deve essere presente una camera ad uso esclusivo del titolare della struttura ricettiva.
3. I titolari dei bed & breakfast sono tenuti a garantire la presenza nella propria unità immobiliare nelle fasce orarie serali e mattutine secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.
4. L'utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

Articolo 34 *Complessi turistico ricettivi.*

1. Qualora strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, bed & breakfast, nonché stabilimenti balneari, gestiti da un unico o più titolari, insistano su aree poste tra loro vicine possono utilizzare congiuntamente i servizi, i locali, gli spazi, le attrezzature, gli impianti e le dotazioni comuni.
2. Le disposizioni attuative disciplinano le modalità di utilizzo dei complessi turistici di cui al comma 1, garantendo il rispetto degli standard previsti nelle rispettive classificazioni.

Articolo 38 *Periodi di apertura.*

1. Le strutture ricettive, con esclusione dei bed & breakfast e degli affittacamere gestiti in forma non imprenditoriale, sono considerate:
 - a) ad apertura annuale quando effettuano un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
 - b) ad apertura stagionale quando effettuano un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.
2. Le strutture balneari esercitano l'attività con le modalità e le tempistiche stabilite dalle Linee guida regionali per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate.
3. I titolari delle strutture ricettive comunicano ogni anno all'Ente competente e al Comune, con le modalità e nei termini previsti dalle specifiche disposizioni attuative, i periodi di attività riferiti all'anno successivo.

Articolo 46 *Classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive di cui al Titolo III sono classificate dall'Ente competente individuato con legge regionale attribuendo un numero di stelle variabile da uno a cinque, secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative. I livelli di classificazione attribuibili sono rispettivamente: cinque per gli alberghi e le loro dipendenze (da una a cinque stelle), tre per le residenze turistico-alberghiere e le loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per le locande e le

loro dipendenze (da due a quattro stelle), tre per gli alberghi diffusi (da tre a cinque stelle), tre per i villaggi turistici (da due a quattro stelle), quattro per i campeggi (da una a quattro stelle). Gli alberghi classificati cinque stelle in possesso dei requisiti tipici degli esercizi di alta classe internazionale assumono la denominazione "lusso".

2. Gli esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast e i marina resort sono classificati dall'Ente competente in tre livelli secondo quanto disposto dalle specifiche disposizioni attuative.

3. Le altre strutture ricettive di cui al Titolo IV, diverse da quelle indicate al comma 2, sono classificate in un'unica categoria.

4. Gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, di cui al Titolo VI, non sono soggetti a classificazione.

Capo III

Procedure amministrative

Articolo 53 *Esercizio dell'attività.*

1. Per l'esercizio delle attività ricettive e balneari di cui alla presente legge, con l'esclusione degli appartamenti ammobiliati per uso turistico di cui all'articolo 27, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune ove è ubicata la struttura.

2. Lo SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'[articolo 19, comma 3, della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni, dandone comunicazione, per le strutture ricettive, all'Ente competente.

3. Nei casi di voltura del titolare dell'attività, laddove siano confermati i requisiti presenti nella classificazione, si applica l'istituto della SCIA ai sensi dell'[articolo 19 della L. 241/1990](#) e successive modificazioni e integrazioni. La segnalazione è inviata al SUAP del Comune ove è ubicato l'esercizio.

4. Ogni variazione degli elementi contenuti nelle segnalazioni certificate di inizio attività, nonché nelle comunicazioni è resa nota allo SUAP del Comune e, per le strutture ricettive, per conoscenza, all'ente competente, entro trenta giorni dal suo verificarsi.

5. La SCIA abilita i titolari delle strutture ricettive di cui al Titolo III ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella

struttura ricettiva. La medesima segnalazione abilita, altresì, alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità. Nelle strutture ricettive all'aria aperta la SCIA consente, altresì, la gestione di esercizi di vicinato ai sensi di quanto disposto dalla [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni, di superficie netta di vendita non superiore a metri quadrati 150, nonché l'attività di rimessaggio di caravan e autocaravan.

6. La SCIA abilita i titolari delle strutture balneari alla somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto disposto dal Capo VI, Titolo II della [L.R. n. 1/2007](#) e successive modificazioni e integrazioni.

7. La locazione di appartamenti ammobiliati ad uso turistico, anche mediante agenzie immobiliari quali mandatarie, è comunicata dal proprietario o dall'agenzia mandataria, secondo le modalità previste dalle specifiche disposizioni attuative, al Comune e all'Ente competente ove sono ubicati gli appartamenti.

8. Per l'esercizio delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), g) e h), si applicano le specifiche normative di settore.

Articolo 61 *Sanzioni relative al Titolo IV: altre strutture ricettive.*

1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 chi gestisce una struttura disciplinata dal Titolo IV in mancanza della SCIA o della classificazione.

2. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva che:

a) ospita nelle case per ferie persone diverse da quelle indicate all'articolo 17, commi 1 e 2;

b) eccede i limiti della capacità ricettiva attribuita nella classificazione, o non rimuove, o non ripone nell'apposito contenitore i letti aggiuntivi alla partenza degli ospiti. Sono fatte salve le situazioni di necessità per i rifugi alpini e escursionistici;

c) ospita nelle aree di sosta di cui all'articolo 24 un numero di caravan o autocaravan superiore a quello consentito, ovvero consente il protrarsi della sosta oltre il termine stabilito dalle specifiche disposizioni attuative.

3. È soggetto all'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00 il titolare di bed & breakfast che non dimori stabilmente nell'unità abitativa nei periodi di apertura della struttura, nonché non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3.

4. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di affittacamere o

casa e appartamenti per vacanze che non rispettano i limiti di cui agli articoli 20, comma 5, e 22, comma 3.

**L.R. LOMBARDIA 1 ottobre 2015, n. 27 (ARTT. 18, 28-30)
Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo.**

Art. 18 *Strutture ricettive.*

1. Le strutture ricettive si distinguono in:
 - a) strutture ricettive alberghiere;
 - b) strutture ricettive non alberghiere.
2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
3. Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in:
 - a) alberghi o hotel;
 - b) residenze turistico-alberghiere;
 - c) alberghi diffusi;
 - d) condhotel.
4. Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in:
 - a) case per ferie;
 - b) ostelli per la gioventù;
 - c) foresterie lombarde;
 - d) locande;
 - e) case e appartamenti per vacanze;
 - f) bed & breakfast;
 - g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
 - h) aziende ricettive all'aria aperta.
5. Le denominazioni individuate con le tipologie di struttura ricettiva indicate nel presente articolo, e per le strutture alberghiere le eventuali denominazioni aggiuntive di cui all'articolo 19, comma 5, possono essere utilizzate esclusivamente per identificare le corrispondenti tipologie ricettive intraprese ai sensi dell'articolo 38, comma 1.

**Sezione IV
Locande e bed & breakfast**

Art. 28 *Definizione di locande.*

1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto.
2. L'attività di locanda è svolta in modo unitario nello stesso edificio in cui si svolge l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, comprese le pertinenze, dallo stesso titolare previa presentazione di SCIA; qualora l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia soggetta ad autorizzazione, il comune rilascia un'unica autorizzazione per entrambe le attività.

3. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo delle locande che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
4. I locali destinati all'esercizio di locanda possiedono le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per i locali di civile abitazione.
5. I locali di nuova costruzione destinati a locanda devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per le strutture ricettive alberghiere.

Art. 29 *Definizione e caratteristiche di bed & breakfast.*

1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.
2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze e deve osservare un periodo di interruzione dell'attività non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla provincia competente per territorio o alla Città metropolitana di Milano.
3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast, secondo quanto previsto dalla normativa statale, non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA e beneficia delle agevolazioni previste dalla Regione.

Art. 30 *Disposizioni per l'attività di bed & breakfast.*

1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & breakfast che è affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
2. Per la somministrazione di alimenti e bevande riferita al servizio di prima colazione effettuata dal titolare dell'attività di cui all'articolo 29, non sono necessari i requisiti professionali di cui all'[articolo 66 della L.R. 6/2010](#)

Legge regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 (Art. 26, 28 e 34)

Testo unico delle norme regionali in materia di turismo.

Pubblicata nel B.U. Marche 20 luglio 2006, n. 73.

Art. 26*Esercizi di **affittacamere** ⁽⁶⁶⁾.*

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere destinate a clienti con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nelle quali è fornito alloggio.

2. Gli **affittacamere** assicurano, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

b) sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana;

c) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.

3. L'attività di **affittacamere** non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.

3-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti, gli esercizi di **affittacamere** regolarmente iscritti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura come impresa individuale, impresa familiare o società di persone possono fornire il servizio di prima colazione ⁽⁶⁷⁾.

4. Non si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge n. 13/1989*.

(66) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(67) Comma aggiunto dall'*art. 51, comma 4, L.R. 17 novembre 2014, n. 29*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53, comma 1, della medesima legge*).

Art. 28*Esercizio dell'attività* ⁽⁷⁰⁾ ⁽⁷¹⁾.

1. Le strutture di cui alla presente sezione, ad eccezione dei bivacchi di cui all'articolo 25, devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, nonché i requisiti tecnici definiti dalla Giunta regionale ⁽⁷²⁾.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza e i requisiti di cui al comma 1, nonché, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, la notifica sanitaria prevista per le imprese alimentari e il possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'*articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010*, l'esercizio dell'attività ha inizio a seguito di presentazione della SCIA, anche tramite il SUAP, al Comune competente per territorio ⁽⁷³⁾.

3. Ogni variazione degli elementi contenuti nella SCIA di cui al comma 2 è segnalata al Comune entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi ⁽⁷⁴⁾.

3-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, la comunicazione relativa alla SCIA pervenuta con indicazione delle attrezzature, dei servizi e dei prezzi praticati, nonché la comunicazione relativa alle variazioni segnalate ⁽⁷⁵⁾.

4. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, gli elenchi aggiornati delle strutture ricettive.

5. Sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla *legge n. 580/1993* i titolari e i gestori delle attività di cui agli articoli 21 e 27, nonché i titolari delle case per ferie che intendano ospitare gruppi autogestiti diversi dai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1.

(70) Rubrica così sostituita dall'*art. 36, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «Requisiti e autorizzazione.».

(71) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, *Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270*.

(72) Con *Delib.G.R. 17 settembre 2007, n. 1011* sono stati definiti i requisiti tecnici relativi alle strutture ricettive extra - alberghiere, di cui al presente comma. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 10 marzo 2008, n. 310*.

(73) Comma dapprima sostituito dall'*art. 36, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7* e poi così modificato dall'*art. 39, comma 2, L.R. 16 febbraio 2015, n. 3*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'esercizio dell'attività è subordinato ad autorizzazione del Comune, rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e dell'autorizzazione sanitaria

nel caso di somministrazione di pasti e bevande. L'autorizzazione amministrativa si intende rilasciata trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.».

(74) Comma così sostituito dall'*art. 36, comma 3, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*. Il testo originario era così formulato: «3. Il titolare dell'autorizzazione comunica preventivamente al Comune ogni variazione degli elementi contenuti nell'autorizzazione medesima, al fine del riscontro della permanenza dei requisiti.».

(75) Comma aggiunto dall'*art. 36, comma 4, L.R. 29 aprile 2011, n. 7*.

Art. 34

Offerta del servizio di alloggio e prima colazione [\(91\)](#).

1. L'offerta del servizio di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali (bed and breakfast) è subordinata a una comunicazione di inizio attività, con indicazione del periodo in cui l'attività non è esercitata [\(92\)](#).

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata in non più di tre camere, con un massimo di sei posti letto, della casa utilizzata ed i relativi servizi devono essere assicurati, per non più di trenta giorni consecutivi per ogni ospite, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

3. I locali devono possedere, oltre ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, i requisiti tecnici, strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Giunta regionale [\(93\)](#).

4. Il Comune effettua apposito sopralluogo ai fini della verifica dell'idoneità all'esercizio dell'attività.

4-bis. Entro quindici giorni dalla presentazione, il Comune invia alla Regione, prioritariamente con modalità telematica, notizia della comunicazione di cui al comma 1 con indicazione dei prezzi praticati, nonché delle variazioni segnalate [\(94\)](#).

5. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle attività di cui al presente articolo.

6. Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 1 devono assicurare il servizio di prima colazione utilizzando prodotti tipici della zona, confezionati direttamente o acquisiti da aziende o cooperative agricole della Regione in misura non inferiore al settanta per cento. Tale servizio è assicurato mediante l'uso della cucina domestica. Coloro che esercitano l'attività devono garantire che la preparazione, la conservazione e la somministrazione dei prodotti alimentari siano effettuate in modo igienico.

7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile ai fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, purché i locali siano ubicati a non più di duecento metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.

8. L'esercizio dell'attività di bed and breakfast non costituisce attività d'impresa.

[\(91\)](#) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, [Delib.G.R. 9 aprile 2015, n. 270](#).

[\(92\)](#) Comma così modificato dall'art. [40, comma 1, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

[\(93\)](#) Con [Delib.G.R. 19 aprile 2007, n. 378](#) sono stati approvati i requisiti tecnici, strutturali e funzionali di cui al presente comma.

[\(94\)](#) Comma aggiunto dall'art. [40, comma 2, L.R. 29 aprile 2011, n. 7](#).

L.R. MOLISE 12 luglio 2002, n. 13 ⁽¹⁾.**Norme in materia di attività ricettiva alla produzione di servizi per l'ospitalità - "BED AND BREAKFAST".**

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 16 luglio 2002, n. 16.

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge detta disposizioni in materia di strutture ricettive, ad integrazione della [legge regionale 3 maggio 1995, n. 19](#).
2. La Regione, al fine di qualificare lo sviluppo dell'attività turistico-ricettiva in tutte le sue forme, istituisce la formula "*Bed and Breakfast*".
3. L'attività di "*Bed and Breakfast*" è vietata alle società di capitale.

Art. 2
Definizione e caratteristiche.

1. Si definisce "*Bed and Breakfast*" l'attività ricettiva a conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e della prima colazione.
2. L'esercizio dell'attività di "*Bed and Breakfast*" non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per il possessore dell'abitazione l'obbligo di residenza nell'immobile.

Art. 3
Esercizio dell'attività.

1. L'attività ricettiva a conduzione familiare "*Bed and Breakfast*" può essere svolta in costruzioni unifamiliari con ingresso autonomo ovvero in edifici con più unità immobiliari ovvero in unità residenziali rurali.
2. L'attività ricettiva a conduzione familiare "*Bed and Breakfast*" può essere esercitata:
 - a) con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi;
 - b) in non più di tre camere e sei posti letto nell'unità abitativa ad uso residenziale. Qualora l'attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici.

3. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo esclusivamente agli ospiti cibi e bevande per la prima colazione. La somministrazione dei prodotti per la prima colazione avviene con l'utilizzo di alimenti preconfezionati e non manipolati. In caso di somministrazione di prodotti non preconfezionati si fa obbligo di indicare gli ingredienti utilizzati.
4. Il responsabile dell'attività è la persona fisica che possiede l'immobile a titolo di proprietà o di affitto.
5. L'esercizio dell'attività non comporta l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese turistiche di cui all'*articolo 5 della legge n. 217/1983*.
6. L'assessorato regionale al "turismo", in considerazione dei servizi forniti e delle caratteristiche dell'alloggio, classificherà in categorie l'esercizio.

Art. 4

Requisiti e servizi minimi.

- 1 I locali dell'unità abitativa destinati all'attività turistico-ricettiva devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, e devono essere dotati di impiantistica a norma di legge.
2. Devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:
 - a) pulizia quotidiana dei locali;
 - b) fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;
 - c) fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;
 - d) somministrazione della prima colazione.

Art. 5

Simbolo identificativo dell'attività di "Bed and Breakfast".

1. La Giunta regionale adotta un simbolo tipo identificativo del "Bed and Breakfast" in Molise, da affiggere all'esterno delle sedi di esercizio dell'attività.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce un piano annuale per la promozione dell'attività di "Bed and Breakfast".

Art. 6

Adempimenti amministrativi.

1. L'inizio dell'attività ricettiva "Bed and Breakfast" è subordinato alla preventiva comunicazione al Comune competente per territorio ai sensi

dell'*articolo 19 della legge n. 241/1990*, sulla base di idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

2. La denuncia di cui al comma 1 dovrà indicare:

- a) le generalità del titolare;
- b) l'ubicazione e la denominazione dell'esercizio;
- c) il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;
- d) i servizi aggiuntivi offerti rispetto a quelli minimi;

e) il periodo di esercizio dell'attività e l'eventuale periodo di chiusura a scelta nell'arco dell'anno;

f) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con *R.D. 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni;

g) il possesso da parte dell'immobile dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene;

h) i prezzi massimi e minimi da praticare.

3. Alla comunicazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) planimetria dell'unità immobiliare, con indicazione della superficie utile e dei vani e servizi, delle aree di pertinenza, evidenziando le parti messe a disposizione degli ospiti;

b) atto in copia conforme all'originale comprovante la disponibilità dell'immobile (*compravendita, locazione o altro*);

c) atto di assenso a firma dei proprietari o comproprietari nel caso di istanza presentata da altri;

d) atto di approvazione dell'assemblea condominiale nel caso di ospitalità in edifici composti da più unità immobiliari.

4. Il Comune, entro sessanta giorni, provvede ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'idoneità la struttura all'esercizio dell'attività, il cui esito sarà comunicato alla Regione - Assessorato al "turismo" - alla Provincia, all'Ente di Turismo competente per territorio, oltre che all'interessato.

5. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del territorio comunale.

6. Presso i comuni è istituito l'albo degli operatori del *"Bed and Breakfast"*, ai fini dell'attività di informazione turistica, dandone informazione all'Assessorato al "turismo" della Regione. L'elenco aggiornato è comunicato entro il mese di gennaio di ogni anno agli enti di cui al precedente comma 4.

Art. 7

Obblighi del titolare.

1. Il soggetto che esercita l'attività di *"Bed and Breakfast"* è responsabile dell'osservanza delle disposizioni previste nella presente legge nonché nelle leggi e nel regolamento di Pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di enti pubblici territoriali.

2. È fatto obbligo all'operatore di esporre in modo visibile all'interno della struttura ricettiva i seguenti dati:

a) la capacità ricettiva massima;

b) il tariffario;

c) il periodo di apertura e di chiusura.

3. È fatto obbligo agli operatori di esporre all'esterno il marchio identificativo del *"Bed and Breakfast"* secondo la tipologia fornita dalla Regione Molise.

4. Il cambio di titolarità di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività sono preventivamente comunicati al Comune ed alla Regione.

Art. 8

Vigilanza e controlli.

1. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di *"Bed and Breakfast"* e provvede ad effettuare sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità della struttura, il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge.

2. Nel caso in cui vengano rilevate irregolarità strutturali e/o gestionali, il Comune procede alla sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi e, in caso di persistenza delle irregolarità rilevate, alla revoca della stessa.

Art. 9

Sospensione e cessazione dell'esercizio.

1. Il titolare dell'autorizzazione amministrativa che intende sospendere temporaneamente l'esercizio deve darne preventiva comunicazione al Comune.

2. La sospensione temporanea non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune - per comprovati motivi - per ulteriori sei mesi. Decorso tale termine l'attività si considera definitivamente cessata.

Art. 10
Sanzioni.

1. Ferme le responsabilità penali per eventuali dichiarazioni rese, il responsabile che viola le prescrizioni della presente legge è punito con sanzioni amministrative pecuniarie stabilite, in misura minima e massima, come segue:

a) apertura abusiva di un esercizio "Bed and Breakfast" e/o omessa denuncia di inizio attività:

da Euro 258,23

a Euro 1.032,91;

b) omessa esposizione delle tariffe applicate:

da Euro 103,29

a Euro 413,17;

c) applicazione di prezzi difforni rispetto a quelli comunicati:

da Euro 206,58

a Euro 826,33;

d) superamento della capacità ricettiva massima consentita:

da Euro 154,94

a Euro 619,75.

2. L'elevazione delle contravvenzioni, in caso di recidiva, nonché l'introito delle somme derivanti dal pagamento delle relative sanzioni pecuniarie sono attribuiti alla competenza del Comune dove ha sede l'attività.

Art. 11
Facilitazione fiscale.

1. Gli operatori di "Bed and Breakfast" accedono alle facilitazioni amministrativo-fiscali previste dalla risoluzione n. 180/E del 14 dicembre 1998 del Ministero delle finanze in base alla quale l'attività saltuaria ed occasionale di alloggio e prima colazione è esclusa, in via generale, dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Art. 12*Dichiarazione d'urgenza.*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Molise*.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

L.R. PIEMONTE 3 agosto 2017, n. 13 (ARTT-2, 4, 14 E 15).**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.****Art. 2** *Ambito di applicazione.*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità temporanea, compresa, ove prevista, la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, all'interno delle seguenti strutture ricettive extralberghiere:

- a) esercizi di affittacamere e locande;
- b) bed and breakfast;
- c) case ed appartamenti vacanze e residence;
- d) residenze di campagna;
- e) case per ferie;
- f) ostelli.

Art. 3 *Esercizi di affittacamere e locande.*

1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate.

2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, anche avvalendosi della propria organizzazione familiare, non possa gestire, con carattere continuativo, sistematico e professionale, più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di tre camere e sei posti letto, senza l'offerta alle persone alloggiate di alcun servizio aggiuntivo né della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fatta salva l'offerta dei servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare possa gestire con carattere continuativo, sistematico e professionale non più di due appartamenti ubicati in uno stesso stabile dotati, complessivamente, di un massimo di sei camere e dodici posti letto, fornendo il servizio di pernottamento e di eventuale preparazione e somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.

3. Le strutture ricettive di cui al comma 2, indipendentemente dal carattere imprenditoriale o non imprenditoriale dell'esercizio, possono assumere, in alternativa, la dizione di "room rental" o di "guest house". È consentito, inoltre, aggiungere la denominazione commerciale di "food and beverage" se viene

offerto dal titolare, oltre al servizio di pernottamento, anche quello di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

4. Gli esercizi di affittacamere aventi la capacità ricettiva di cui al comma 2, se sono annessi ad un pubblico esercizio di ristorazione dello stesso titolare e se sono ubicati in un complesso immobiliare unitario, possono assumere la denominazione di "locanda".

5. Nel caso di cui al comma 4, la somministrazione di alimenti e bevande, eventualmente offerta alle persone alloggiate, comporta la gestione imprenditoriale dell'attività di affittacamere, indipendentemente dal numero delle camere a disposizione degli ospiti.

Art. 4 *Bed and breakfast.*

1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in cui risiedono o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrendo il servizio di pernottamento in camere e di prima colazione in un'unica unità immobiliare nel corso dell'anno solare.

2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:

a) in forma non imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di tre camere e sei posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11;

b) in forma imprenditoriale: l'attività comporta che il titolare fornisca, con carattere continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto, nonché i servizi di ospitalità turistica di cui all'articolo 11.

3. L'attività di cui al comma 2 richiede, in ogni caso, la sistemazione, all'interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare.

Art. 14 *Avvio dell'attività ricettiva extralberghiera.*

1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività.

2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi di cui al *R.D. 773/1931* e all'*articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159* (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli *articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del *D.M. 9 aprile 1994* del Ministro dell'interno (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) e del *decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151* (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del *decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*);

c) dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

4. Il SUAP, ricevuta la SCIA, la trasmette in via telematica:

a) all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio dell'attività di vigilanza;

b) alla Città metropolitana di Torino, alla provincia e all'ATL competenti per territorio, a fini informativi.

5. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad esporre in modo visibile, all'interno della struttura, copia della SCIA.

6. Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 4.

7. I soggetti di cui al comma 1 ottemperano, inoltre, ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione giornaliera degli ospiti ai sensi dell'*articolo 109 del R.D. 773/1931* e del decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013;

b) trasmissione mensile dei dati sul movimento dei flussi turistici secondo quanto stabilito dall'*articolo 5-bis della L.R. n. 12/1987* e nel rispetto del *D.Lgs. n. 322/1989*;

c) comunicazione annuale delle caratteristiche e dei prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo e loro esposizione al pubblico ai sensi della *legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22* (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;

d) stipula di un'apposita polizza assicurativa per i rischi o danni derivanti dalla responsabilità civile verso le cose, gli ospiti e i terzi, commisurata alla capacità ricettiva della struttura e con estensione ad eventuali locali interni, ad aree esterne, nonché ad impianti pertinenziali.

Art. 15 *Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera.*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, ovvero della locazione turistica di cui all'articolo 5, svolto in assenza della SCIA o del modello informativo, comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 4, la cessazione dell'attività o della locazione turistica.
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che legittimano l'esercizio dell'attività, si applica l'*articolo 19 della legge n. 241/1990*.
3. Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il comune informa la Città metropolitana di Torino, la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
4. La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione secondo le modalità ed i termini di cui all'articolo 14, comma 6.
5. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a centottanta giorni, prorogabili, da parte del comune, di ulteriori centottanta giorni. Superato tale periodo l'attività si intende cessata.
6. Il periodo di sospensione di cui al comma 5, comprensivo della proroga, può essere usufruito nell'arco temporale di un quinquennio, ciclicamente rinnovabile.

L.R. PUGLIA 7 agosto 2013, n. 27 ⁽¹⁾.

Disciplina dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast (B&B).

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 9 agosto 2013, n. 111.

CAPO I

Generalità, definizioni, requisiti

Art. 1 *Generalità.*

1. La Regione Puglia favorisce lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B), con la finalità strategica di promuovere un turismo sostenibile e un'ospitalità autentica in ambito familiare, di favorire l'incontro tra le persone, nonché la conoscenza e la diffusione delle culture e delle tradizioni e dei prodotti locali, valorizzando e migliorando altresì l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente.

2. La presente legge individua e disciplina le seguenti tipologie di B&B:

- a. a conduzione familiare;
- b. in forma imprenditoriale.

3. L'esercizio dell'attività di B&B non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile. I locali adibiti a B&B devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste per l'uso abitativo dai regolamenti comunali vigenti, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative in materia di edilizia, di urbanistica, di pubblica sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

4. Le abitazioni destinate all'attività di B&B hanno l'obbligo di esporre il marchio regionale identificativo per la tipologia di appartenenza, così come definito dall'[articolo 11](#).

5. I requisiti minimi obbligatori richiesti per l'esercizio dell'attività di B&B sono elencati nell'[Allegato 1](#).

Art. 2 *Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei Bed and Breakfast a conduzione familiare.*

1. Si definisce B&B a conduzione familiare l'attività ricettiva svolta in maniera non continuativa e non imprenditoriale da chi, nella casa in cui abita, fornisce alloggio e prima colazione in non più di tre camere e nove posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici al servizio della famiglia, senza la fornitura di servizi aggiuntivi.
2. L'attività di B&B a conduzione familiare è esercitata in un'unica unità immobiliare da chi vi dimora stabilmente per l'intero periodo in cui dichiara di svolgere attività di accoglienza.
3. L'attività di B&B a conduzione familiare può essere fornita per un minimo di novanta e un massimo di duecentosettanta giorni l'anno, con periodi di chiusura non inferiori a quindici giorni consecutivi. ⁽³⁾
4. All'interno dei borghi e dei Comuni con popolazione residente non superiore a diecimila abitanti in base ai dati ufficiali disponibili, all'interno dei centri storici così come delimitati dagli strumenti urbanistici e all'interno dei borghi rurali di cui all'[articolo 1 del Reg. reg. 22 marzo 2012, n. 6](#) (Regolamento attuativo dell'attività ricettiva di albergo diffuso di cui alla [legge regionale 15 luglio 2011, n. 17](#) (Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di albergo diffuso), l'attività di B&B può essere esercitata anche in unità immobiliari fisicamente distinte, lontane non oltre cento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fermo restando l'obbligo di dimora nell'unità abitativa principale e fatti salvi tutti gli altri limiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 ⁽²⁾.
5. L'esercizio dell'attività di B&B a conduzione familiare non necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

(2) Comma così corretto con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121.

(3) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 1, L.R. 18 febbraio 2014, n. 6](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 3 *Definizione, caratteristiche e servizi minimi dei B&B in forma imprenditoriale.*

1. Si definisce "B&B in forma imprenditoriale" l'attività ricettiva svolta in maniera continuativa e professionale da chi, presso il proprio domicilio, fornisce alloggio e prima colazione in non più di sei camere e diciotto posti letto, anche avvalendosi della collaborazione di personale qualificato.
2. L'attività di B&B in forma imprenditoriale è esercitata in un'unica unità immobiliare, ovvero in due unità immobiliari ubicate nello stesso stabile o in

due stabili lontani tra loro non oltre cento metri, misurati nel più breve percorso pedonale possibile, fatti salvi i limiti di cui al comma 1.

3. Per la finalità di cui al comma 1 possono eleggere domicilio il titolare dell'impresa o suo familiare, come definito dall'articolo 230-bis del Codice civile ovvero il socio.

4. L'esercizio dell'attività di B&B in forma imprenditoriale necessita d'iscrizione nel registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

CAPO II

Avvio dell'attività e relativi obblighi

Art. 4 *Inizio dell'attività.*

1. L'esercizio dell'attività di B&B è consentito, previa segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), da presentare al Comune in cui è sito l'immobile adibito all'attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

2. La modulistica distribuita dai Comuni per la segnalazione certificata di inizio attività deve essere conforme al modello approvato dalla Regione ai sensi dell'[articolo 10](#).

3. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dagli [articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa \(Testo A\), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), e comunque deve contenere:

- a. generalità complete del richiedente;
- b. denominazione e ubicazione del B&B;
- c. indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile;
- d. planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere, dei posti letto per ogni camera e dei servizi igienici, con l'indicazione di quelli destinati all'attività di B&B;
- e. periodo di apertura e chiusura;
- f. possesso, da parte dell'immobile, dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza richiesti dalla normativa vigente;
- g. sussistenza dei requisiti soggettivi di cui agli [articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773](#);
- h. iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente alla tipologia di cui all'articolo 3.

4. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa al Comune territorialmente competente.

5. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e presupposti per l'esercizio dell'attività di cui alla segnalazione, nel rispetto delle disposizioni dell'*articolo 19 della L. 241/1990*, e, nel caso in cui ne verifichi la carenza, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine perentorio fissato dall'amministrazione comunale, in ogni caso non inferiore a trenta, né superiore a centoventi giorni.

6. Non è consentito adottare la stessa denominazione all'interno del singolo territorio comunale.

Art. 5 *Obblighi di chi esercita l'attività di B&B.*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli *articoli 1, 2, 3 e 4*, chi esercita l'attività di B&B è tenuto all'osservanza dei seguenti adempimenti:

a. esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di attività, nonché la capacità ricettiva massima e la copia della SCIA, nonché una dichiarazione di idoneità o meno della struttura abitativa a offrire ospitalità a persone diversamente abili;

b. ottemperare agli obblighi di pubblica sicurezza;

c. comunicare al Comune competente e all'Agenzia regionale Pugliapromozione, nel rispetto della normativa vigente, i prezzi minimi e massimi applicati per quanto concerne l'anno successivo e i periodi di attività;

d. rispettare l'obbligo di comunicare all'Agenzia regionale Pugliapromozione il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Regione;

e. esporre all'esterno il marchio regionale di cui all'*articolo 11*;

f. rilasciare al cliente, al termine di ogni soggiorno, un documento fiscalmente valido in relazione alla tipologia di attività esercitata, comprovante l'avvenuto pagamento dei servizi resi ⁽⁴⁾;

g. sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti paganti, limitatamente alla tipologia di cui all'*articolo 3*;

h. esporre l'iscrizione nel registro delle imprese, limitatamente all'attività di B&B in forma imprenditoriale.

(4) Lettera così corretta con avviso di errata corrigé pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121.

Art. 6 *Sospensione volontaria temporanea e cessazione dell'attività.*

1. Il soggetto che intende sospendere, temporaneamente, l'attività di B&B deve darne preventiva comunicazione al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione indicando il periodo di sospensione.
2. La sospensione temporanea dell'attività di B&B è consentita per comprovate esigenze, per un periodo non superiore a sei mesi, prolungabile di ulteriori sei mesi.
3. Decorso inutilmente il periodo massimo di sospensione, si presume la rinuncia dell'interessato a svolgere l'attività di B&B e, pertanto, quest'ultima s'intende cessata.
4. La chiusura per cessazione dell'attività deve essere comunicata tempestivamente al Comune e all'Agenzia regionale Pugliapromozione.
5. Il soggetto che esercita l'attività di B&B in forma imprenditoriale deve inoltre comunicare la cessazione alla competente Camera di commercio per la cancellazione dal relativo registro delle imprese.

Art. 7 *Subingresso.*

1. Nel caso di trasferimento, per atto tra vivi o per causa di morte, della titolarità e/o disponibilità dell'immobile adibito a B&B e in caso di prosecuzione dell'attività, il subentrante, entro trenta giorni, deve presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività resa nelle forme e nei modi di cui all'[articolo 4](#).
2. Il soggetto che subentra nell'attività di B&B, organizzato in forma imprenditoriale, deve comunicare le modifiche intervenute alla competente Camera di commercio, al Comune e alla Regione, per le necessarie modifiche dell'iscrizione nel relativo registro delle imprese.

CAPO III

Obblighi del comune e procedure

Art. 8 *Obblighi dei Comuni.*

1. Il Comune forma un elenco di tutti coloro che segnalano l'inizio dell'attività di B&B, creando due distinte sezioni per le diverse tipologie, riservandosi di eseguire sopralluoghi al fine di accertare i requisiti contenuti nelle segnalazioni, secondo le procedure previste all'[articolo 9](#).
2. Il Comune aggiorna l'elenco dei B&B, comprensivo dei prezzi da ciascuno praticati e dei periodi di apertura, lo trasmette all'Agenzia regionale Pugliapromozione, ai fini dell'attività di informazione turistica, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente alla comunicazione relativa alle attività cessate.

Art. 9 *Procedure comunali di verifica, diffida, sospensione e divieto dell'attività ricettiva.*

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza, il Comune territorialmente competente effettua la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Salvo quanto previsto al comma 3, nel caso di accertamento di violazioni della presente legge, il Comune diffida il titolare dell'attività, con atto scritto e motivato, a rimuoverne le cause entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi i quali, in caso di inadempienza, procede alla sospensione dell'attività per un periodo necessario alla rimozione dell'irregolarità, e comunque non superiore a sei mesi. Al termine del periodo di sospensione, qualora persista l'irregolarità contestata, il Comune dispone, con atto scritto e motivato, notificato all'interessato, il divieto di prosecuzione dell'attività di B&B.

3. Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di B&B nei seguenti altri casi:

a. perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui agli [articoli 11 e 92 del TULPS, approvato con r.d. 773/1931](#) ⁽⁵⁾;

b. inosservanza dell'obbligo di astensione dall'attività ricettiva per tutto il periodo di sospensione comminato ai sensi del comma 2;

c. inosservanza dell'obbligo di dimora/domicilio dichiarato nella SCIA, di cui agli [articoli 2 e 3](#);

d. applicazione di almeno tre provvedimenti di sospensione negli ultimi ventiquattro mesi.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, non è consentito presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività per i trentasei mesi successivi alla data di notificazione del provvedimento di divieto di prosecuzione.

5. I provvedimenti di sospensione e di divieto di prosecuzione dell'attività, adottati dal Comune, ai sensi del presente articolo, sono comunicati, contestualmente, all'Agenzia regionale Pugliapromozione.

(5) Lettera così corretta con avviso di errata correge pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121.

CAPO IV

Obblighi e impegni della regione marchio regionale

Art. 10 *Obblighi e impegni della Regione* ⁽⁶⁾.

1. Per esigenze di uniformità, la Regione Puglia con proprio atto approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della

segnalazione certificata di inizio attività e, ove necessario, ne dispone l'aggiornamento.

2. La Regione Puglia, anche attraverso i suoi enti strumentali, provvede a:

a. curare la diffusione della modulistica e degli eventuali aggiornamenti presso i Comuni;

b. realizzare, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 2 dell'[articolo 8](#), un catalogo contenente i riferimenti dei B&B, ordinati per Comune e per tipologia, da pubblicare sul portale viaggiareinpuglia.it

c. realizzare, diffondere, mantenere e promuovere il marchio regionale di cui all'[articolo 11](#).

(6) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 1, Det. reg. 13 dicembre 2013, n. 123.

Art. 11 *Marchio regionale dei B&B.*

1. La Giunta regionale, con apposito provvedimento e su proposta dall'Assessorato regionale al Turismo, adotta il marchio identificativo dell'ospitalità in B&B: "Puglia Ospitale".

2. Il marchio può essere efficacemente declinato per visualizzare l'autenticità dell'offerta di ospitalità familiare pugliese, distinguendo con due diverse soluzioni cromatiche la tipologia a conduzione familiare, da quelle organizzate in forma imprenditoriale.

3. Il marchio può altresì recare le seguenti diciture aggiuntive:

a. *"ospitalità accessibile"*, esposta dalle abitazioni fornite di caratteristiche e dotazioni adeguate a ospitare persone con disabilità;

b. *"ospitalità friendly"*, esposta per indicare una ospitalità aperta anche a coppie dello stesso sesso e a ospiti di qualsiasi appartenenza nazionale e di qualsiasi connotazione etnica;

c. *"ospitalità pet friendly"* esposta per indicare la disponibilità ad accogliere ospiti che portano con sé un animale da compagnia.

4. Il marchio è offerto gratuitamente ai B&B, che possono farne uso nelle proprie comunicazioni. È vietato l'uso del marchio nonché l'utilizzo della dicitura "Bed and Breakfast" alle strutture ricettive classificate diversamente.

Art. 12 *Promozione.*

1. La Regione Puglia, tramite l'Agenzia regionale Pugliapromozione, sostiene la promozione nazionale e internazionale dei B&B e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

CAPO V**Sanzioni****Art. 13** *Sanzioni.*

1. Lo svolgimento dell'attività ricettiva di B&B, senza la previa segnalazione certificata di inizio attività, comporta una sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e l'immediata chiusura dell'attività.

2. La mancata esposizione al pubblico della SCIA comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.

3. La mancata esposizione e pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.

4. La mancata esposizione e pubblicità dei periodi di apertura e chiusura dell'attività comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

5. L'attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati, ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, di un'attrezzatura non corrispondente a quella segnalata, o di una denominazione diversa da quella approvata, è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.

6. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.

7. L'applicazione di prezzi difformi da quelli comunicati è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

8. La dotazione di un numero di posti letto superiore a quello segnalato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro per ogni posto letto in più e alla sospensione dell'attività per dodici mesi alla terza segnalazione.

9. L'accoglienza di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima segnalata è soggetta a una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona in più e alla sospensione dell'attività per dodici mesi alla terza segnalazione.

10. L'apertura o chiusura in violazione di quanto previsto e prescritto dalla presente legge e comunicato ai Comuni comporta l'applicazione della sanzione da 500 a 1.000 euro.

11. Il mancato rispetto dell'obbligo di dimora/domicilio comporta una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

12. La contraffazione e l'uso improprio del marchio regionale comportano l'applicazione della sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

13. In caso di reiterazione, le predette sanzioni sono raddoppiate.

14. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono comminate dal Comune competente. I proventi delle sanzioni sono devolute per l'80 per cento al Comune e per il rimanente 20 per cento all'Agenzia regionale Pugliapromozione al fine di rafforzare il posizionamento nazionale e internazionale del marchio di cui all'[articolo 11](#).

15. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini statistici da parte delle strutture ricettive comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli [articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#) (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'[articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#)), nei limiti e secondo il procedimento ivi previsto.

CAPO VI

Norme transitorie abrogazione

Art. 14 *Norma transitoria.*

1. Le istanze e la relativa documentazione, per le quali non sia stato esaurito l'iter procedimentale previsto dalla [L.R. 24 luglio 2001, n. 17](#) (Istituzione e disposizioni normative dell'attività di Bed & Breakfast - affittacamere) sono ritrasmesse dal Comune territorialmente competente all'interessato affinché si conformi a quanto previsto dall'[articolo 4](#) ⁽⁷⁾.

2. I B&B operanti ai sensi della [L.R. 17/2001](#) possono optare tra la tipologia "a conduzione familiare" e la tipologia "imprenditoriale" entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo transitorio lo stesso numero di stanze e posti letto detenuti, purché non intervengano, nel frattempo, le condizioni di cui all'[articolo 7](#) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

3. Il Comune territorialmente competente verifica il rispetto della disposizione di cui al comma 2, secondo quanto disposto dall'[articolo 9](#).

(7) Comma così corretto con avviso di errata corregge pubblicato nel B.U. 12 settembre 2013, n. 121.

(8) Vedi, al riguardo, quanto previsto dal punto 2, Det. reg. 13 dicembre 2013, n. 123.

Art. 15 Abrogazioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 14](#), sono abrogati:

a. la [L.R. n. 17/2001](#);

b. l'[articolo 49 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia).

Allegato 1

Servizi e requisiti minimi obbligatori richiesti per svolgere l'attività di B&B:

a. il "servizio bagno" deve essere autonomo rispetto alle esigenze della famiglia ospitante e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere;

b. la superficie minima deve essere uguale o superiore a 8 metri quadrati per le camere con un posto letto, a 12 metri quadrati per le camere con due posti letto, con un incremento di superficie di 4 metri quadrati per ogni posto letto in più. Le presenti norme prevalgono sui regolamenti edilizi e d'igiene comunali fatte salve le deroghe previste dai regolamenti comunali vigenti per gli immobili situati nei centri storici e per gli immobili rappresentativi dell'identità del territorio di riferimento classificati nella categoria catastale A11; ⁽⁹⁾

c. pulizia quotidiana dei locali negli orari comunicati al cliente dal titolare o da persona da lui incaricata;

d. fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, due volte a settimana e a cambio dell'ospite;

e. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

f. somministrazione, esclusivamente in uno degli spazi familiari condivisi, della prima colazione, preferendo prodotti tipici e tradizionali, meglio se biologici o contraddistinti da marchi di tutela e/o di qualità.

Nell'ambito della prima colazione possono essere offerti in aggiunta - e chiaramente indicati -, altresì, alimenti tipici locali elaborati con l'attenzione domestica normalmente in uso nel nucleo familiare del gestore. In tale circostanza, vi è l'obbligo di comunicare gli ingredienti utilizzati, avendo cura di sollecitare l'esplicitazione di intolleranze e allergie alimentari.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(9) Letteraa così modificata dall'*art. 15, comma 1, L.R. 18 febbraio 2014, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Puglia

Legge regionale 11 febbraio 1999 n. 11 (Art. 46)

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 46

*Esercizi di **affittacamere**.*

1. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal medesimo titolare di esercizio ⁽⁷⁾.

2. L'attività di **affittacamere** può essere svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro ⁽⁸⁾.

(7) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, lettera a), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(8) Comma così sostituito dall'*art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Ove mai l'attività di **affittacamere** venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'*art. 5 della legge n. 217 del 1983*.».

L.R. SARDEGNA 28 luglio 2017, n. 16 (ARTT. 13 E 16).**Norme in materia di turismo.****CAPO II****Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle strutture ricettive****Art. 13** *Denominazione delle strutture ricettive.*

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
- c) strutture ricettive extra-alberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.

Art. 16 *Definizione delle strutture ricettive extra-alberghiere e istituzione del registro regionale.*

1. Si intende per "**bed&breakfast**" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa; la porzione di immobile adibita all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 25. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.
5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.
6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.
7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.
8. È istituito il registro regionale delle strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è obbligatoria l'esposizione dello IUN.

L.R. SICILIA 23-12-2000 n. 32 (ART.88)

Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.

TITOLO IX**Turismo****Capo II - Aiuti «de minimis»****Art. 88**

Aiuti al bed and breakfast ⁽¹⁴¹⁾.

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'ambito del massimale previsto per gli aiuti «de minimis» ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione ⁽¹⁴²⁾.

1-bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati ⁽¹⁴³⁾.

2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.

4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.

5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.

6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici ⁽¹⁴⁴⁾.

7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente ⁽¹⁴⁵⁾.

8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.

10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure ⁽¹⁴⁶⁾:

a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;

b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;

c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.

11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal [decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437](#).

12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale ⁽¹⁴⁷⁾.

13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.

14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefici previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge ⁽¹⁴⁸⁾.

(141) Vedi anche l'[art. 70, L.R. 14 maggio 2009, n. 6](#). Per i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata dal presente articolo, vedi il [Dec.Ass. 8 febbraio 2001](#). Vedi altresì il [D.Dirig. 30 novembre 2004](#).

(142) Comma così modificato dall'[art. 77, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4](#), a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'[art. 141, comma 2](#), della stessa legge).

(143) Comma aggiunto dall'*art. 77, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

(144) Comma così modificato dall'*art. 110, comma 14, lettera a), L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*.

(145) Comma così modificato dall'*art. 41, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2*, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'*art. 131, comma 2, della stessa legge*.

(146) Alinea così modificato dall'*art. 110, comma 14, lettera b), L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*.

(147) Comma così modificato dall'*art. 110, comma 14, lettera c), L.R. 3 maggio 2001, n. 6*, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'*art. 133, comma 2, della stessa legge*.

(148) Comma aggiunto dall'*art. 77, comma 3, L.R. 16 aprile 2003, n. 4*, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'*art. 141, comma 2, della stessa legge*).

Sicilia

Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (Art. 3)

Norme per il turismo.

Publicata sulla Gazz. Uff. Reg. Sic. 11 aprile 1996, n. 17.

Art. 3

Definizione di aziende ricettivo-alberghiere. Attività ricettiva ⁽³⁾.

1. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di **affittacamere**, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla [legge regionale 13 marzo 1982, n. 14](#).
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di **affittacamere** le strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati,

nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

13. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.

14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

(3) Per disposizioni integrative del presente articolo, si veda l'[art. 11, L.R. 20 agosto 1996, n. 38](#). L'attività di turismo rurale è stata inserita dall'[art. 30, comma 1, L.R. 10 dicembre 2001, n. 21](#) tra le attività ricettive di cui al presente articolo (per la definizione di turismo rurale vedi il comma 2 dello stesso articolo; vedi, inoltre, il comma 6 del medesimo articolo in merito alla vigilanza periodica delle strutture ricettive). L'attività di bed and breakfast è stata anch'essa inserita dall'[art. 41, comma 1, L.R. 26 marzo 2002, n. 2](#) fra le attività ricettive disciplinate dal presente articolo. Vedi, anche, il [Dec.Ass. 11 settembre 1997](#), recante "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive elencate nell'[art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27](#)". Per i requisiti per la suddetta classifica, per il quinquennio 2002-2006, vedi quanto previsto dal [Dec.Ass. 11 giugno 2001, n. 908/VI/TUR](#), integrato con [Dec.Ass. 6 maggio 2002](#). Con [Dec.Ass. 29 novembre 2001](#), sono stati approvati i requisiti per la classifica in stelle delle aziende agrituristiche, di cui al presente articolo, per il quinquennio 2002-2006. Vedi, anche, il [Dec.Ass. 6 giugno 2002](#), il [Dec.Ass. 29 marzo 2004](#), il [Dec.Ass. 6 dicembre 2006](#) e il Dec. Ass. 15 dicembre 2014.

L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 – ARTT. 55, 56 e 60.**Testo unico del sistema turistico regionale.****Art. 55 *Affittacamere.***

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.

Art. 56 *Bed and breakfast.*

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

Art. 60 *Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.*

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a SCIA da presentare, esclusivamente in via telematica, allo SUAP competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica allo SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4.

L.P. TRENINO ALTO ADIGE 15 maggio 2002, n. 7 (ARTT. 30 E 33).**Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica.****Titolo VI****Ricettività extra-alberghiera****Capo I****Tipologie****Art. 30***Tipologie degli esercizi extra-alberghieri.*

1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:

- a) esercizi di affittacamere;
- b) esercizi rurali;
- c) bed and breakfast;
- d) case e appartamenti per vacanze;
- e) ostelli per la gioventù;
- f) case per ferie.
- f-bis) alberghi diffusi ⁽³⁷⁾.

2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dagli articoli 25 e 48-bis, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all'aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda ⁽³⁸⁾.

(37) Lettera aggiunta dall'*art. 12, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20*. Per ulteriori disposizioni si veda l'*art. 41 della medesima legge*.

(38) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*.

Art. 33*Bed and breakfast.*

1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l'ospitalità "bed and breakfast" è consentita nell'edificio in cui è stato eletto domicilio. ⁽⁴⁰⁾

2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione ⁽⁴¹⁾.

(40) Comma così modificato prima dall'*art. 14, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20* e poi dall'*art. 12, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11*. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 41 della medesima legge.

(41) Comma modificato dall'*art. 14, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20*. Per ulteriori disposizioni si veda l'art. 41 della medesima legge.

L.R. UMBRIA 10 luglio 2017, n. 8(ARTT. 17, 20, 21, 35, 36 E 57).**Legislazione turistica regionale.****Capo III****Strutture ricettive extralberghiere****Art. 17** *Esercizi extralberghieri.*

1. Sono esercizi extralberghieri:
 - a) country house - residenze di campagna;
 - b) case e appartamenti per vacanze;
 - c) affittacamere;
 - d) bed and breakfast;
 - e) case per ferie;
 - f) case religiose di ospitalità;
 - g) centri soggiorno studi;
 - h) ostelli per la gioventù;
 - i) kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
 - l) rifugi escursionistici;
 - m) agriturismo, fattorie didattiche e fattorie sociali.

Art. 20 *Esercizi di affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale per un massimo di dodici posti letto.
2. Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
 - b) in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
3. L'attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
5. Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Art. 21 *Bed and breakfast.*

1. Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2. Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
3. L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
 - a) in forma imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo continuativo in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;
 - b) in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari in non più tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
4. Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.

Capo VII**Norme comuni per le attività ricettive****Art. 35** *Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive.*

1. Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'[articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) di cui all'[articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1](#) (Testo unico governo del territorio e materie correlate) del Comune competente per territorio e attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 3, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica ed edilizia.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 56, comma 1, lettera a), specifica i requisiti tecnico-amministrativi necessari per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive di cui al presente articolo, nonché per la classificazione, la riclassificazione quinquennale ed i requisiti minimi obbligatori delle medesime strutture nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale.
4. Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa alla classificazione, al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative ed ai servizi offerti. Per le residenze d'epoca di cui all'articolo 32, il dettaglio struttura contiene anche l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'articolo 32, commi 1, 2 e 3.
5. La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA ai sensi del comma 3 e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del Comune competente per territorio.
6. Il titolare che esercita le attività ricettive di cui al comma 1 deve comunicare al SUAPE del Comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA e/o nel dettaglio struttura entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.
7. Il Comune competente per territorio trasmette alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del comma 5, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
8. La Regione implementa la banca dati di cui all'articolo 10 con i dati dichiarati dal titolare.
9. La Regione effettua i controlli sulla classificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della SCIA e del dettaglio struttura e comunica gli esiti del controllo al Comune competente per territorio ai fini di cui al comma 12.
10. La Regione effettua, altresì, i controlli sulla riclassificazione dichiarata, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive.
11. Il Comune effettua i controlli tecnico-amministrativi sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al comma 2, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive, nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
12. Il Comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al comma 2, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e

riclassificazione dichiarata, adotta motivati provvedimenti sulla base della procedura prescritta dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 56.

13. La Regione, in ogni momento, può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti delle strutture ricettive corrispondenti alla classificazione dichiarata, trasmettendo gli esiti del controllo al Comune competente per territorio che provvede ai sensi del comma 12.

14. Il Comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti di cui al comma 12.

Art. 36 *Obblighi del titolare dell'attività ricettiva.*

1. I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di evidenziare all'esterno della struttura, in modo visibile, la propria tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o delle spighe corrispondenti alla classificazione attribuita.

2. Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività, ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità e la Partita IVA, ove prevista.

3. Il titolare dell'attività ricettiva espone, in modo visibile all'interno della struttura, la SCIA e il dettaglio struttura.

4. I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo, compresi gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche di cui all'articolo 40, sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del comma 5 e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al comma 4, registrano giornalmente, l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo, anche il numero delle camere occupate, su apposita procedura telematica predisposta dalla Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.

6. Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del Comune competente per territorio.

7. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea o alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione al SUAPE del Comune competente per territorio che ne trasmette

copia alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'articolo 35, comma 7. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi; decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.

Art. 57 *Norme transitorie e finali.*

1. Le funzioni di controllo sulla classificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), continuano ad essere esercitate dai comuni, anche le forme associate previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque fino a quando la Giunta regionale adotta gli atti di cui all'articolo 35, commi 4 e 7.

2. Le funzioni di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati statistici sul turismo, nonché le rilevazioni e informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) continuano ad essere esercitate dai comuni, con le forme associative previste dalla normativa vigente, fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo anno di riferimento ai fini dell'approvazione del Masterplan di cui all'articolo 6, comma 1 è l'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di attrarre nel territorio umbro produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali che valorizzino il patrimonio storico, artistico, architettonico, paesaggistico e le eccellenze dell'Umbria e favoriscano anche l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione promuove, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la costituzione, in conformità alle disposizioni del codice civile, di una Fondazione di partecipazione denominata "Umbria Film Commission". Possono far parte della Fondazione, oltre alla Regione, le Province, i Comuni e altri soggetti pubblici e privati. La Giunta regionale elabora lo schema di statuto che regola la Fondazione.

5. La costituzione della Fondazione di cui al comma 4 è comunque subordinata all'individuazione di soggetti pubblici e/o privati che partecipano finanziariamente al fondo di dotazione della Fondazione medesima.

6. Laddove nel termine di cui al comma 4 la Fondazione non venga costituita, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente in merito alle azioni poste in essere e alle motivazioni della mancata costituzione, entro trenta giorni dalla scadenza del suddetto termine.

7. Fino alla costituzione della Fondazione di cui al comma 4, l'attività di Umbria Film Commission sono esercitate dal Servizio regionale competente in materia ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

8. I Comuni già iscritti nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte di cui all'*articolo 3, comma 5 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13* (Testo unico in materia di turismo) sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 9.

9. Sino alla entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 9, comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al *Reg. reg. 12 giugno 2012, n. 9* (Criteri e modalità per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte, in attuazione dell'articolo 2, comma 4-ter della *legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18* (Legislazione turistica regionale)).

10. Le associazioni pro-loco già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera e) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 14.

11. Le country house, già autorizzate alla data di entrata in vigore della *L.R. 18/2006*, possono continuare ad esercitare l'attività anche in deroga al numero minimo di posti letto di cui all'articolo 18, comma 1 della presente legge.

12. **Le attività di affittacamere** già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitate contestualmente sia su camere che su appartamenti, ai sensi dell'*articolo 41, commi 1 e 2 della L.R. 13/2013*, possono continuare l'attività stessa in deroga ai criteri di cui all'articolo 20 della presente legge.

13. I soggetti che esercitano, alla data di entrata in vigore della presente legge, **l'attività di affittacamere** esclusivamente in non più di due appartamenti mobiliati, ai sensi dell'*articolo 41, comma 2 della L.R. 13/2013*, devono adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

14. Gli alberghi residenziali in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge rientrano automaticamente nella tipologia alberghi di cui all'art. 16, comma 1, lettera a), della presente legge.

15. Sino alla nomina della Commissione per le residenze d'epoca di cui all'articolo 33, comma 1 le funzioni previste dall'articolo 33, comma 2 sono svolte dalla commissione nominata ai sensi dell'*articolo 39, comma 1 della L.R. 13/2013* ancorché abrogata dalla presente legge.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 4 e 7 si applicano dal momento della adozione da parte della Giunta regionale degli atti relativi al modello di dettaglio struttura e alle modalità di trasmissione della SCIA e del dettaglio struttura, di cui al medesimo articolo 35, commi 4 e 7.

17. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive di cui alla presente legge per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della *L.R. 12/2015*, non si applica quanto stabilito all'articolo 16, comma 1, e

all'*articolo 17, comma 2, del Reg. reg. 1° aprile 2008, n. 2* (Disposizioni di attuazione della *legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4* (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). In tali impianti devono comunque essere garantiti, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza, la funzionalità della piscina e la qualità dell'acqua ⁽²⁾.

18. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera f) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 41, comma 6.

19. I direttori tecnici già iscritti nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera l) della L.R. 13/2013* sono iscritti automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 4.

20. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 20, comma 1 dell'allegato 1 del D.Lgs. 79/2011*, i procedimenti relativi all'abilitazione del direttore tecnico di cui all'articolo 45 sono regolati ai sensi del *D.Lgs. 206/2007*.

21. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro già iscritte nell'elenco di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera g) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente nell'elenco di cui all'articolo 46, comma 2.

22. Le professioni turistiche già iscritte negli elenchi di cui all'*articolo 4, comma 3, lettera i) della L.R. 13/2013* sono iscritte automaticamente negli elenchi di cui all'articolo 49, comma 4.

23. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 56 si applicano le corrispondenti disposizioni contenute nella *L.R. 13/2013* ancorché abrogate dalla presente legge.

24. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

25. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell'articolo 59 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti norme della presente legge.

(2) Comma così modificato dall'*art. 11, comma 1, L.R. 3 agosto 2017, n. 12*, a decorrere dal 10 agosto 2017.

L.R. VALLE D'AOSTA 29 maggio 1996, n. 11 (ARTT. 1, 14, 16 BIS-16 QUINQUIES)**Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.****Capo I - Generalità****Art. 1***Oggetto della legge.*

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla [legge 17 maggio 1983, n. 217](#) (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla [legge regionale 22 luglio 1980, n. 34](#) (Disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) e dalla [legge regionale 6 luglio 1984, n. 33](#) (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini e bivacchi fissi;
- d) posti tappa escursionistici (dortoirs);
- e) esercizi di affittacamere;

e-bis) strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) ⁽²⁾;

- f) case e appartamenti per vacanze.

1-bis. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera è consentito esclusivamente in immobili con caratteristiche strutturali conformi ai requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché a quelli sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici ed è subordinato:

a) all'iscrizione presso il registro delle imprese, fatta eccezione per le strutture di cui al comma 1, lettere a), b) e e-bis);

b) al rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, nonché all'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione ⁽³⁾.

(2) Lettera aggiunta dall'[art. 1, L.R. 4 agosto 2000, n. 23](#).

(3) Comma aggiunto dall'[art. 34, L.R. 1° giugno 2010, n. 16](#).

Capo VI - Esercizi di affittacamere

Art. 14

Definizione e caratteristiche ⁽¹⁵⁾.

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto e composte da non più di sei camere destinate ai clienti, delle quali una, configurata come monocale di superficie minima pari a metri quadrati 17,50 al netto della superficie del bagno, può essere dotata di cucina autonoma. Le camere possono essere ubicate al massimo in tre stabili o in una porzione di tre stabili, purché distanti non più di 50 metri l'uno dall'altro ⁽¹⁶⁾.

2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;

b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

(15) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 dicembre 2009, n. 3684*.

(16) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 30 giugno 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.».

Capo VI-bis Strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) ⁽¹⁸⁾

Art. 16-bis

Definizioni e caratteristiche ⁽¹⁹⁾.

1. Sono strutture ricettive a conduzione familiare (bed & breakfast - chambre et petit déjeuner) quelle condotte da privati che, utilizzando parte della loro

abitazione, fino ad un massimo di tre camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.

2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit-déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare ⁽²⁰⁾.

2-bis. Il servizio di prima colazione deve essere fornito esclusivamente a chi è alloggiato e può essere assicurato utilizzando:

- a) alimenti e bevande confezionati senza alcuna manipolazione;
- b) alimenti e bevande che richiedono manipolazione ⁽²¹⁾.

2-ter. La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi del comma 2-bis, lettera b), non rientra nell'ambito di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere esercitata a condizione che il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16-quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'[articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'[articolo 6, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della [legge regionale 10 luglio 1996, n. 13](#)), limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti ⁽²²⁾.

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di abituale dimora, per i periodi in cui l'attività è esercitata, nel medesimo immobile oppure in immobile ubicato a non più di 50 metri di distanza dai locali in cui l'attività è esercitata ⁽²³⁾.

4. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner garantiscono, compresi nel prezzo, i seguenti servizi minimi di ospitalità:

- a) pulizia quotidiana dei locali;
- b) fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana;
- c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento .

(18) Il presente capo, comprendente gli articoli da 16-bis a 16-quinquies, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(19) Il capo VI-bis, nel quale è compreso il presente articolo (poi così modificato come indicato nelle note che seguono), è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

(20) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «2. L'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione.».

(21) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge).

(22) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8 della stessa legge).

(23) Comma così sostituito dall'art. 44, L.R. 1° giugno 2010, n. 16. Il testo originario era così formulato: «3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel Comune in cui viene svolta l'attività, oppure in locali ubicati a non più di cinquanta metri di distanza dall'abitazione in cui si dimora.».

Art. 16-ter *Requisiti tecnici.*

1. I locali destinati all'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner devono possedere i requisiti edilizi ed igienico-sanitari previsti dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.

2. Qualora l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia svolta in più di due stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno due locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti deve avvenire comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite ⁽²⁴⁾.

(24) Il capo VI-bis, nel quale è compreso il presente articolo, è stato aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23.

Art. 16-quater *Dichiarazione di inizio attività* ⁽²⁵⁾ ⁽²⁶⁾.

1. Chiunque intenda gestire i bed & breakfast - chambre et petit déjeuner presenta al Comune competente per territorio la DIA di cui all'articolo 22 della L.R. n. 19/2007, su apposito modulo predisposto dalla struttura regionale

competente in materia di strutture ricettive. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA.

2. Nella DIA sono indicati:

a) le generalità del proprietario dell'immobile e del soggetto gestore;

b) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 1-bis, 16-bis, comma 2-ter e 16-ter, nonché il numero e l'ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva, dei posti letto distinti per camera e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti ⁽²⁷⁾;

c) il periodo di esercizio dell'attività ed i servizi prestati;

d) [gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali] ⁽²⁸⁾.

(25) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23*, poi modificato dall'*art. 35, comma 2, L.R. 5 dicembre 2005, n. 31*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 45, L.R. 1° giugno 2010, n. 16* e infine così modificato come indicato nelle note che seguono. Il testo precedente era così formulato: «Art. 16-quater. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner è subordinato alla presentazione di una denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione, ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 27, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18* (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della *legge regionale 6 settembre 1991, n. 59*).

2. Nella denuncia di cui al comma 1 sono indicati:

a) le generalità e l'indirizzo di chi intende svolgere l'attività;

b) il possesso dei requisiti edilizi ed igienico-sanitari di cui all'articolo 16-ter, comma 1, nonché il numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici messi a disposizione degli ospiti;

c) la descrizione, corredata di eventuale documentazione fotografica, dell'arredo e degli eventuali servizi complementari offerti;

d) il periodo di esercizio dell'attività;

e) l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

e-bis) gli estremi dell'atto di approvazione dell'assemblea dei condomini, qualora l'attività sia esercitata in unità condominiali.

3. Entro sessanta giorni dalla denuncia di cui al comma 1, il Comune effettua apposito sopralluogo diretto a verificare l'idoneità dell'abitazione all'esercizio dell'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner; gli esiti del sopralluogo sono comunicati all'Assessorato regionale competente in materia di turismo e all'Azienda di promozione turistica competente per territorio.

4. Ogni variazione alle indicazioni contenute nella denuncia di cui al comma 1 è comunicata entro dieci giorni dal suo verificarsi al Comune, che provvede con le modalità di cui al comma 3.

5. Gli esercenti l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner non sono tenuti all'iscrizione nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio prevista dall'*articolo 5, comma secondo, della legge n. 217/1983*.».

(26) Il capo VI-bis, nel quale è compreso il presente articolo (già modificato e poi così sostituito come indicato nella nota che precede), è stato aggiunto dall'*art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

(28) Lettera abrogata dall'*art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 30 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8* della stessa legge).

Art. 16-quinquies

Norma di rinvio.

[1. All'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner si applicano le norme comuni di cui al capo VIII, limitatamente agli articoli 23, commi 2 e 3, 24, 26, 27 e 29.

2. Chiunque svolga l'attività di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner senza aver presentato la denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 16-quater, comma 1, o non provveda ad effettuare nel termine di cui all'articolo 16-quater, comma 4, le successive comunicazioni di variazione, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 28, comma 1. Si applicano altresì le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28, commi 2, 3, 4, 5 e 6] ⁽²⁹⁾.

(29) Il capo VI-bis, nel quale è compreso il presente articolo (poi abrogato dall'*art. 52, comma 1, lettera a), L.R. 1° giugno 2010, n. 16*), è stato aggiunto dall'*art. 2, L.R. 4 agosto 2000, n. 23*.

L.R. VENETO 14 giugno 2013, n. 11 (ART. 27).**Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto****Art. 27** *Strutture ricettive complementari.*

1. Le strutture ricettive complementari sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, situate in un edificio con spazi e servizi offerti al turista diversi rispetto a quelli delle strutture ricettive alberghiere.

2. Sono strutture ricettive complementari:

a) gli alloggi turistici, che sono composti da una a sei camere, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto;

b) le case per vacanze, che sono composte da un locale soggiorno e da una sala da pranzo entrambi di uso comune e da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto;

c) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, che sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto, nonché di servizi igienici e di cucina autonomi;

d) i bed & breakfast, che sono composti da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell'unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari. Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale non costituiscono attività d'impresa ⁽¹⁶⁾;

e) i rifugi alpini, che sono ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l'alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, dispongono, durante i periodi di chiusura, di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto e accessibile dall'esterno anche in caso di abbondanti nevicate e durante il periodo di apertura stagionale il servizio di ricovero deve essere comunque garantito per l'intero arco della giornata ⁽¹⁷⁾.

3. I rifugi già classificati come rifugi escursionistici in vigore della [legge regionale 4 novembre 2002, n. 33](#) e successive modificazioni, devono modificare la denominazione in rifugio alpino secondo le disposizioni del comma 8 dell'articolo 50.

(16) Lettera così modificata dall' [art. 6, comma 4, L.R. 23 febbraio 2016, n. 7](#), a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 30, comma 1](#), della medesima legge).

(17) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 17 giugno 2014, n. 999](#).

AS1366 - REGIONE CALABRIA - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST

Roma, 17 marzo 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 27 gennaio 2017, n. 4, recante "*Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast'*", l'Autorità, nella riunione del 14 marzo 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto modifica l'articolo 2, comma 1, della previgente disciplina dell'attività di B&B, contenuta nella L.R. n. 2/2003. Da un lato, detto articolo 1 aumenta la capienza massima consentita per legge dei B&B (portandola a sei camere e quattordici posti letto), dall'altro, stabilisce che "*Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione (...), fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B*".

L'Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B in via principale e/o in forma imprenditoriale.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 123/2006/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 4/2017, nella misura in cui l'articolo 1 mantiene e rinnova la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, che può essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via occasionale o saltuaria, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1367 - REGIONE CALABRIA - NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Roma, 17 marzo 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 27 gennaio 2017, n. 3, recante "*Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri*", l'Autorità, nella riunione del 14 marzo 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto modifica l'articolo 16, comma 1, della previgente disciplina dell'attività di affittacamere, contenuta nella L.R. n. 4/1995. Da un lato, detto articolo 1 aumenta la capienza massima consentita per legge degli esercizi di affittacamere (portandola a dieci camere e a venti posti letto), dall'altro, stabilisce che "*Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni (...)*".

L'Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto "*ad integrazione del proprio reddito familiare*" e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto. Tale limite, peraltro, riduce l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni più brevi¹.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 123/2006/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 3/2017, nella misura in cui l'articolo 1 mantiene e rinnova la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere, che può essere svolta soltanto "*ad integrazione del proprio reddito familiare*", e l'imposizione della durata minima di soggiorno, determina ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Peraltro, il profilo della durata minima obbligatoria di soggiorno è stato già censurato dall'Autorità nel ricorso ai sensi dell'art. 21-bis avverso, tra l'altro, un'analoga previsione del Regolamento sull'attività extralberghiera predisposto dalla Regione Lazio per le Case Vacanza; ricorso accolto dal TAR Lazio con sentenza, definitiva, n. 6755 del 13 giugno 2016.]

AS1427 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 25/2017 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA RICETTIVA A CONDUZIONE FAMILIARE DENOMINATA BED AND BREAKFAST

Roma, 31 luglio 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 25, recante *"Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast')*, l'Autorità, nella riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 4 (*modifica alla legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata 'Bed and Breakfast'*). L'articolo 2 fa rivivere il comma 1 dell'articolo 2 della previgente disciplina dell'attività di B&B stabilendo che *"Le attività di accoglienza ricettiva esercitate da privati che, in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B"*.

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2787 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette disposizioni della legge regionale n. 25/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto *"in via occasionale o saltuaria, senza carattere di imprenditorialità e avvalendosi dell'organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione fino a un massimo di quattro camere e otto posti letto, fornendo ai turisti alloggio e prima colazione son classificate come B&B"*, pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di B&B. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di B&B solo in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale. Inoltre, la norma comporta una riduzione della portata ricettiva rispetto alla disciplina precedente, che consentiva l'utilizzo della propria abitazione fino a un massimo di sei camere e quattordici posti letto.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 25/2017, nella misura in cui, all'articolo 2, mantiene la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di tipo B&B, che può essere svolta soltanto in forma non imprenditoriale e in via saltuaria e occasionale, prevedendo altresì una riduzione della portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostantive alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AS1428 - REGIONE CALABRIA - LEGGE N. 24/2017- NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Roma, 31 luglio 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 5 luglio 2017, n. 24, recante "Abrogazione della legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)", l'Autorità, nella riunione del 26 luglio 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto abroga la legge regionale 1 febbraio 2017, n. 3 (Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri). L'articolo 2 fa rivivere il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 4/1995, stabilendo che "Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile".

L'Autorità, come già sottolineato nel parere n. S2788 del 17 marzo 2017, ribadisce che le suddette disposizioni della legge regionale n. 24/2017 sono da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.

In particolare, la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare" e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni, pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto. Tali limiti riducono pertanto l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, sia privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni di durata più breve¹, sia riducendo la portata ricettiva in sé, reintroducendo i vecchi limiti previsti dalla disciplina precedente.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 2006/123/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 24/2017, mantenendo la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere (che può essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare"), imponendo la durata minima del soggiorno e riducendo la portata ricettiva, potrebbe determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza. Essa pertanto, potrebbe presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Peraltro, il profilo della durata minima obbligatoria di soggiorno è stato censurato dall'Autorità nel ricorso ai sensi dell'art. 21-bis avverso, tra l'altro, un'analoga previsione della Regione Lazio; ricorso accolto dal TAR Lazio con sentenza definitiva, n. 6755 del 13 giugno 2016.]

Corte cost., Sent., (ud. 06-03-2012) 05-04-2012, n. 80REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco GALLO Presidente
- Luigi MAZZELLA Giudice
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo, promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, con ricorsi notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Paola Manuali per la Regione Umbria, Bruno Barel e Luigi Manzi per la Regione Veneto, e l'avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 29 luglio 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 75 del 2011), la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, e 24 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

1.1.- L'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#), dispone che «È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1».

Con il citato decreto, secondo la ricorrente, il Governo avrebbe emanato un nuovo testo normativo, finalizzato a disciplinare in maniera organica la materia "turismo", senza coinvolgere adeguatamente le Regioni. Infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia in esame, già attribuita alla competenza legislativa concorrente, è rientrata tra quelle di competenza residuale delle Regioni, ai sensi [dell'art. 117, quarto comma, Cost.](#), sicché lo Stato non è legittimato a dettare una «legge-quadro» sul turismo, né, a fortiori, un «codice», inteso come corpo normativo tendenzialmente completo e organico in una data materia. Lo Stato, osserva la difesa regionale, può emanare «leggi-quadro» soltanto nelle materie di competenza concorrente e procedere alla regolamentazione organica, anche nel dettaglio, delle sole materie attribuite alla sua competenza esclusiva.

In proposito, la ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze in materia di turismo, a partire dalla sentenza n. 197 del 2003, con la quale la Corte ha riconosciuto che, nel nuovo assetto delineato dalla [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la materia "turismo" è assegnata alla potestà legislativa residuale regionale.

Nella sentenza citata la Corte costituzionale ha, tra l'altro, dichiarato inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le questioni aventi ad oggetto la [legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale del turismo), proposte da alcune Regioni, in quanto le disposizioni statali impugnate non precludevano l'adozione di apposite normative regionali in materia, né potevano legittimare futuri interventi statali, invasivi della competenza regionale.

La Regione Toscana prosegue ricordando come la competenza residuale delle Regioni nella materia in esame sia stata riaffermata nelle sentenze n. 214 e n. 90 del 2006, con la precisazione, contenuta nella prima delle pronunce indicate, che lo Stato può attribuire funzioni legislative al livello centrale e regolarne l'esercizio, con interventi proporzionati e, in ogni caso, rispettosi del principio di leale collaborazione. Nel relativo giudizio le Regioni avevano impugnato, tra l'altro, i commi 2, 3, 4 e 7 dell'[art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35](#) (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80](#), con i quali è stata istituita l'Agenzia nazionale del turismo (in sostituzione dell'ENIT). Queste norme sono state ritenute dalla Corte costituzionale non lesive del riparto di competenze, in quanto rispettose dei criteri di proporzionalità e del principio di leale collaborazione.

Nella specie, osserva la ricorrente, le competenze regionali erano «fatte salve» dalla previsione, all'[art. 12, comma 7, del d.l. n. 35 del 2005](#), dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per l'adozione del regolamento di organizzazione e di disciplina dell'Agenzia.

L'impostazione di fondo delle sentenze sopra citate avrebbe poi trovato conferma nelle successive sentenze n. 88 del 2007 e n. 76 del 2009.

La Regione Toscana ritiene che la normativa contenuta nel cosiddetto codice del turismo non sia conforme agli indicati requisiti. Si assume infatti che lo Stato abbia disciplinato organicamente l'intera materia del "turismo", andando quindi ben oltre la regolamentazione di quei profili per i quali l'attrazione in sussidiarietà legittimerebbe (o potrebbe legittimare) l'intervento del legislatore statale.

Di qui l'impugnazione per contrasto con gli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

1.2.- Peraltro, secondo la Regione ricorrente, la normativa impugnata sarebbe stata adottata in assenza di specifica delega legislativa. La relativa censura potrebbe essere

fatta valere nel giudizio in via principale in quanto il vizio denunciato si risolverebbe in una violazione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo ex [art. 117, quarto comma, Cost.](#)

Ciò premesso in punto di ammissibilità delle censure riferite ai parametri non attinenti al riparto di competenze, la ricorrente evidenzia che, per la parte relativa all'approvazione del codice del turismo, il [d.lgs. n. 79 del 2011](#) richiama le deleghe legislative contenute nell'[art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246](#) (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), che ha introdotto il meccanismo semplificatorio conosciuto come "sistema taglia-leggi".

La difesa regionale procede quindi ad illustrare il contenuto delle norme richiamate.

L'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#) prevede, al comma 14, la cosiddetta "delega salva-leggi", scaduta il 16 dicembre 2009, per l'adozione di decreti legislativi che individuino le disposizioni legislative da sottrarre alla abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, con decorrenza dal 16 dicembre 2010.

Il comma 14 indica, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega: «d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».

Il comma 15 del medesimo art. 14 conferisce al Governo una ulteriore delega, stabilendo che «I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».

Infine, il comma 18 dell'art. 14 prevede che «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

La ricorrente segnala che, in attuazione delle deleghe fin qui richiamate, è stato emanato soltanto il [decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179](#) (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'[articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246](#)), contenente un articolo e due allegati, nei quali sono individuati, in ordine cronologico, 2.375 atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta "ghigliottina taglia-leggi", e 861 atti legislativi da sottrarre all'effetto abrogativo di cui all'[art. 2 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200](#) (Misure urgenti in materia di semplificazione normativa), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 18 febbraio 2009, n. 9](#).

La difesa regionale rileva che il [d.lgs. n. 179 del 2009](#) ha omissso di organizzare per materie o per settori omogenei le disposizioni antecedenti al 1970 da sottrarre al meccanismo abrogativo, come invece previsto dalla delega. Pertanto, sarebbe venuto meno il presupposto fondamentale delle "deleghe al riassetto" previste dai commi 15 e 18 dell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#), con la conseguenza che l'impugnato [d.lgs. n. 79 del 2011](#) sarebbe stato emanato in carenza di potere legislativo delegato.

Inoltre, prosegue la ricorrente, la delega è stata esercitata nonostante l'avvenuta scadenza del termine fissato nel già richiamato comma 18 dell'art. 14.

L'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 179 del 2009](#) sarebbe dunque illegittimo, per contrasto con gli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in quanto il potere legislativo del Governo sarebbe stato esercitato «in assenza di delega legislativa, al di fuori dell'ambito oggettivo da questa individuato e, comunque, sulla base di una norma di delega del

tutto priva di oggetto e ormai scaduta e, pertanto, carente anche in relazione alla fissazione di adeguati principi e criteri direttivi per l'esercizio del potere delegato».

1.3.- La Regione Toscana procede quindi all'esame delle ulteriori norme impugnate, tutte inserite nell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*.

1.3.1.- In particolare, è censurato l'art. 2, comma 2, del suddetto allegato 1, il quale prevede che «L'intervento legislativo dello Stato in materia di turismo è, altresì, consentito quando sussistono le seguenti esigenze di carattere unitario: a) valorizzazione, sviluppo e competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese; b) riordino e unitarietà dell'offerta turistica italiana».

La disposizione impugnata è preceduta dal comma 1, del seguente tenore: «L'intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è consentito quando il suo oggetto principale costituisce esercizio di una autonoma competenza legislativa statale esclusiva o concorrente».

A parere della ricorrente, la norma di cui al comma 2 è illegittima in quanto realizza una avocazione da parte dello Stato delle sole funzioni legislative, senza alcun collegamento o riferimento a quelle amministrative, con inversione dello schema di chiamata in sussidiarietà elaborato dalla giurisprudenza costituzionale, ponendosi, quindi, in contrasto con le regole del riparto di competenze e precisamente con gli *artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.*

Sul punto, la difesa regionale ribadisce che l'avocazione allo Stato della funzione legislativa in relazione a materie di potestà concorrente o residuale è ammissibile solo per l'esercizio di funzioni specifiche e definite, mentre la norma impugnata si limita ad individuare obiettivi generali, realizzando per questo verso «una generalizzata ed indefinita avocazione di funzioni legislative spettanti alle Regioni».

1.3.2.- Oggetto di specifica impugnazione è anche l'art. 8, comma 2, dell'allegato 1, secondo cui «Per attività ricettiva si intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive. Nell'ambito di tale attività rientra altresì, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché la gestione, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza. Nella licenza di esercizio di attività ricettiva è ricompresa anche la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per le persone non alloggiate nella struttura nonché, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per le attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale».

Secondo la ricorrente, il suddetto art. 8, comma 2, solo in apparenza si limita a definire l'attività ricettiva, apportando, in realtà, modifiche sostanziali all'attuale disciplina, in quanto ricomprende, nella licenza di esercizio dell'attività in parola, la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande anche alle persone non alloggiate.

La ricorrente osserva come, per effetto della norma censurata, si determini un regime giuridico «incomprensibile», applicabile in maniera diversa a seconda che sia svolta esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero anche quella ricettiva, giacché soltanto nel primo caso l'attività rimarrebbe assoggettata alla disciplina dettata in materia di commercio.

In tal modo risulterebbero violate le competenze regionali in materia di turismo e commercio, attribuite alla competenza residuale delle Regioni *dall'art. 117, quarto comma, Cost.*

La difesa regionale richiama la sentenza n. 339 del 2007 della Corte costituzionale, che ha scrutinato disposizioni analoghe a quella oggi censurata ed ha dichiarato fondate le questioni aventi ad oggetto l'[art. 4, commi 3 e 4, della legge 20 febbraio 2006, n. 96](#) (Disciplina dell'agriturismo), concernente la disciplina delle attività agrituristiche.

Nell'occasione, la Corte ha ritenuto che la disposizione contenuta nel comma 3, in quanto introduttiva di una presunzione ai fini del riconoscimento di un'attività come agriturstica, operasse esclusivamente nelle materie agricoltura e turismo, e pertanto fosse lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni, alle quali le suddette materie sono attribuite in via residuale.

Allo stesso modo, la disposizione contenuta nell'[art. 4, comma 4, della legge n. 96 del 2006](#), la quale fissava una serie di criteri che l'impresa agriturstica avrebbe dovuto rispettare nella somministrazione di pasti e di bevande, è stata considerata dalla Corte lesiva delle prerogative regionali, in quanto diretta a disciplinare aspetti inerenti l'attività agriturstica.

1.3.3.- Gli art. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, dell'allegato 1, prevedono che siano assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - come disciplinata dall'[art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - rispettivamente l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive e l'apertura, il trasferimento e le modificazioni concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo.

A parere della Regione Toscana, si tratta di disposizioni con le quali lo Stato è intervenuto su procedimenti amministrativi relativi alla materia del "turismo", di competenza residuale delle Regioni. Sarebbero dunque violati gli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

È nuovamente richiamata la sentenza n. 339 del 2007, nella quale la Corte costituzionale ha affermato, tra l'altro, che le norme statali recanti la disciplina del procedimento amministrativo che consente l'avvio dell'esercizio di un agriturismo, nonché della comunicazione delle eventuali variazioni dell'attività autorizzata, «attengono unicamente ad aspetti relativi alla attività agriturstica che, in quanto tali, sono sottratti alla competenza legislativa dello Stato».

La ricorrente sottolinea come la Corte costituzionale si sia espressa in termini analoghi nella sentenza n. 76 del 2009, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'[art. 2, comma 194, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008). Nella pronuncia da ultimo citata, la Corte - dopo aver ribadito che «con riguardo al settore turistico [...] la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare meglio l'attività turistica sul piano economico interno e internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006)» - ha precisato che «una tale disciplina regolamentare è destinata ad incidere in maniera significativa sulle competenze delle Regioni in materia di turismo (in particolare introducendo procedure e termini che dovranno essere osservati anche dalle strutture amministrative regionali)». Pertanto, la Corte ha ritenuto che la norma impugnata dovesse prevedere «l' incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni», anziché la mera acquisizione di un parere di quest'ultima.

La difesa della Regione Toscana osserva come la disposizione oggetto dell'odierno ricorso non preveda alcuna intesa con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione.

D'altra parte, la disciplina in esame non sarebbe riconducibile alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato, in quanto essa riguarda essenzialmente il rapporto tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati, non «la concorrenza tra imprenditori che hanno diritto alla parità di trattamento e ad agire in un mercato libero senza barriere».

Le disposizioni impugnate nemmeno potrebbero essere ascritte alla fissazione dei livelli essenziali delle prestazioni, pure di competenza legislativa esclusiva statale, pena la configurazione di un titolo «generale» di intervento statale su tutta l'attività amministrativa regionale e locale.

Nella specie, del resto, non è predeterminato il livello della prestazione, e il momento in cui l'attività può essere iniziata non costituisce una prestazione concernente un diritto.

La difesa regionale evidenzia come, una volta esclusi i due titoli di competenza statale di cui sopra, le disposizioni impugnate ricadano nella materia "turismo" o al più in quella del "commercio", e cioè in materie di potestà legislativa residuale delle Regioni, con conseguente violazione [dell'art. 117, quarto comma, Cost.](#)

1.3.4.- L'art. 20, comma 2, dell'allegato 1 prevede che «l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio».

In proposito, la ricorrente richiama le argomentazioni svolte in riferimento agli artt. 16 e 21 dell'allegato 1, tenuto conto che pure la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 2, è volta a disciplinare i procedimenti amministrativi, «senza che tale disciplina sia necessitata dall'esercizio di una competenza esclusiva statale».

A ciò conseguirebbe la violazione delle attribuzioni regionali in materia di turismo e di commercio, e quindi degli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

1.3.5.- La Regione Toscana impugna anche l'art. 23, commi 1 e 2, dell'allegato 1, in quanto conterrebbe una previsione non riconducibile ad un titolo di competenza statale.

Le norme impugnate, infatti, definiscono i «sistemi turistici locali», prevedendone il riconoscimento da parte delle Regioni.

Secondo la ricorrente, i commi 1 e 2 dell'art. 23 recherebbero disposizioni di dettaglio in materia di turismo, come tali lesive del disposto del quarto comma [dell'art. 117 Cost.](#) Inoltre, non sussisterebbero le condizioni per ritenere legittima la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, in quanto le disposizioni in esame non riguardano funzioni e competenze amministrative, bensì contengono prescrizioni generali, destinate ad essere attuate dalle Regioni e dagli enti locali. Proprio quest'ultimo assunto dimostrerebbe l'insussistenza della necessità di avocare allo Stato le funzioni amministrative e quelle legislative in materia.

La difesa regionale ricorda, inoltre, come la Corte costituzionale abbia ritenuto legittimo il ricorso alla chiamata in sussidiarietà in materia di turismo a condizione che esistano esigenze unitarie connesse alla promozione del sistema turistico nazionale, in particolare nei rapporti con l'estero. Condizione, quest'ultima, che non sussisterebbe nel caso di specie, trattandosi di azioni per le quali il livello regionale risulta adeguato. In ogni caso, precisa la difesa regionale, la suddetta previsione sarebbe illegittima in quanto non lascia margini di intervento alle Regioni, che devono soltanto provvedere a riconoscere le strutture definite dalla legge statale, e ciò in una materia rimessa alla competenza residuale regionale, anche con riguardo ai rapporti con gli enti locali.

Risulterebbero dunque violati gli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

1.3.6.- Da ultimo, è impugnato l'art. 24 dell'allegato 1, il quale dispone che «Nel rispetto [dell'articolo 9 della Costituzione](#) e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la

valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica».

La ricorrente osserva come la disposizione in esame si collochi all'incrocio tra due materie: da un lato, il turismo, rimesso alla potestà residuale regionale, e, dall'altro lato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza concorrente.

Al riguardo, la Regione Toscana assume che l'attività promozionale prevista dalla norma impugnata ben possa essere svolta a livello regionale, non sussistendo valide ragioni per cui lo Stato debba operare secondo il meccanismo della chiamata in sussidiarietà. In ogni caso, la norma impugnata non avrebbe rispettato i requisiti procedurali previsti dalla giurisprudenza costituzionale per la legittimità della chiamata in sussidiarietà; il censurato art. 24 non prevede, infatti, che l'attività promozionale assegnata allo Stato sia esercitata previa una necessaria intesa in sede di Conferenza unificata, qualora gli interventi si pongano su un livello sovraregionale, o direttamente con la Regione interessata, nel caso di interventi limitati al territorio di quest'ultima.

A tal proposito, la difesa regionale richiama la sentenza n. 94 del 2008, nella quale la Corte costituzionale ha sottolineato il necessario coinvolgimento delle Regioni anche nelle procedure di adozione delle misure di sostegno al settore turistico.

In definitiva, l'art. 24, incidendo su profili attinenti alle materie del turismo e della valorizzazione dei beni culturali, senza prevedere la necessaria intesa con le Regioni, si porrebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., nonché con il principio di leale collaborazione.

2.- Con ricorso spedito per la notifica il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 5 agosto (reg. ric. n. 76 del 2011), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#) e degli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost.

2.1.- La ricorrente premette che con l'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#) è stato approvato il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1, mentre la rimanente parte del decreto ha modificato ed integrato il [decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206](#) (Codice del consumo, a norma dell'[articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229](#)), in attuazione della [direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE](#) (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).

La difesa regionale osserva che, per questa seconda parte del [d.lgs. n. 79 del 2011](#), estranea al presente ricorso, il decreto trova il proprio fondamento nella delega legislativa contenuta negli artt. 1 e 2 e nell'[allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96](#) (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009). Diversamente, per la parte relativa all'approvazione del cosiddetto codice del turismo, il decreto in questione, secondo quanto risulta dalla relativa premessa, dovrebbe trovare fondamento nelle deleghe legislative di cui all'[art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005](#), cioè in quelle norme che hanno delineato il complesso meccanismo semplificatorio, comunemente definito "sistema taglia-leggi".

Quanto all'iter procedimentale che ha preceduto l'emanazione del [d.lgs. n. 79 del 2011](#), la Regione Puglia ricorda, tra l'altro, che sullo schema di decreto la Conferenza unificata ha espresso, in data 18 novembre 2010, un parere positivo per la parte attuativa della delega di cui alla [legge n. 96 del 2010](#), e negativo per la parte relativa

al cosiddetto codice del turismo. Il Consiglio di Stato ha, invece, espresso sul medesimo schema un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

2.2.- In primo luogo, la Regione Puglia impugna l'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#) per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione alla lesione delle attribuzioni spettanti alle Regioni in base agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

In particolare, la difesa regionale rileva che le deleghe contenute nei commi 14 e 15 dell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#) sono scadute in data 16 dicembre 2009 (e comunque non oltre il 16 marzo 2010, in forza della previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 22 del medesimo [art. 14 della legge n. 246 del 2005](#)). Inoltre, sempre secondo la ricorrente, la delega di cui al comma 14 abilita il Governo alla sola adozione di decreti meramente ricognitivi delle disposizioni legislative anteriori al 1970 da mantenere in vigore, sottraendole agli effetti abrogativi della cosiddetta clausola ghigliottina (è richiamata la sentenza n. 346 del 2010 della Corte costituzionale).

Alla luce di quanto appena riferito, la ricorrente sostiene che l'unica delega legislativa astrattamente in grado di fondare il potere del Governo di approvare il codice del turismo è quella contenuta nel comma 18 del citato [art. 14](#), per la parte relativa all'emanazione di disposizioni «di riassetto». La suddetta previsione, sostituita dall'[art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15](#) (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), stabilisce che «entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui al comma 19».

Sarebbe evidente, a parere della Regione Puglia, che una delega siffatta, limitata al «riassetto» dell'esistente, non possa abilitare il Governo ad adottare il codice del turismo, come non aveva mancato di rilevare la Conferenza unificata, nel parere negativo espresso in data 18 novembre 2010 sullo schema di decreto legislativo, in riferimento alla parte relativa all'approvazione del suddetto codice.

A ciò conseguirebbe, sempre secondo la ricorrente, l'illegittimità delle disposizioni impugnate per violazione [dell'art. 77, primo comma, Cost.](#), anche nell'ipotesi in cui si accedesse all'interpretazione sistematica della normativa contenuta nell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#), indicata dal Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, nel parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, che la delega al «riassetto», contenuta nel comma 18 del citato [art. 14](#), sia autonoma rispetto a quella integrativo-correttiva pure indicata nel medesimo comma 18, e che pertanto essa valga sostanzialmente come «proroga» per un ulteriore biennio della delega al «riassetto» prevista dal comma 15 e già scaduta il 16 dicembre 2009. Il predetto parere conclude, sul punto, affermando che «quanto all'oggetto [...] della delega esso è e rimane quello previsto dall'[art. 14, comma 15, della legge n. 246 del 2005](#), e cioè il riassetto della materia oggetto dei decreti legislativi di cui al comma 14. Si evidenzia, in questa prospettiva, il legame che unisce la fase di riassetto, da compiersi ai sensi del nuovo comma 18, con la fase, in precedenza svolta, di identificazione della disciplina da mantenere in vigore. L'opera di riassetto può, infatti, essere realizzata per la prima volta nel biennio di cui all'[art. 14, comma 18](#), ma è comunque sequenzialmente collegata con l'attività svolta nelle fasi precedenti» (punto 8 del Considerato).

La difesa regionale osserva come anche siffatta interpretazione non consenta di ritenere il codice del turismo esente da vizi di costituzionalità relativi al suo procedimento di formazione. Al riguardo, la Regione Puglia ricorda che l'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#) prevede, al comma 14, la cosiddetta "delega salva-leggi",

scaduta il 16 dicembre 2009, per l'adozione di decreti legislativi recanti l'individuazione delle disposizioni legislative da sottrarre all'abrogazione generalizzata, disposta a sua volta dal comma 14-ter, a decorrere dal 16 dicembre 2010.

Il comma 14 indica, tra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, quello dell'«organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse» (lettera e).

Il successivo comma 15 conferisce al Governo una ulteriore delega, da esercitare con gli stessi decreti legislativi di cui al comma 14 (dunque, sempre entro il 16 dicembre 2009), stabilendo che questi ultimi «provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».

Secondo la Regione Puglia, il tenore della disposizione da ultimo richiamata rende palese che la delega al «riassetto» contenuta nel comma 15 dell'art. 14 non ha un «oggetto definito», dovendolo mutuare dai decreti legislativi attuativi della delega cosiddetta "salva-leggi", contenuta nel comma 14. Si tratta dunque di una delega con oggetto indefinito, ma «definibile» attraverso successivi atti normativi.

In base a queste previsioni, dunque, sarebbe stato possibile per il Governo esercitare la prima delega, prevista nel comma 14, e in tal modo determinare una pluralità di «oggetti definiti», sui quali poi esercitare la delega al «riassetto» prevista nel comma 15, o, scaduta quest'ultima, quella di cui al comma 18, come prospettato dal Consiglio di Stato.

Tuttavia, prosegue la difesa regionale, anche ad ammettere la conformità a Costituzione di questa soluzione ermeneutica, resta il fatto che nulla di tutto ciò si è verificato. Infatti, ad eccezione del [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) (Codice dell'ordinamento militare), non rilevante in questa sede, l'esercizio delle deleghe previste nei citati commi 14 e 15 ha condotto all'emanazione del solo [d.lgs. n. 179 del 2009](#) (entrato in vigore il 15 dicembre 2009), il quale contiene due elenchi, ordinati secondo il criterio cronologico, di atti legislativi da salvare rispetto alla cosiddetta "ghigliottina taglia-leggi" e di atti legislativi da sottrarre all'effetto abrogativo di cui all'[art. 2 del d.l. n. 200 del 2008](#).

Il [d.lgs. n. 179 del 2009](#), a parere della ricorrente, si pone in palese contrasto con il principio della delega di cui all'[art. 14, comma 14, lettera e\), della legge n. 246 del 2005](#), giacché non contiene alcuna distinzione o organizzazione «per materie» o «per settori omogenei» delle disposizioni individuate. Inoltre, anche a prescindere dalla illegittimità costituzionale del [d.lgs. n. 179](#), la mancata organizzazione «per materie» o «per settori omogenei» delle disposizioni «salvate» dall'abrogazione generalizzata ha determinato il venir meno del presupposto fondamentale delle deleghe al «riassetto», contenute nei commi 15 e 18 dell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#).

A ragionare diversamente, ammettendo cioè che il comma 18 abbia legittimato il Governo ad emanare decreti legislativi di riassetto nei due anni successivi all'entrata in vigore del [d.lgs. n. 179 del 2009](#), e che tale riassetto debba coinvolgere anche le disposizioni legislative successive al 1° gennaio 1970, si arriverebbe a teorizzare che il Parlamento abbia conferito al Governo una delega a riformare l'intero ordinamento legislativo statale senza alcun limite che valga a definire l'ambito oggettivo dell'intervento.

È chiaro allora, prosegue la ricorrente, che il canone dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'[art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005](#) restringe il campo a due possibili soluzioni, in grado di evitare l'illegittimità costituzionale della delega: a) ritenere che la delega al riassetto presupponga la previa organizzazione delle disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 per materie o per settori omogenei, così da avere un «oggetto

definito»; b) ritenere che il riassetto (ex commi 15 e 18 dell'art. 14) sia riferito alle sole disposizioni legislative anteriori al 1° gennaio 1970 e fatte salve con il [d.lgs. n. 179 del 2009](#), con la conseguenza che quelle successive alla predetta data possono essere prese in considerazione soltanto «al fine di armonizzare» le prime con queste ultime.

Entrambe le soluzioni interpretative, conclude sul punto la difesa regionale, portano a ritenere palesemente illegittimo il [d.lgs. n. 79 del 2011](#), nella parte in cui approva il codice del turismo, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#)

Nell'ipotesi sub a), il decreto sarebbe incostituzionale perché il Governo ha agito in assoluta carenza di potere, non sussistendo né i presupposti generali della delega al «riassetto», né un'altra delega avente ad oggetto il riassetto della normativa in tema di ordinamento e di mercato del turismo.

Nell'ipotesi sub b), l'illegittimità costituzionale del [d.lgs. n. 79 del 2011](#) deriverebbe dal fatto che il Governo ha ecceduto i limiti della delega per la parte in cui ha provveduto al riassetto dell'intera disciplina legislativa statale esistente in materia di turismo, senza limitarsi alle sole disposizioni anteriori al 1970, mantenute in vigore dal [d.lgs. n. 179 del 2009](#).

2.2.1.- Qualora gli argomenti finora svolti non dovessero risultare condivisibili, la Regione Puglia chiede che la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento [all'art. 76 Cost.](#), la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005](#) in quanto contenente una delega priva di oggetto.

Al riguardo, la difesa regionale rileva che la delega di cui al comma 18 non potrebbe definirsi ad «oggetto definito» ove si ritenesse conferita al Governo la potestà di provvedere al riassetto di tutta la legislazione statale vigente, distinguendola in base al solo «criterio soggettivo» della struttura amministrativa competente. Se così fosse, secondo la ricorrente, saremmo in presenza di una «abilitazione take away», rivolta a ciascuna amministrazione dello Stato, a scegliere liberamente, di volta in volta, i materiali legislativi da «riassetare», e a confezionare a piacimento la riforma - più o meno organica - della «propria» legislazione.

Inoltre, la definizione dell'oggetto della delega al riassetto non potrebbe dedursi dal richiamo, operato dal comma 15 dell'art. 14, ai principi e criteri direttivi di cui [all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#) (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), non trattandosi di criteri specifici per una determinata materia.

Per le ragioni anzidette, la ricorrente insiste affinché la Corte sollevi davanti a se stessa, in riferimento [all'art. 76 Cost.](#), la questione di legittimità costituzionale dell'[art. 14, comma 18, della legge n. 246 del 2005](#), dall'accoglimento della quale dovrebbe derivare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#) e dell'intero allegato 1.

2.2.2.- La ricorrente sostiene che la propria legittimazione ad evocare parametri estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni discenda dal fatto che la violazione degli stessi ridonda, nel caso di specie, nella lesione delle sfere di autonomia riconosciute alle Regioni dagli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#) La materia del "turismo" appartiene infatti alla competenza residuale delle Regioni, come la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto, e la normativa statale oggetto di impugnazione risulta finalizzata a vincolare le Regioni nell'esercizio di tale competenza nonché di rilevanti e numerose funzioni amministrative ad esse spettanti, ai sensi [dell'art. 118, primo comma, Cost.](#)

2.3.- In via subordinata, la Regione Puglia impugna alcune norme del codice del turismo, in quanto invasive delle competenze legislative o amministrative ad essa costituzionalmente attribuite.

2.3.1.- Preliminarmente, la ricorrente argomenta sull'inquadramento della materia "turismo" nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi [dell'art. 117, quarto comma, Cost.](#), richiamando in particolare le numerose pronunce della Corte costituzionale, successive alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, che hanno riconosciuto la competenza regionale in questo ambito (sono richiamate le sentenze n. 197 del 2003, n. 214 del 2006, n. 88 del 2007, n. 339 del 2007, n. 94 del 2008, n. 76 del 2009, n. 16 del 2010).

La stessa ricorrente riconosce, peraltro, che lo Stato, in taluni casi, è legittimato ad intervenire nella materia del turismo; ciò avviene in relazione alle materie cosiddette trasversali, quali la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il coordinamento informativo statistico e informatico, ovvero quando talune funzioni amministrative non possano essere efficacemente svolte a livello regionale. In questo secondo caso, lo Stato avoca a sé l'esercizio di dette funzioni amministrative, congiuntamente alle corrispondenti funzioni legislative, secondo lo schema della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

Anche nella materia del turismo è dunque possibile che si realizzi tale meccanismo, come la giurisprudenza costituzionale ha affermato nelle già citate sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006, ma ciò deve avvenire secondo lo «statuto» elaborato dalla stessa Corte costituzionale nelle note sentenze n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 (la ricorrente richiama anche le più recenti sentenze n. 165 e n. 33 del 2011, n. 278 e n. 121 del 2010).

Infine, lo Stato può disciplinare ambiti materiali che si pongono in stretta correlazione con quello del turismo o che hanno una indubbia influenza sulle attività che si riferiscono ad esso, come ad esempio nel caso delle «professioni» o dell'«ordinamento civile», cui sono riconducibili, secondo la Regione Puglia, numerose disposizioni del codice del turismo.

In sostanza, il riconoscimento della competenza legislativa residuale regionale nella materia del turismo non esclude la possibilità, per lo Stato, di incidere con proprie discipline legislative su tale settore o su settori contigui.

Nel caso di specie, però, lo Stato si sarebbe mosso nella prospettiva della «legge-quadro», e cioè della competenza concorrente in materia di turismo, esistente prima della riforma costituzionale del 2001. Pertanto, il cosiddetto codice del turismo sarebbe stato costruito «con un impianto essenzialmente distonico rispetto all'attuale assetto delle competenze».

Alla luce di quanto detto, la ricorrente sostiene che il codice del turismo non sia integralmente incostituzionale, ma lo sia solo in alcune sue norme, che vengono specificamente censurate.

2.3.2.- La Regione Puglia procede quindi all'esame delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, comma 1, e 24 dell'[allegato 1 al d.lgs. n. 79 del 2011](#), e illustra i motivi di censura.

Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 1.3 in riferimento al ricorso della Regione Toscana. Si può pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi.

3.- Con ricorso notificato il 4 agosto 2011 e depositato il successivo 9 agosto (reg. ric. n. 80 del 2011), la Regione Umbria ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#) e, in subordine, degli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dell'[allegato 1 del citato decreto legislativo](#), per violazione degli [artt. 76, 77, primo comma, 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#), e del principio di leale collaborazione.

3.1.- La ricorrente richiama in sintesi il contenuto del [d.lgs. n. 79 del 2011](#), e, in particolare, dell'art. 1, con il quale è approvato il «codice della normativa statale in

tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1», e quindi espone i motivi per cui la normativa in oggetto sarebbe illegittima, in quanto introdotta dal Governo in assenza di delega legislativa o, in alternativa, sulla base di una delega priva di oggetto, ovvero scaduta.

Gli argomenti svolti dalla ricorrente sono sostanzialmente analoghi a quelli sintetizzati nel punto 2 in riferimento al ricorso della Regione Puglia, a partire dal riepilogo della disciplina della delega conferita dal Parlamento al Governo con l'[art. 14, commi 14, 15 e 18, della legge n. 246 del 2005](#), con i relativi aspetti problematici riguardanti l'interpretazione delle indicate disposizioni.

Si può pertanto fare rinvio alla richiamata sintesi con la precisazione che, a differenza della Regione Puglia, l'odierna ricorrente non chiede alla Corte di sollevare davanti a se stessa la questione di legittimità costituzionale della delega sopra richiamata.

3.2.- La Regione Umbria procede quindi ad illustrare le censure prospettate, in via subordinata, nei confronti delle disposizioni contenute negli artt. 2, comma 2, 4, commi 1 e 2, 8, comma 2, 16, commi 1 e 2, 20, comma 2, 21, commi 1, 2 e 3, 23, commi 1 e 2, 24 e 30, comma 1, dell'allegato 1.

Anche a tale riguardo, la parziale identità tra gli argomenti svolti dall'odierna ricorrente e quelli prospettati nei ricorsi delle Regioni Toscana e Puglia suggerisce di rinviare alle sintesi già svolte nei paragrafi precedenti, evidenziando nel prosieguo soltanto le ragioni di censura prospettate nei confronti delle norme contenute negli artt. 4, commi 1 e 2, e 30, comma 1, dell'allegato 1, non impugnate né dalla Regione Toscana né dalla Regione Puglia.

3.2.1.- L'art. 4, comma 1, dell'allegato 1 reca la definizione di impresa turistica, mentre il comma 2 prevede che «l'iscrizione al registro delle imprese, di cui alla [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) [...], ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative laddove previsto, costituiscono condizione per usufruire delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi e dei benefici di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo riservate all'impresa turistica».

Secondo la ricorrente la previsione da ultimo indicata sarebbe lesiva della competenza regionale in materia di turismo, in quanto condiziona la concessione di benefici economici in favore delle imprese turistiche alla previa iscrizione delle stesse al registro delle imprese ovvero al repertorio delle notizie economiche e amministrative.

La violazione [dell'art. 117, quarto comma, Cost.](#) risulterebbe ancor più evidente leggendo il comma 2 in combinato disposto con il comma 1 dell'art. 4, giacché limiterebbe il potere delle Regioni di erogare benefici alle sole imprese turistiche che rientrano nella definizione dettata nel comma 1, peraltro priva di riscontro nella disciplina del codice civile.

3.2.2.- L'art. 30, comma 1, dell'allegato 1 prevede che «al fine di aumentare la competitività del settore e l'offerta dei servizi turistici a favore dei visitatori nazionali ed internazionali, lo Stato promuove ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l'accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito».

La ricorrente osserva come la norma statale realizzi l'attrazione di funzioni in materia di turismo senza che si possano scorgere ragioni di carattere unitario tali da giustificare la significativa deroga alle regole sul riparto di competenza, essendo il livello regionale del tutto adeguato all'esercizio delle predette funzioni. In ogni caso, poi, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, sicché sarebbe evidente la violazione degli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#), e del principio di leale collaborazione.

4.- Con ricorso notificato il 5 agosto 2011 e depositato il successivo 11 agosto (reg. ric. n. 82 del 2011), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell'[art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#) e degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,

comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli [artt. 76, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.](#)

4.1.- La ricorrente espone diffusamente le ragioni dell'impugnativa che investe in via principale l'intera normativa statale contenuta nell'allegato 1, approvato dall'[art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#), e in subordine numerose disposizioni contenute nello stesso allegato.

La censura prospettata in via principale, finalizzata alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo» di cui all'allegato 1, è formulata in riferimento [all'art. 76 Cost.](#): secondo la Regione Veneto il [d.lgs. n. 79 del 2011](#) sarebbe stato emanato in assenza di delega, o comunque in violazione della delega sulla quale dichiara di fondarsi.

In proposito, la ricorrente svolge argomenti sostanzialmente riconducibili a quelli rappresentati nel ricorso proposto dalla Regione Puglia, alla cui sintesi si fa rinvio. Ciò vale anche con riguardo all'istanza formulata affinché la Corte, ove ritenesse legittimo l'esercizio della delega contenuta nell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#), sollevi dinanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale della normativa di delega, in particolare del citato art. 14, comma 18 (in relazione ai commi 14 e 15), per violazione degli [artt. 76, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.](#)

4.2.- La Regione Veneto impugna altresì singole disposizioni del cosiddetto codice del turismo, precisando che le relative censure debbono intendersi comunque estese all'[art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#), di approvazione dell'allegato 1.

Gli artt. 1 e 2 di quest'ultimo, dai quali risulta il dichiarato intento del legislatore statale di adottare una disciplina organica della materia, senza la previsione della necessaria intesa con le Regioni, si porrebbero in contrasto con le regole del riparto di competenza e con il principio di leale collaborazione.

In particolare, il comma 2 dell'art. 2 avrebbe disposto una «generale» avocazione allo Stato della competenza legislativa in materia di turismo, stante la genericità e indeterminatezza delle esigenze unitarie ivi rappresentate. Il comma 3 dello stesso art. 2, invece, risulterebbe equivoco nella parte in cui fa riferimento all'attribuzione delle funzioni amministrative «esercitate dallo Stato di cui ai commi 1 e 2». I commi 1 e 2, infatti, non riguardano funzioni amministrative bensì competenze legislative. Ciò comporta che il citato comma 3, ove interpretato come inclusivo di tutte le funzioni amministrative riconducibili alle competenze legislative indicate nei commi precedenti, determina una significativa compressione delle competenze amministrative regionali in materia di turismo, in assenza di condizioni che ne giustifichino l'avocazione, e in attuazione di un «rovesciamento» dello schema della chiamata in sussidiarietà.

Allo stesso modo, il successivo art. 3 del cosiddetto codice del turismo, il quale impone allo Stato il compito di garantire che le persone con disabilità (motorie, sensoriali e intellettive) possano fruire dell'offerta turistica, a parità di qualità e senza aggravio di costi rispetto agli altri fruitori, determina l'avocazione di funzioni amministrative generiche in assenza di comprovata inadeguatezza delle Regioni allo svolgimento di tali funzioni. Ne deriverebbe la violazione [dell'art. 118, primo comma, Cost.](#)

La ricorrente impugna gli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 del cosiddetto codice del turismo, con i quali sarebbe stata introdotta una disciplina di dettaglio in assenza di un titolo di competenza esclusiva statale, e in carenza dei presupposti per la chiamata in sussidiarietà.

Con gli artt. 8 e 9, le strutture ricettive sono classificate in modo analitico; l'art. 10 riserva allo Stato la fissazione di standard qualitativi e istituisce un sistema di rating associabile alle «stelle» che contrassegnano il livello attribuito agli esercizi alberghieri; con gli artt. 12, 13 e 14 sono qualificate le strutture ricettive extralberghiere, all'aperto, e di mero supporto; l'art. 15 riserva allo Stato la fissazione di standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni ai fini della classificazione delle strutture

ricettive; l'art. 16 prevede l'applicazione della speciale disciplina dello sportello unico, a fini di semplificazione degli adempimenti amministrativi.

Le predette disposizioni, si osserva dalla ricorrente, intervengono sulla materia già regolata dagli articoli da 22 a 43 della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Peraltro, prosegue la difesa regionale, con riguardo alle funzioni amministrative di classificazione delle strutture ricettive (art. 13, comma 8), di rilascio della licenza di esercizio (art. 8, comma 2), e di ricevimento e controllo della SCIA (art. 16), non è prevista alcuna avocazione delle stesse funzioni ad autorità statali, con la conseguenza che viene meno la possibile giustificazione dell'intervento statale sul piano organizzativo, confermandosi l'avocazione della mera competenza legislativa, per disciplinare «la parte principale della materia del turismo» in sostituzione delle Regioni.

Le disposizioni impugnate si porrebbero in contrasto con gli [artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.](#); inoltre, nella parte in cui la definizione dell'attività ricettiva è volta a specificare quali attività accessorie sono comprese nella relativa licenza di esercizio (somministrazione di alimenti e bevande, fornitura di generi di varia natura), potrebbe profilarsi la violazione delle competenze regionali nella materia del commercio, anch'essa attribuita alla competenza residuale delle Regioni.

La ricorrente procede all'esame dell'impugnato art. 11, comma 1, del cosiddetto codice del turismo, che prevede l'obbligo a carico degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati «secondo quanto disciplinato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

In tal modo, osserva la difesa regionale, viene imposto alle Regioni di disciplinare l'obbligo a carico degli operatori, sul presupposto che le stesse Regioni dispongano del relativo potere. Ma ciò contrasta con il riparto di competenze stabilito [dall'art. 117 Cost.](#) in forza del quale la materia dei prezzi delle strutture ricettive appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, poiché rientra nella generale competenza statale riguardante il «complesso delle strutture commerciali» (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 370 e 188 del 1992).

Pertanto, il citato art. 11, comma 1, in quanto impone alle Regioni un intervento normativo nel settore, si porrebbe in contrasto con l'art. 117, secondo e quarto comma, Cost.

Gli artt. 18, 19, 20 e 21 del codice in esame intervengono sulla disciplina del turismo operando la definizione e classificazione degli operatori (art. 18), imponendo loro l'obbligo di assicurazione (art. 19), riservando allo Stato la fissazione dei requisiti professionali dei direttori tecnici (art. 20) e disponendo misure di semplificazione amministrativa (art. 21).

La difesa regionale evidenzia come, fatta eccezione per l'art. 20, le predette disposizioni regolino segmenti della materia disciplinati dalla già richiamata legge regionale n. 33 del 2002, negli articoli da 62 a 81, in assenza di un titolo di legittimazione dell'intervento statale.

Quest'ultimo non sarebbe giustificabile alla stregua della chiamata in sussidiarietà, ai sensi [dell'art. 118 Cost.](#), giacché non è individuata alcuna funzione amministrativa da avocare allo Stato, essendo di contro evidente l'avocazione della mera competenza legislativa al fine di disciplinare la materia in sostituzione delle Regioni; di conseguenza, le disposizioni contenute negli artt. 18, 19 e 21 si porrebbero in contrasto con gli [artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.](#)

Sono quindi esaminati gli impugnati artt. 68 e 69 del cosiddetto codice del turismo.

L'art. 68 istituisce un servizio di assistenza al turista ed uno sportello del turista, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, e l'art. 69 configura una procedura di gestione dei reclami, affidata al medesimo Dipartimento.

L'art. 69, comma 3, prevede che il Dipartimento comunichi l'esito dell'attività istruttoria svolta a seguito del reclamo, ma non indica quali provvedimenti possono essere adottati, di modo che vi sarebbe una «assoluta indeterminatezza quanto al potere demandato alla pubblica amministrazione», e ciò non consentirebbe di verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per realizzare l'avocazione allo Stato di funzioni amministrative in via di sussidiarietà, ai sensi dell'art. 118 e nel rispetto *dell'art. 120 Cost.*

Inoltre, poiché l'art. 69, comma 4, rimanda ad un regolamento la definizione dei provvedimenti sanzionatori a carico degli operatori turistici, sarebbe violato, oltre al principio di legalità, anche *l'art. 117, sesto comma, Cost.* che riserva allo Stato la potestà regolamentare nelle sole materie di competenza esclusiva.

La ricorrente segnala, ancora, il mancato coinvolgimento delle Regioni nella gestione dei reclami, in violazione del principio di leale collaborazione.

La stessa ricorrente sottolinea, infine, come l'attribuzione di nuove funzioni ad una struttura amministrativa governativa, qual è il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nonostante l'abrogazione della legge istitutiva del Ministero del turismo (*legge 31 luglio 1959, n. 617*, recante «Istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo») a seguito del referendum svoltosi il 18 aprile 1993, renda «se possibile ancor più evidente la generale finalità del Governo di riappropriarsi di competenze e funzioni nella materia del turismo, nonostante la scelta contraria compiuta dal legislatore costituzionale».

5.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in ciascuno dei giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e/o infondate.

La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1.- Con riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011) e Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), aventi ad oggetto *l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, la difesa statale preliminarmente eccepisce l'inammissibilità dei relativi ricorsi, sul rilievo della mancata indicazione dei parametri evocati - gli *artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.* - nelle rispettive delibere regionali con le quali è stata autorizzata la proposizione dei ricorsi.

Analoga eccezione è formulata con riferimento alle questioni promosse dalla Regione Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011), aventi ad oggetto sia *l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, sia le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 68 e 69 dell'allegato 1 al predetto decreto. Anche in questo caso, secondo l'Avvocatura dello Stato, la delibera regionale di autorizzazione alla proposizione del ricorso non conterrebbe l'indicazione dei parametri.

Ancora in via preliminare, in riferimento alle questioni promosse dalle Regioni Toscana (ric. n. 75 del 2011), Puglia (ric. n. 76 del 2011) e Umbria (ric. n. 80 del 2011), la difesa statale eccepisce l'inammissibilità del primo motivo di ricorso nella parte in cui è richiamato il parametro, asseritamente inconferente, *dell'art. 77, primo comma, Cost.*, a fronte dell'impugnazione di un decreto legislativo adottato sulla base di una delega del Parlamento.

5.2.- Quanto al merito, la difesa statale contesta l'affermazione delle ricorrenti secondo cui il codice del turismo sarebbe stato adottato senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A tal proposito, l'Avvocatura generale ricorda che lo schema del decreto legislativo è stato sottoposto al parere della Conferenza unificata nella seduta del 18 novembre 2010.

In relazione all'asserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo, il resistente non nega che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, le Regioni abbiano acquisito una competenza legislativa residuale in materia, ma precisa come non sia venuto meno il carattere vincolante di alcuni limiti derivanti dalla legislazione

statale (ad esempio, il rispetto delle norme di diritto privato, di diritto penale e di diritto processuale). A ciò si aggiungano i rilevanti condizionamenti che possono derivare dall'intervento legislativo statale in altre materie affidate espressamente alla sua competenza, esclusiva o concorrente (ad esempio, in tema di tutela della concorrenza, di tutela dell'ambiente e di governo del territorio).

In particolare, la difesa statale evidenzia come, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale, non possano ricondursi all'ambito materiale del turismo le normative in tema di professioni turistiche (sentenze n. 132 del 2010, n. 271 del 2009, n. 222 del 2008 e n. 459 del 2005), di rapporti civilistici (sentenza n. 369 del 2008), di canoni d'uso per le concessioni dei beni demaniali marittimi (sentenze n. 180 del 2010, n. 94 del 2008 e n. 88 del 2007), di diritti aeroportuali (sentenza n. 51 del 2008), di bevande ed alimenti trattati e somministrati nelle aziende di agriturismo (sentenza n. 339 del 2007).

Da ultimo, l'Avvocatura generale ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha riconosciuto la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni amministrative al livello centrale e di regolarne l'esercizio in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, pur in presenza di determinate condizioni. Al riguardo, sono richiamate le pronunzie nelle quali è stata ritenuta «attratta in sussidiarietà» la funzione legislativa in relazione a funzioni amministrative esercitate dallo Stato nella materia del turismo (sentenze n. 76 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 del 2007, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

A questo proposito, il resistente ritiene che l'«atteggiamento di prudenza», tenuto dalla Corte costituzionale nel riconoscere i nuovi spazi di autonomia regionale in materia di turismo, sia dovuto alla necessità di bilanciare le opposte esigenze di una più decisa regionalizzazione della materia del turismo e di un nuovo accentramento delle competenze.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la difesa statale ritiene che il codice del turismo sia rispettoso dei principi di ragionevolezza, di adeguatezza e di leale collaborazione, cui è subordinata la chiamata in sussidiarietà.

5.3.- Quanto all'asserita carenza di delega, l'Avvocatura generale dello Stato eccepisce, innanzitutto, l'inammissibilità della relativa censura, trattandosi di vizio che non ridonderebbe sulle competenze legislative delle Regioni.

Nel merito, la violazione [dell'art. 76 Cost.](#) sarebbe del tutto insussistente; al riguardo, la difesa statale ritiene sufficiente richiamare il parere del Consiglio di Stato, sezioni riunite prima e normativa, 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010. In particolare, il suddetto parere consentirebbe di superare i rilievi mossi dalle ricorrenti in relazione sia all'assenza di specifica delega, sia all'avvenuta scadenza del termine per l'esercizio della delega conferita con il comma 18 dell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#).

5.4.- Passando alle censure mosse alle singole norme del cosiddetto codice del turismo, l'art. 1 dell'allegato 1 non presenterebbe gli asseriti profili di illegittimità costituzionale, in quanto si tratterebbe di una norma avente la chiara finalità di operare il coordinamento sistematico delle plurime e frammentarie disposizioni normative vigenti nel settore.

In riferimento alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del codice, il resistente ritiene che la necessità di un intervento unitario del legislatore statale sia facilmente desumibile dal tenore letterale della disposizione censurata, che avrebbe ripreso talune affermazioni contenute nella giurisprudenza della Corte costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 76 del 2009, n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del codice non sarebbe fondata poiché la norma in esame avrebbe carattere programmatico e, comunque, prevedrebbe il coinvolgimento delle autonomie locali.

La difesa statale contesta le censure mosse all'art. 4, commi 1 e 2, del codice, osservando che la norma in parola si limita a riprendere e rielaborare la definizione di impresa turistica di cui all'[art. 7 della legge n. 135 del 2001](#). Al riguardo, il resistente precisa che l'attività turistica può essere esercitata anche da chi non è imprenditore ai sensi del codice civile e, pertanto, la natura turistica dell'attività non vale a qualificare l'impresa come definita dal codice civile. La nozione di impresa turistica prevista nella norma oggetto di censura varrebbe soltanto ai fini della normativa pubblicitaria.

Il comma 2 dell'art. 4 avrebbe corretto l'«imprecisione» contenuta nell'[art. 7, comma 3, della legge n. 135 del 2001](#), che considerava l'iscrizione nel registro delle imprese «condizione per l'esercizio dell'attività turistica», sicché l'iscrizione nel registro delle imprese è da reputarsi condizione, non già per l'esercizio di attività commerciale del turismo, bensì per accedere ai finanziamenti ed alle provvidenze previste dalla legislazione speciale.

In forza delle considerazioni di cui sopra, le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 sarebbero riconducibili alla competenza statale «sia in termini privatistici, sotto il profilo della definizione della nozione di impresa turistica, sia in termini pubblicitari rispetto agli ambiti materiali concernenti la sicurezza, l'ordine pubblico, nonché la tutela della concorrenza e dei soggetti fruitori dell'attività di impresa in questione».

Quanto all'art. 8, comma 2, del codice del turismo, l'Avvocatura generale ne rinviene la ratio nella necessità di uniformare e coordinare l'offerta turistica nel territorio nazionale e di garantire, allo stesso tempo, livelli adeguati di tutela del turista e di concorrenza tra gli operatori del mercato.

Sarebbe pertanto insussistente l'asserita violazione delle competenze regionali in materia di turismo e di commercio.

Con riferimento all'impugnativa dell'art. 11, comma 1, del codice, il resistente confuta le argomentazioni spese dalla Regione Veneto, la quale si duole del fatto che sia stato imposto alle Regioni di disciplinare l'obbligo degli operatori turistici di comunicare i prezzi praticati alla clientela. Al riguardo, la difesa statale rileva come l'art. 11, comma 1, si limiti a fare salvo quanto stabilito dalla [legge 25 agosto 1991, n. 284](#) (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche).

Sarebbero infondate anche le questioni promosse nei confronti degli artt. 16, commi 1 e 2, e 21, commi 1, 2 e 3, del codice. Secondo la difesa statale, tali disposizioni sono volte a garantire il diritto di iniziativa economica privata, sancito [dall'art. 41 Cost.](#), la tutela della concorrenza delle imprese turistico-ricettive ed i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), Cost., in adempimento della [direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE](#) (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno) e dell'[art. 83 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59](#) (Attuazione della [direttiva 2006/123/CE](#) relativa ai servizi nel mercato interno).

In particolare, l'intervento del legislatore statale sarebbe volto a realizzare «economie di scala ed un contenimento dei costi di gestione delle imprese operanti nel settore», attraverso la predisposizione di una disciplina recante «procedure acceleratorie e di semplificazione». Lo strumento utilizzato per il perseguimento di questi fini sarebbe quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); istituto, che - secondo quanto stabilisce l'[art. 49 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122](#) - attiene alla tutela della concorrenza e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Da ultimo, il resistente osserva come l'introduzione di strumenti di semplificazione sia richiesta dalla stessa legge di delega attraverso il richiamo dei principi e criteri direttivi di cui all'[art. 20 della legge n. 59 del 1997](#).

In relazione alle censure che la Regione Veneto muove agli artt. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16, il Presidente del Consiglio dei ministri, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità delle relative questioni per la manifesta genericità della motivazione, in quanto la ricorrente avrebbe denunciato, in modo del tutto indistinto, l'illegittimità costituzionale delle anzidette disposizioni, alcune delle quali composte da più commi.

Nel merito, nessuna delle norme indicate presenterebbe vizi di costituzionalità.

L'art. 8 si limiterebbe a uniformare la classificazione e la definizione di strutture ricettive operanti sul territorio nazionale.

L'art. 9 avrebbe la medesima ratio dell'art. 8 e definirebbe le strutture ricettive alberghiere e paralberghiere.

L'art. 10 richiamerebbe il procedimento seguito in relazione alla disciplina approvata in sede di Conferenza unificata e contenuta nel [decreto ministeriale 21 ottobre 2008](#) (Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito dell'armonizzazione della classificazione alberghiera), mediante il quale lo Stato ha proceduto all'identificazione di standard nazionali per le imprese turistico-alberghiere. Al riguardo, l'Avvocatura generale osserva che le Regioni, già nella formulazione originaria [dell'art. 117 Cost.](#), erano competenti a dettare regole in materia di classificazione delle strutture ricettive, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla [legge 17 maggio 1983, n. 217](#) (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica).

La trasformazione della competenza regionale da concorrente in esclusiva, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non avrebbe escluso l'intervento statale, finalizzato a tutelare sia la concorrenza tra strutture ricettive, sia il consumatore.

In particolare, l'art. 10, comma 3, del codice sarebbe volto ad attuare la disciplina di cui agli [artt. 6 e 7 del citato d.m. 21 ottobre 2008](#).

In merito alle censure mosse all'art. 16, la difesa statale contesta le affermazioni della ricorrente in base agli argomenti indicati poco sopra.

Per quanto invece attiene alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 21 del codice, l'Avvocatura generale, dopo aver richiamato la normativa statale, regionale e dell'Unione europea, vigente in materia di agenzie di viaggio e turismo, sottolinea come l'intervento legislativo contestato si muova nella prospettiva di uniformare la disciplina in materia, introducendo la SCIA in tutte le Regioni allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza determinate dalla previsione di differenti discipline regionali. Ciò sarebbe in linea con quanto prescritto, tra l'altro, dalla [direttiva n. 2006/123/CE](#), nel cui ambito di applicazione rientrano anche i servizi relativi alle agenzie di viaggio (punto 33 della premessa).

Infine, il censurato intervento statale di semplificazione amministrativa si sarebbe reso necessario anche alla luce di una segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato le possibili distorsioni della concorrenza determinate dalla disciplina recata dalla legislazione regionale e provinciale in materia di autorizzazione all'apertura delle agenzie di viaggi e turismo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 2, sarebbe infondata sia perché tale comma dispone la previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sia perché esso recepirebbe quanto affermato dalla Corte costituzionale in tema di apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare (sono richiamate le sentenze n. 362 del 1998 e n. 375 del 2003).

In merito all'art. 23 del codice, l'Avvocatura generale rileva come la nozione di sistemi turistici locali sia stata ripresa dall'[art. 5 della legge n. 135 del 2001](#) e non sia affatto vincolante per la legislazione regionale. Pertanto, le Regioni godrebbero della «massima autonomia sia nell'identificazione delle linee di indirizzo cui i sistemi dovranno attenersi nella loro azione, sia nella determinazione delle modalità e della misura dei finanziamenti ai progetti presentati a tali articolazioni organizzative».

Da quanto appena detto deriva la conclusione per cui la «trasposizione», nel censurato art. 23, del riferimento ai sistemi turistici locali, già contenuto nell'*art. 5 della legge n. 135 del 2001*, sarebbe avvenuta nel pieno rispetto dei limiti della competenza statale in materia di turismo.

Quanto all'art. 24 del codice, la relativa questione dovrebbe essere rigettata perché spetta allo Stato la competenza in materia di promozione unitaria del settore turistico, «quale bene indispensabile per il rilancio dell'economia nazionale e prodotto di comunicazione nazionale ed internazionale».

Da ultimo, il resistente contesta che, con gli artt. 68 e 69 del codice, lo Stato abbia voluto riappropriarsi di competenze e funzioni spettanti alle Regioni.

6.- In prossimità dell'udienza, le Regioni Toscana, Puglia e Veneto hanno depositato memorie nelle quali contestano quanto affermato dalla difesa statale ed insistono nelle conclusioni già rassegnate nei rispettivi ricorsi.

Motivi della decisione

1.- Le Regioni Toscana (reg. ric. n. 75 del 2011), Puglia (reg. ric. n. 76 del 2011), Umbria (reg. ric. n. 80 del 2011) e Veneto (reg. ric. n. 82 del 2011) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale dell'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio) e degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del citato decreto legislativo, per violazione degli artt. 76, 77, primo comma, 114, 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, 119 e 120 della Costituzione, nonché del principio di leale collaborazione.

I giudizi, in considerazione della loro connessione oggettiva, devono essere riuniti, per essere decisi con un'unica pronuncia.

2.- Preliminarmente, questa Corte deve delimitare l'oggetto delle questioni promosse. Il *d.lgs. n. 79 del 2011* si compone di quattro articoli e di un allegato (previsto dall'art. 1).

L'art. 1 (composto di un solo comma) dispone l'approvazione del «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», contenuto nell'allegato 1.

Il successivo art. 2 reca, invece, modifiche al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (Codice del consumo, a norma dell'*articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*), in attuazione della *direttiva 14 gennaio 2009, n. 2008/122/CE* (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio).

L'*art. 3 del d.lgs. n. 79* contiene l'elenco delle leggi e degli atti aventi forza di legge abrogati a seguito dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, mentre il successivo art. 4 reca alcune disposizioni finanziarie.

Infine, l'allegato 1 contiene il «codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo», che si compone di 69 articoli.

Dunque, con il *d.lgs. n. 79 del 2011* il legislatore delegato ha inteso esercitare due deleghe distinte e separate: la prima, prevista dall'*art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246* (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), in virtù della quale è stato approvato il codice del turismo (art. 1, comma 1, e allegato 1 del decreto); la seconda, che non viene in rilievo in questa sede, contenuta negli artt. 1 e 2 e nell'*allegato B della legge 4 giugno 2010, n. 96* (Disposizioni per l'adempimento di

obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2009), in forza della quale sono state apportate modifiche al codice del consumo di cui al [d.lgs. n. 206 del 2005](#) ([art. 2 del d.lgs. n. 79 del 2011](#)).

Le odierne ricorrenti impugnano il solo [art. 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#) e gli artt. 1, 2, 3, 4, commi 1 e 2, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 24, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1, che, come già detto, è approvato mediante l'[art. 1 del decreto](#). Non sono impugunate, invece, le ulteriori norme del decreto medesimo.

3.- Le Regioni ricorrenti muovono, nei confronti delle norme sopra indicate, due ordini di censure: innanzitutto, è impugnato l'[art. 1, comma 1, del decreto](#), e di riflesso l'allegato 1, ivi richiamato, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione alle attribuzioni regionali di cui agli [artt. 117 e 118 Cost.](#); in secondo luogo, sono impugunate singole norme contenute nell'allegato 1, perché ritenute lesive delle competenze delle Regioni.

Nel caso di specie, si deve ribadire quanto più volte affermato da questa Corte a proposito della «pregiudizialità logico-giuridica» delle censure riferite [all'art. 76 Cost.](#), «giacché esse investono il corretto esercizio della funzione legislativa e, quindi, la loro eventuale fondatezza eliderebbe in radice ogni questione in ordine al contenuto precettivo della norma in esame» (ex plurimis, sentenza n. 293 del 2010).

Pertanto, devono essere esaminate in primo luogo le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione agli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#)

4.- Prima di esaminare il merito delle suddette questioni, peraltro, occorre soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità sollevate dall'Avvocatura generale dello Stato con specifico riguardo all'asserita violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#)

4.1.- Innanzitutto, la difesa statale rileva come nelle deliberazioni delle Giunte regionali della Toscana e della Puglia, con le quali è stata disposta l'autorizzazione a proporre i relativi ricorsi, non siano indicati, fra i parametri evocati, gli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#), in relazione alla censura promossa nei confronti dell'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011](#).

In realtà, limitatamente al ricorso della Regione Toscana, la lamentata carenza della delibera della Giunta regionale è smentita, in fatto, dal tenore della suddetta delibera, la quale reca chiaramente - in relazione alla censura proposta nei confronti dell'[art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79](#) - l'indicazione sia degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), sia degli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#), oltre ad una sintetica motivazione circa la violazione degli anzidetti parametri.

In ogni caso, con specifico riguardo al ricorso della Regione Puglia, l'asserita lacunosità della delibera regionale attiene alle norme costituzionali richiamate dalla ricorrente per dimostrare la ridondanza della violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#) sulle proprie attribuzioni e non incide pertanto sull'indicazione dei parametri costituzionali direttamente violati.

In via generale, questa Corte ha chiarito che l'indicazione dei parametri evocati si rende necessaria solo quando siano impugunate «intere leggi dal contenuto non omogeneo»; in questi casi, infatti, «una sintetica motivazione», in relazione ai singoli parametri che si assumono violati, è necessaria per «ricostruire quali specifiche norme l'organo consiliare abbia inteso effettivamente censurare, tra le molte che compongono, senza omogeneità, l'intero testo normativo oggetto dell'impugnazione» (sentenza n. 98 del 2007).

L'eccezione di inammissibilità deve essere pertanto rigettata.

4.2.- L'Avvocatura generale dello Stato formula un'eccezione analoga a quella appena esaminata anche con riferimento al ricorso della Regione Veneto, in quanto la relativa delibera della Giunta regionale conterrebbe l'elenco delle disposizioni censurate e dei parametri evocati, senza l'indicazione delle ragioni di censura.

Al riguardo, possono valere le considerazioni svolte nel punto precedente. In particolare, si deve ribadire come questa Corte abbia precisato che l'onere di una «sintetica motivazione» grava sull'organo politico, che autorizza la proposizione del ricorso, solo quando siano impugnate «intere leggi dal contenuto non omogeneo», ipotesi, questa, che non ricorre nel caso di specie, trattandosi piuttosto di una raccolta della normativa statale pertinente ad un unico settore.

Pertanto, anche siffatta eccezione di inammissibilità non è fondata.

4.3.- Un ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi delle Regioni Toscana, Puglia e Umbria - sempre in relazione alla censura per eccesso di delega - risiederebbe, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, nell'aver evocato «in modo del tutto inconferente», fra i parametri costituzionali, *l'art. 77, primo comma, Cost.*

Tale norma, com'è noto, stabilisce che «Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria». A parere della difesa statale, quest'ultima sarebbe un'ipotesi «che non ricorre nel caso di specie, avendo, il ricorso che ci occupa, ad oggetto un decreto legislativo, adottato sulla base di una delega del Parlamento».

L'eccezione deve essere respinta. Negli odierni giudizi, infatti, è contestata l'esistenza stessa di una apposita delega per il cosiddetto codice del turismo; pertanto, non può mettersi in dubbio la correttezza dell'evocazione, come parametri costituzionali asseritamente violati, degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*

4.4.- Un ultimo profilo di inammissibilità attiene alla ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni prospettate in relazione agli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*

Ancora di recente (sentenza n. 22 del 2012), questa Corte ha motivato la ridondanza di una questione prospettata in relazione *all'art. 77, secondo comma, Cost.*, sull'assunto che la violazione denunciata risultava «potenzialmente idonea a determinare una lesione delle attribuzioni costituzionali delle Regioni», incidendo le norme impuginate su un ambito materiale di potestà legislativa concorrente (in particolare, si trattava della materia «protezione civile»).

Negli odierni giudizi questa Corte è chiamata a valutare la ridondanza, sulle attribuzioni costituzionali delle Regioni, delle questioni di legittimità costituzionale proposte per violazione degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*, ed aventi ad oggetto un intero corpus normativo (il cosiddetto codice del turismo), che sicuramente incide, in misura prevalente, sugli ambiti materiali di competenza esclusiva regionale in tema di turismo e di commercio, ma che interferisce pure con ambiti rimessi alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio, con la materia «ordinamento civile»: sul punto, sentenza n. 369 del 2008).

Al riguardo, questa Corte ha altresì precisato che la competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia (ex plurimis, sentenze n. 76 e n. 13 del 2009, n. 94 del 2008, n. 339 e n. 88 del 2007, n. 214 del 2006).

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente come la valutazione della ridondanza, sulle attribuzioni regionali, delle censure proposte ai sensi degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*, debba essere effettuata in relazione alle specifiche norme del cosiddetto codice del turismo, impuginate dalle odierne ricorrenti, e non rispetto all'intero corpus normativo di cui all'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*.

Pertanto, l'ammissibilità delle questioni poste in relazione agli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.* deve essere valutata individuando preliminarmente gli ambiti materiali su cui incidono le singole norme impuginate. Di conseguenza, la stessa verifica della legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011* deve essere compiuta - in relazione agli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.* - non sulla disposizione in sé e per sé, ma avendo riguardo alle singole censure basate sull'asserita carenza di

delega, considerate alla luce della loro specifica ridondanza su competenze legislative costituzionalmente garantite delle Regioni.

5.- La questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, sollevata da tutte le ricorrenti per violazione degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*, è ammissibile e fondata nei termini e nei limiti di seguito precisati.

5.1.- L'esame delle censure prospettate in riferimento agli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.* deve essere preceduto dalla ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la delega attuata con l'*art. 1 del decreto legislativo in esame*.

Il comma 12 dell'*art. 14 della legge n. 246 del 2005* stabiliva che il Governo individuasse, entro il termine del 16 dicembre 2007, le disposizioni legislative statali vigenti, «evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi» e trasmettendo una relazione finale al Parlamento.

Il successivo comma 14 - nel testo modificato dalla *legge 18 giugno 2009, n. 69* (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) - ha delegato il Governo ad adottare, entro il 16 dicembre 2009, decreti legislativi che indicassero, tra le disposizioni legislative statali pubblicate prima del 1° gennaio 1970, quelle di cui si ritenesse indispensabile la permanenza in vigore. Fra i principi e criteri direttivi della suddetta delega rileva, ai fini del presente giudizio, quello riportato alla lettera e): «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».

Il comma 14-ter ha stabilito che, «decorso un anno dalla scadenza del termine di cui al comma 14 [e quindi a partire dal 16 dicembre 2010], ovvero del maggior termine previsto dall'ultimo periodo del comma 22 [e quindi dal 16 marzo 2011], tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate».

In attuazione della delega prevista dal comma 14, il Governo ha adottato il *decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179* (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*). Con tale atto normativo il Governo si è limitato ad individuare le leggi ritenute indispensabili, senza dare attuazione al criterio di cui alla citata lettera e) del comma 14 dell'*art. 14 della legge n. 246 del 2005*, senza cioè procedere alla «organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse».

Il comma 15 dell'*art. 14 della legge n. 246 del 2005* ha disposto, a sua volta: «i decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'*articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59*, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970».

Il richiamato *art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), al comma 3, stabilisce: «Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative [...] si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi [...]».

Il comma 18 dell'*art. 14 della legge n. 246 del 2005* - come modificato dall'*art. 13 della legge 4 marzo 2009, n. 15* (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti) - ha ulteriormente previsto: «Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma

14, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative, di riassetto o correttive, esclusivamente nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 15 [...]».

Sulla base di quest'ultima disposizione è stato adottato il [d.lgs. n. 79 del 2011](#), oggetto del presente giudizio.

5.2.- La ricostruzione del quadro normativo, di cui al punto precedente, consente di disattendere la censura di tardività dell'esercizio della delega legislativa da parte del Governo.

Se si considera il combinato disposto dei commi 14, 15 e 18 dell'[art. 14 della legge n. 246 del 2005](#), deve ritenersi che la delega prevista nell'ultimo dei commi citati potesse essere esercitata entro il 15 dicembre 2011. Il comma 18, infatti, fa decorrere i due anni per l'esercizio della delega dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14. L'unico atto normativo emanato, fra questi ultimi, è stato il [d.lgs. n. 179 del 2009](#), entrato in vigore - secondo quanto disposto dal suo art. 1, comma 5 - il 15 dicembre 2009. Di conseguenza, il decreto oggi impugnato, che porta la data del 23 maggio 2011, è stato emanato più di sei mesi prima della scadenza del termine per l'esercizio della delega legislativa. Del resto, in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato (sezioni riunite prima e normativa, parere 2 marzo 2010, n. 802, adunanza del 13 gennaio 2010; sezione consultiva per gli atti normativi, parere 21 gennaio 2011, n. 307, adunanza del 13 gennaio 2011).

5.3.- Quanto all'estensione e alla portata della delega legislativa contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#) in riferimento all'oggetto del [d.lgs. n. 79 del 2011](#) censurato nel presente giudizio, si deve osservare - sulla base della ricostruzione normativa contenuta nel punto 5.1 - come il legislatore delegante abbia autorizzato il Governo a compiere tre distinte operazioni, ordinate in modo sincronico e diacronico: a) individuazione delle leggi statali in vigore; b) individuazione delle disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, ritenute indispensabili, e simultanea organizzazione delle stesse «per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse», nonché semplificazione e riassetto delle materie oggetto - nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'[art. 20 della legge n. 59 del 1997](#) - «anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore», dopo l'abrogazione generale delle leggi non "salvate" ai sensi del comma 14-ter dell'[art. 14 della stessa legge](#), con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; c) emanazione di disposizioni integrative, di riassetto e correttive dei decreti di cui alle operazioni indicate sub b), entro due anni dalla loro entrata in vigore, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

5.4.- Dalla sintesi che precede si deduce indubbiamente che l'oggetto della delega era circoscritto al coordinamento formale ed alla ricomposizione logico-sistematica di settori omogenei di legislazione statale, con facoltà di introdurre le integrazioni e le correzioni necessarie ad un coerente riassetto normativo delle singole materie. Il fine dichiarato di questa serie di operazioni era quello della semplificazione normativa, resa concreta dalla formazione di atti normativi contenenti le discipline statali vigenti - anteriori e successive al 1970 - in differenti materie, così da agevolarne la conoscenza da parte dei cittadini. L'esito complessivo di tale articolato iter di interventi legislativi doveva quindi essere la creazione di testi normativi coordinati, tendenzialmente comprensivi di tutte le disposizioni statali per ciascun settore, snelli e facilmente consultabili.

5.5.- Esula dall'ambito della delega, quale precisato nel punto precedente, il riassetto generale dei rapporti tra Stato e Regioni in materie non di competenza esclusiva statale ai sensi dell'[art. 117, secondo comma, Cost.](#), in quanto la disciplina necessaria per operare tale riassetto non può rimanere ristretta alla sfera legislativa di competenza dello Stato, ma coinvolge quella delle Regioni, sia nel rapporto tra principi

fondamentali e legislazione di dettaglio, nelle materie di competenza concorrente, sia, a fortiori, nell'esercizio del potere di avocazione da parte dello Stato di funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, sulla base [dell'art. 118, primo comma, Cost.](#), nelle materie di competenza regionale residuale.

Nella [legge n. 246 del 2005](#) non si rinviene alcun cenno alla disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni, campo di interventi legislativi particolarmente delicato, per il quale non può valere una generica delegazione al Governo ad operare un riassetto di norme statali, ma sono necessari principi e criteri direttivi appositi, mirati alla regolamentazione interordinamentale di singole materie, ognuna delle quali presenta specificità da considerare partitamente, non compatibili con principi e criteri direttivi di natura formale e metodologica, valevoli per tutti gli oggetti di normazione che compongono l'ordinamento giuridico dello Stato.

La specificità delle singole materie si coglie anche nella rilevazione attenta degli incroci e degli intrecci tra le varie sfere di competenza, statale e regionale, rispetto ai quali la precisazione dei rispettivi confini e degli strumenti adeguati di leale collaborazione deve essere frutto di valutazione nel merito delle problematiche e degli interessi coinvolti. Tale valutazione di merito, se effettuata dal legislatore delegato, deve essere preceduta da una precisa delimitazione dell'oggetto della disciplina - che peraltro non può estendersi genericamente ad intere materie - e dalla fissazione di principi e criteri direttivi, mirati a indirizzare la normazione particolare affidata al Governo. Si tratta di incidere su equilibri importanti e complessi tra interessi nazionali e locali, rispetto ai quali il Parlamento è chiamato a dare indicazioni di merito idonee, pur se in linea generale e di principio, a prefigurare i contenuti delle norme e le forme di interlocuzione e collaborazione con le Regioni, quando necessarie.

5.6.- Con riferimento ai limiti della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#), si deve rilevare che essa non si può considerare generica, e quindi in contrasto con [l'art. 76 Cost.](#), se si osserva la sua essenziale finalità di realizzare una generale semplificazione del sistema normativo statale, mediante abrogazione di leggi ormai superate e inutili, raggruppamento di quelle superstiti per settori omogenei, armonizzazione e riassetto delle stesse. Le innovazioni autorizzate dal legislatore delegante erano pertanto strettamente funzionali al migliore adempimento di tale compito di sistematizzazione normativa e non erano suscettibili di allargamento all'introduzione di norme nuove, destinate, per di più, a disciplinare in modo organico, in forma codicistica, una materia compresa nella competenza legislativa residuale delle Regioni.

In definitiva, il legislatore delegato ben poteva raggruppare e riordinare le norme statali incidenti sulla materia del turismo, negli ambiti di sua competenza esclusiva e per la tutela di interessi di sicuro rilievo nazionale, come precisato, in più pronunce, da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 76 del 2009, n. 369 del 2008, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006). Ciò che invece la delega non consentiva era la disciplina ex novo dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia, peraltro con il ripetuto ricorso al metodo della cosiddetta "attrazione in sussidiarietà", che, qualificandosi - ai sensi [dell'art. 118, primo comma, Cost.](#) e secondo la giurisprudenza di questa Corte - come forma non ordinaria di esercizio, da parte dello Stato, di funzioni amministrative e legislative attribuite alle Regioni da norme costituzionali, richiede in tal senso una precisa manifestazione di volontà legislativa del Parlamento, con indicazione, tra l'altro, di adeguate forme collaborative, del tutto assente nella legge di delegazione n. 246 del 2005.

5.7.- Sul piano più generale dei rapporti tra legge di delegazione e decreti legislativi - nei casi in cui il Parlamento abbia inteso dare mandato al Governo ad operare il riassetto di uno o più settori normativi - si deve richiamare la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre inquadrato in limiti rigorosi l'esercizio, da parte del legislatore

delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, non strettamente necessari in rapporto alla finalità di ricomposizione sistematica perseguita.

A proposito delle deleghe che abbiano ad oggetto «la revisione, il riordino ed il riassetto di norme preesistenti», «l'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è [...] ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato», giacché quest'ultimo non può innovare «al di fuori di ogni vincolo alla propria discrezionalità esplicitamente individuato dalla legge-delega» (sentenza n. 293 del 2010). Nel caso oggetto del presente giudizio, non si rinviene alcun principio e criterio direttivo nella materia "turismo", come pure è richiesto dall'*art. 20 della legge n. 59 del 1997*, espressamente richiamato dalla *legge n. 246 del 2005*.

Anche dal punto di vista del rapporto complessivo tra delega e decreto legislativo, si deve riscontrare, nel caso di specie, una evidente distonia. Questa Corte ha difatti precisato che «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega» (sentenza n. 230 del 2010). Come già si è chiarito, la ratio della delega contenuta nella *legge n. 246 del 2005* era quella di riordinare e riassetto la normativa statale, e non quella di riformulare i rapporti tra Stato e Regioni in diverse materie - anche di competenza residuale regionale - facendo ricorso all'avocazione in sussidiarietà di competenze legislative situate al livello regionale.

Lo scrutinio sulla carenza di delega prescinde quindi dalla correttezza dell'avocazione delle competenze legislative da parte dello Stato, ed è volto piuttosto a verificare se questo accentramento di competenze sia stato, anche in via generale, voluto e autorizzato dalla legge del Parlamento. Al riguardo, si deve concludere per la soluzione negativa, giacché la finalità fondamentale di semplificazione, che costituiva la ratio propria della *legge n. 246 del 2005*, era quella di creare insiemi normativi coerenti, a partire da una risistemazione delle norme vigenti, sparse e non coordinate, apportando quelle modifiche rese necessarie dalla composizione unitaria delle stesse. I rapporti tra Stato e Regioni stanno evidentemente su un altro piano e la modifica della loro disciplina richiede scelte di politica legislativa, che, seppur per grandi linee, devono provenire dal Parlamento.

6.- Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, l'analisi della fondatezza della censura di carenza di delega si deve condurre non sull'intero *d.lgs. n. 79 del 2011*, ma sulle singole disposizioni impugnate - nei limiti della loro ridondanza sul riparto di competenze di cui all'*art. 117*, secondo, terzo e quarto comma, Cost. e sull'allocazione delle funzioni amministrative, e conseguentemente legislative, di cui *all'art. 118, primo comma, Cost.* - allo scopo di verificare se ciascuna di esse possa essere catalogata tra le norme statali da riassetto ed armonizzare, o se invece si tratti di una nuova disciplina dei rapporti tra Stato e Regioni su oggetti particolari, non compresa nella delega.

Si deve pertanto procedere all'esame delle singole disposizioni contenute nell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79* ed impugnate dalle Regioni ricorrenti.

6.1.- L'*art. 1*, che definisce l'ambito di applicazione del cosiddetto codice del turismo, precisa che lo stesso «reca, nei limiti consentiti dalla competenza statale, norme necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di turismo ed altre norme in materia riportabili alle competenze dello Stato, provvedendo al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative statali vigenti, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali».

La disposizione sopra riportata sfugge, nel suo complesso, alla censura di carenza di delega, in quanto precisa che le norme seguenti si mantengono nei confini della competenza statale e si limitano a dare attuazione alla delega di riordino e riassetto

contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#). Ciò che esula dall'ambito consentito dalla delega è la finalità di provvedere «all'esercizio unitario delle funzioni amministrative», che, ricalcando la formula [dell'art. 118, primo comma, Cost.](#), si riferisce al possibile accentramento di competenze amministrative, e conseguentemente legislative, secondo limiti e modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte. Si tratta quindi di una finalità che attiene non al riassetto della legislazione statale in materia di turismo, ma che riassume sinteticamente l'orientamento a disciplinare, in senso innovativo, l'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni nella medesima materia.

Sulla base delle precedenti considerazioni si deve ritenere che la questione prospettata sia non solo ammissibile - in quanto l'asserita violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#) ridonda, in tutta evidenza, nella lesione della competenza legislativa residuale regionale in materia di turismo - ma anche fondata, per carenza di delega, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

6.2.- L'art. 2 contiene i «principi sulla produzione del diritto in materia turistica» e pone le condizioni per l'intervento legislativo dello Stato nella stessa materia, riprendendo alcune affermazioni contenute nella sentenza di questa Corte n. 76 del 2009. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che, pur nell'intenzione di adeguare la normativa ai principi stabiliti nella giurisprudenza costituzionale, per sua stessa natura incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica e fuoriesce pertanto dai limiti della delega. Il seguito legislativo delle sentenze di questa Corte richiede, comunque, una manifestazione di volontà, pur generale e di principio, del legislatore delegante. In caso contrario, sarebbe il potere esecutivo delegato ad inserire nuove norme nell'ordinamento, in diretta attuazione di orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, superando il potere legislativo del Parlamento delegante.

Per quanto sopra detto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 dell'[allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011](#) è ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione [all'art. 117, quarto comma, Cost.](#)

6.3.- L'art. 3 contiene «principi in tema di turismo accessibile». Si deve rilevare che tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 dell'«accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'[art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135](#)» - recepito come allegato al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002](#) - aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.

Indipendentemente da ogni considerazione di merito su tale disposizione, si deve rilevare che essa attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse, con l'osservanza dei limiti e delle modalità precisati dalla giurisprudenza di questa Corte.

La questione di legittimità costituzionale promossa è, pertanto, ammissibile e fondata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.4.- L'art. 4, commi 1 e 2, contiene norme che regolano le imprese turistiche. Si tratta di una sostanziale riproduzione dell'[art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135](#) (Riforma della legislazione nazionale del turismo), emanata prima della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. La disciplina in questione non incide sui rapporti tra Stato e Regioni in materia turistica, ma si mantiene nell'ambito della materia «ordinamento civile», di competenza esclusiva dello Stato.

Pertanto, in riferimento all'art. 4, commi 1 e 2, del cosiddetto codice del turismo, l'asserita violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#) non ridonda in una

lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni; di conseguenza, la relativa questione deve essere dichiarata inammissibile.

L'art. 4, commi 1 e 2, è altresì impugnato dalla Regione Umbria per violazione [dell'art. 117, quarto comma, Cost.](#), in quanto sarebbe lesivo delle competenze regionali in materia di turismo.

Per le ragioni sopra evidenziate, quest'ultima questione di legittimità costituzionale non è fondata.

6.5.- L'art. 8 contiene una classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni che l'art. 1 del già citato accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal menzionato [d.P.C.m. 13 settembre 2002](#), aveva attribuito alle Regioni e alle Province autonome.

Anche in questo caso si tratta di un accentramento di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale variazione del riparto delle competenze esula pertanto dal riordino della legislazione statale e incide sul riparto delle competenze tra Stato e Regioni, superando così i limiti della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#). Per tale motivo la questione di legittimità costituzionale promossa per eccesso di delega è ammissibile e fondata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.6.- L'art. 9 contiene una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere. Anche tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

Si realizza, quindi, un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo. Tale spostamento altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia.

Di conseguenza, deve ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.7.- L'art. 10 contiene una classificazione degli standard qualitativi delle imprese turistiche ricettive. Valgono ancora una volta le considerazioni già formulate in relazione ad altre norme del cosiddetto codice del turismo; infatti, pure l'art. 10 accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

La norma impugnata realizza, dunque, un accentramento di funzioni legislative che, in base alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo, spettano in via ordinaria a queste ultime e il cui spostamento implica una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, che esula dalla delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#). Deve pertanto ritenersi che la censura prospettata per eccesso di delega sia, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.8.- L'art. 11, comma 1, contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi, stabilendo l'obbligo per gli operatori turistici di comunicare alle Regioni e alle Province autonome i prezzi praticati. Si tratta di norma che riprende in parte il contenuto dell'[art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284](#) (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) emanata anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. L'imposizione dell'obbligo di comunicazione indicato rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni in materia turistica ed implica, di conseguenza, un'alterazione del riparto di competenze tra lo Stato e le

Regioni stesse, quale emerge dopo la [legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), variazione non compresa nell'ambito della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale in esame sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.9.- L'art. 12 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

Il legislatore delegato ha operato un accentramento statale di funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, determinando, quindi, una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella predetta materia, non contemplata nella delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.](#)

6.10.- L'art. 13 contiene una classificazione ed una disciplina delle strutture ricettive all'aperto. Con tale disposizione si accentrano in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

Ancora una volta, il legislatore delegato ha operato un accentramento di funzioni che spettano in via ordinaria alle Regioni, sulla base della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, con la conseguenza di produrre una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, non contemplata nella delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, la questione di legittimità costituzionale prospettata per eccesso di delega deve essere ritenuta ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.11.- L'art. 14 contiene la definizione delle strutture ricettive di mero supporto. Si tratta di norma del tutto nuova, che incide con evidenza nella materia "turismo", di competenza legislativa residuale delle Regioni, e fuoriesce pertanto dalla delega di riordino e riassetto delle leggi statali nella suddetta materia, contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#). Si deve, di conseguenza, ritenere che la censura prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.12.- L'art. 15 contiene una disciplina degli standard qualitativi dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive. Tale disposizione accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

La norma impugnata realizza un accentramento statale di funzioni che spettano alle Regioni, titolari di competenza legislativa residuale nella materia del turismo; si determina così una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non autorizzata dalla delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, l'impugnativa promossa per eccesso di delega è, non solo ammissibile, ma anche fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.13.- L'art. 16 detta norme sulla semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico-ricettive. Con tale disposizione lo Stato incide sulla disciplina

dei procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si tratta quindi di una variazione del riparto delle competenze, quale risulta dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma operata dalla [legge cost. n. 3 del 2001](#), non rientrante nei limiti della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Si deve pertanto ritenere che la questione prospettata per eccesso di delega sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.14.- L'art. 18 contiene «definizioni» in materia di agenzie di viaggio e turismo. Con tale disposizione vengono accentrati in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#).

Si tratta, ancora una volta, di un accentramento di competenze spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa esclusiva in materia di turismo. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni nella detta materia, che esula dalla delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, deve essere ritenuta ammissibile e fondata la censura sollevata per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.15.- L'art. 19 contiene una norma che sancisce, a carico delle agenzie di viaggio e turismo, l'obbligo di stipulare «congrue polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi offerti». Si tratta di disposizione che incide sul sistema di garanzie posto a tutela del cliente delle agenzie di viaggio e turismo, e quindi sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi [dell'art. 117, secondo comma, Cost.](#) Poiché la norma citata si mantiene in un ambito strettamente attinente a competenze statali, la censura delle ricorrenti relativa alla carenza di delega non è ammissibile. L'asserita violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#) non ridonda, infatti, in una lesione delle competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni.

L'art. 19 del cosiddetto codice del turismo è, inoltre, impugnato dalla Regione Veneto per violazione degli [artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.](#), in quanto opererebbe l'attrazione in sussidiarietà delle competenze amministrative e legislative delle Regioni in assenza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte.

Come già detto in relazione alla questione avente ad oggetto lo stesso art. 19, ma in riferimento al vizio di eccesso di delega, la norma impugnata reca una disciplina riconducibile, per prevalenza, all'ambito di competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile».

Pertanto, la questione promossa in riferimento agli [artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.](#) deve essere ritenuta non fondata.

6.16.- L'art. 20, comma 2, dispone che l'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie, già legittimate ad operare, non richiede la nomina di un direttore tecnico per ciascun punto di erogazione del servizio. Con tale disposizione si disciplina un aspetto di dettaglio nella materia "turismo", attribuita alla competenza legislativa residuale delle Regioni. Si opera in tal modo una variazione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni, quale emerge dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, a seguito della [legge cost. n. 3 del 2001](#), variazione non contemplata dalla delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Pertanto, la questione promossa per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione [all'art. 117, quarto comma, Cost.](#), deve essere dichiarata ammissibile e fondata.

6.17.- L'art. 21 reca norme in tema di semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi alle agenzie di viaggio e turismo. Si tratta di disposizione del tutto nuova, che modifica la disciplina dei procedimenti amministrativi in materia di turismo, spettante in via ordinaria alla competenza legislativa residuale delle Regioni. L'incidenza della norma impugnata su ambiti rimessi al legislatore regionale e il suo carattere innovativo (non consentito dalla delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#)) determinano l'ammissibilità e la fondatezza della questione prospettata, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), in relazione [all'art. 117, quarto comma, Cost.](#)

6.18.- L'art. 23, commi 1 e 2, definisce e regola i «sistemi turistici locali». La stessa definizione, che la norma impugnata dà di questi, dimostra l'inerenza di tale disciplina alla materia "turismo", di competenza residuale delle Regioni. Si definiscono in tal modo, infatti, «i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese singole o associate».

Una disposizione simile era contenuta nell'[art. 5 della legge n. 135 del 2001](#), emanata in data anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata dalla [legge cost. n. 3 del 2001](#), che ha attribuito la materia "turismo" alla competenza legislativa residuale delle Regioni. La norma censurata introduce pertanto una variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione. Tale variazione, come già più volte evidenziato, non era compresa nella delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#).

Per quanto detto, si deve ritenere che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, commi 1 e 2, sia ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione [all'art. 117, quarto comma, Cost.](#)

6.19.- L'art. 24 disciplina l'«incentivazione di iniziative di promozione turistica finalizzate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico italiano».

La disposizione in esame prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, «promuov[a] la realizzazione di iniziative turistiche finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica».

La norma in oggetto è impugnata, unitamente alle altre del cosiddetto codice del turismo, per violazione degli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#), e singolarmente, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118, primo comma, Cost., e del principio di leale collaborazione.

Con riguardo al secondo gruppo di censure, a parere delle ricorrenti il legislatore statale avrebbe disposto l'attrazione in sussidiarietà delle funzioni amministrative e legislative in un ambito materiale di competenza legislativa residuale ("turismo") o, in alternativa, in un ambito di competenza legislativa concorrente («valorizzazione dei beni culturali e ambientali»).

Le questioni promosse devono essere rigettate, in quanto inammissibili (quelle sollevate in riferimento agli [artt. 76 e 77, primo comma, Cost.](#)) e infondate (quelle prospettate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., ed al principio di leale collaborazione).

Il censurato art. 24 sottende, infatti, un principio generale di valorizzazione e di promozione dei beni culturali con finalità turistica. Peraltro, l'attività di valorizzazione e di promozione svolta a livello nazionale dallo Stato, e per esso dal Governo, non

inibisce alle Regioni di intervenire attraverso analoghe attività volte a promuovere e a valorizzare, a fini turistici, i beni culturali presenti nel territorio regionale.

Il riconoscimento di siffatto principio in tema di «valorizzazione dei beni culturali» non altera il riparto di competenze tra Stato e Regioni ma, al contrario, ne esalta le potenzialità in quanto permette di evidenziare come lo scopo perseguito da Stato e Regioni, ciascuno nel proprio ambito di competenza, non possa che essere quello di realizzare un incremento qualitativo dell'offerta turistica.

Con la norma impugnata, pertanto, il legislatore statale non ha oltrepassato i limiti posti [dall'art. 117, terzo comma, Cost.](#), di talché deve essere dichiarata inammissibile la questione prospettata per eccesso di delega, in quanto la relativa censura non ridonda in una lesione di attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle Regioni.

Per le medesime ragioni deve essere, poi, dichiarata non fondata la questione formulata in riferimento ai parametri relativi al riparto di competenze.

6.20.- L'art. 30, comma 1, disciplina le agevolazioni in favore dei turisti con animali domestici al seguito. Si tratta di norma del tutto nuova, che rientra in modo evidente nella competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo. Poiché introduce una variazione al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nella suddetta materia, quale emerge dal Titolo V della Parte II della Costituzione, dopo la riforma del 2001, la norma citata non rientra nell'ambito della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#). Si deve perciò ritenere che la questione prospettata per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione [all'art. 117, quarto comma, Cost.](#), sia ammissibile e fondata.

6.21.- L'art. 68 disciplina le attività di assistenza al turista. Non risultano disposizioni legislative statali preesistenti. La norma in questione può essere assimilata a quanto disposto, in maniera generica, dall'art. 1 dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, recepito dal [d.P.C.M. 13 settembre 2002](#). Con la disposizione impugnata vengono accentrate allo Stato funzioni amministrative e legislative spettanti in via ordinaria alle Regioni, in base agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

La riconducibilità della normativa censurata all'ambito materiale del "turismo" determina l'ammissibilità della questione promossa per violazione della delega legislativa.

Poiché la delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#) non contemplava la variazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di turismo, la suddetta norma deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

6.22.- L'art. 69 disciplina la gestione dei reclami nei confronti delle imprese e degli operatori turistici. La disposizione in oggetto presenta un contenuto genericamente assimilabile a quello dell'[art. 4 della legge n. 135 del 2001](#), anteriore alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione operata con la [legge cost. n. 3 del 2001](#). Poiché tale disposizione accentra allo Stato attività che in via ordinaria spettano alle Regioni, in base alla loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, essa fuoriesce dal campo della delega contenuta nella [legge n. 246 del 2005](#), con la conseguenza di rendere la questione ammissibile e fondata, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione agli [artt. 117, quarto comma, e 118, primo comma, Cost.](#)

7.- Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità costituzionale prospettati dalle Regioni ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79* (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'*articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*, nonché attuazione della *direttiva 2008/122/CE*, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, in relazione all'art. 4, commi 1 e 2, dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Umbria per violazione degli *artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione*;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, in relazione all'art. 19 dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*;

4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 2011*, in relazione all'art. 24 dell'allegato 1 del medesimo decreto legislativo, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli *artt. 76 e 77, primo comma, Cost.*;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, dell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*, promossa dalla Regione Umbria per violazione dell'*art. 117, quarto comma, Cost.*;

6) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 dell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*, promossa dalla Regione Veneto per violazione degli *artt. 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.*;

7) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24 dell'*allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011*, promossa dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120 Cost., e del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 2012.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2012.